MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

WEBIDOO S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE

Indice

1. 81.1. **Errore. Il segnalibro non è definito.**1.2. 111.2.1. Reati potenzialmente commissibili nell'interesse o a vantaggio della Società

1.2.2. Identificazione delle attività a rischio

1.2.3. La definizione dei protocolli di prevenzione

2. 192.1. 192.1.1.
192.1.2. 202.1.3.
222.1.4. Rispetto dell'ambiente

2.1.5. 232.2. 232.2.1.
232.2.2. 242.2.3.
252.2.4. 262.2.5.
272.2.6. 282.2.7.
282.2.8. 292.2.9.
292.2.9. bis. Utilizzo e sviluppo dell'Intelligenza Artificiale

2.2.10. 312.2.11.

312.2.12.

322.2.13.

332.2.14.

332.2.15.

342.2.16.

352.2.17.

362.2.18.

372.2.19.

38**3.**

38**4.** 394.1 Aree Funzionali e attività interessate

4.2 Reati e condotte tipiche

4.3 Condotte non rilevanti

4.4 Misure di prevenzione

4.5 Documenti di riferimento

5. 485.1 Aree Funzionali e attività interessate

5.2 Reati e condotte tipiche

5.3 Condotte non rilevanti
5.4 Misure di prevenzione
5.5 Documenti di riferimento
6. 586.1 Aree Funzionali e attività interessate

6.2 Reati e condotte tipiche
6.3 Condotte non rilevanti
6.4 Misure di prevenzione
6.5 Documenti di riferimento
7. 657.1 Aree Funzionali e attività interessate

7.2 Reati e condotte tipiche
7.3 Condotte non rilevanti
7.4 Misure di prevenzione
7.5 Documenti di riferimento
8. 738.1.

738.2.

748.3.

808.4.

808.5.

85**9.**

859.1.

859.2.

879.3.

88**10.**

8810.1.

8810.2.

9010.3.

9010.4.

91**11.**

9111.1.

9111.2.

9211.3.

9411.4.

95**12.**

9512.1.

9612.2.

9612.3.

9712.4.

9712.5.

102**13.**

10213.1.

10213.2.

10313.3.

10513.4.

107**14.**

10814.1.

10914.2.

10914.3.

11214.4.

11214.5.

113**15.**

11415.1.

11415.2.

11415.3.

12115.4.

122**16.**

12216.1.

12316.2.

12316.3.

12416.4.

124**17.**

12517.1.

12517.2.

12517.3.

12617.4.

12617.5.

127**18.**

12718.1.

12718.2.

12818.3.

12818.4.

129**19.**

12919.1.

12919.2.

13019.3.

13119.4.

13519.5.

13819.6.

14119.7.

14319.8.

14719.9.

1

5019.10.

1

5319.11.

156**20.**

15720.1.

15720.2.

15820.3.

15920.4.

16020.5.

16120.6.

16220.7.

16220.8.

16320.9.

1

6320.10.

1

6420.11.

1

6520.12.

1

6520.13.

1

6620.14.

1

6620.15.

167**21.**

16721.1.

16721.2.

17121.3.

17121.4.

17

2**Allegati**

1. Introduzione e nota metodologica

Sebbene l'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo rappresenti una facoltà e non un obbligo, WEBIDOO, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza, trasparenza e rispetto della legalità nella conduzione degli affari e delle attività in generale, ha ritenuto conforme alla *mission* aziendale procedere all'adozione e attuazione del Modello organizzativo.

Ciò con il duplice scopo di adeguarsi alle finalità di prevenzione indicate dal Legislatore e di proteggere gli interessi dei Soci, dell'Organo Amministrativo, di tutta la Società dall'applicazione di sanzioni.

WEBIDOO ritiene infine che l'adozione del Modello costituisca un'opportunità importante di verifica, revisione ed integrazione dei processi decisionali ed applicativi della Società, nonché dei sistemi di controllo dei medesimi, rafforzando l'immagine di correttezza e di trasparenza alla quale si è sempre orientata l'attività aziendale.

***

Per espressa previsione normativa (art. 6, co. 3, D.Lgs. n. 231/2001), i Modelli di organizzazione, gestione e controllo possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia il quale, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni osservazioni sulla idoneità degli stessi.

Nello specifico, in data 23 luglio 2014 Confindustria ha diffuso le proprie "Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001", approvate dal Ministero di Grazia e della Giustizia il 31 luglio 2014.

Il percorso suggerito da Confindustria per la costruzione del MOGC 231, peraltro ripreso dai più recenti interventi del Gruppo di lavoro multidisciplinare formato, tra gli altri, anche da ABI e dal Consiglio Nazionale Forense, oltre che da Confindustria stessa, può essere sintetizzato come segue:

- individuazione delle attività a rischio di commissione dei reati presupposto ex D.Lgs. n. 231/2001;
- predisposizione di un sistema di controllo atto a prevenire i rischi attraverso l'adozione e la concreta attuazione di appositi protocolli, e così articolato:
    - ✓ «regole di comportamento» formalizzate nel Codice etico;

- ✓ idoneo sistema organizzativo, volto a garantire una chiara ed organica attribuzione dei compiti nonché a verificare la correttezza dei comportamenti;
- ✓ procedure, preferibilmente formalizzate, con particolare attenzione alle procedure informatiche;
- ✓ poteri autorizzativi e di firma, coerente con le responsabilità assegnate e finalizzato ad assicurare una chiara e trasparente rappresentazione del processo di formazione e attuazione delle decisioni;
- ✓ adeguati sistemi di controllo e gestione;
- ✓ formazione del personale.

Un efficace ed efficiente sistema di controllo deve risultare improntato sui seguenti principi:

- ✓ verificabilità, tracciabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- ✓ applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- ✓ documentazione dei controlli;
- ✓ previsione di un adeguato sistema sanzionatorio applicabile in caso di violazione dei contenuti del MOGC;
- ✓ individuazione di un Organismo di Vigilanza, in costante comunicazione con le varie funzioni aziendali. I flussi dovranno prevedere una informazione strutturata e periodica, nonché la comunicazione al verificarsi di anomalie ed atipicità, ovvero di eventi straordinari.

1.1. Il contenuto del Modello di Organizzazione, gestione e controllo di Webidoo S.p.A.

Nella redazione del proprio Modello di Organizzazione gestione e controllo, WEBIDOO si è dunque attenuta al percorso suggerito nelle citate Linee Guida di Confindustria, oltre che alla dottrina e alla giurisprudenza formatesi sino ad oggi, partendo dalla valutazione in concreto delle caratteristiche operative e organizzative della Società.

Il sistema di controlli interni adottato e attuato da WEBIDOO rappresenta l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative che mirano ad assicurare il rispetto

delle strategie aziendali ed il conseguimento dell'efficacia e dell'efficienza dei processi, della salvaguardia del valore delle attività, della affidabilità e integrità delle informazioni contabili e gestionali, fornite agli Organi sociali e al mercato, della conformità delle operazioni con la legge, lo Statuto e le disposizioni interne.

Il sistema di controllo interno trova il proprio fondamento nei seguenti elementi caratterizzanti:

- Codice etico;
- sistema organizzativo formalizzato nella attribuzione delle responsabilità;
- assetto societario adeguato all'operatività e alle dimensioni aziendali;
- poteri autorizzativi e di firma coerenti con le deleghe e le responsabilità assegnate, al fine di assicurare una chiara e trasparente rappresentazione del processo aziendale di formazione ed attuazione delle decisioni;
- separazione dei compiti, così che la gestione delle attività aziendali, anche all'interno di una stessa Direzione o Funzione, sono autorizzate, eseguite e controllate da soggetti diversi, al fine di garantire indipendenza ed obiettività di giudizio ed evitare, per l'effetto, commistione di ruoli potenzialmente incompatibili o eccessive concentrazioni di responsabilità e poteri in capo a singoli soggetti;
- *policy* operative e procedure;
- sistemi informatici profilati per funzioni;
- presidi di controllo in materia amministrativo-contabile;
- controllo di gestione;
- sistema di comunicazione interna e formazione del personale;
- tracciabilità e verificabilità ex post delle transazioni, tramite adeguati supporti documentali/informatici;
- adozione del Documento di Valutazione dei Rischi ex D.Lgs. n. 81/2008;
- controlli da parte del Collegio sindacale, della Società di revisione, nonché di tutti i responsabili di funzione.

Il sistema di controllo di WEBIDOO si struttura sui seguenti livelli:

- controlli di primo livello (o di linea), effettuati nel corso dell'operatività, finalizzati ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni, e rappresentati da verifiche svolte sia da chi mette in atto una determinata attività, sia da chi ha la responsabilità della

supervisione. L'Organo amministrativo al vertice della articolazione organizzativa, presidia, mediante le funzioni coordinate, il sistema dei controlli di primo livello;

- controlli di secondo livello (o controlli sui rischi e sulla conformità) a presidio anche dell'uniformità di sistemi, procedure e processi del Gruppo; hanno altresì l'obiettivo di assicurare la conformità dell'operatività aziendale alle norme, incluse quelle interne. A questo livello si collocano le business line support, in particolare, l'area «AFC»;
- la Società si interfaccia con il Collegio sindacale, la Società di revisione e, non ultimo, l'Organismo di Vigilanza. A tal riguardo, si segnala come la gestione dei rapporti con detti soggetti risponda a criteri di trasparenza, inerenza, completezza e correttezza. Le informazioni trasmesse a detti organi sono complete, documentabili e tracciabili. In particolare, tutti i documenti riguardanti operazioni sulle quali il Collegio sindacale e/o la Società di revisione sono chiamati a esprimere un parere, sono messi a disposizione degli interessati con un ragionevole anticipo; viene altresì garantito il libero accesso alla contabilità aziendale e a quanto necessario in ragione del loro incarico. In particolare, con riferimento a tutti i flussi interessati, le funzioni aziendali competenti assicurano la trasmissione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni rilevanti ai fini dell'attuazione del Modello, nonché la piena collaborazione alle attività di verifica e controllo dallo stesso svolte.

1.2. Individuazione dei reati rilevanti, delle attività a rischio e definizione dei protocolli

1.2.1. Reati potenzialmente commissibili nell'interesse o a vantaggio della Società

Secondo il principio di legalità, solo i reati espressamente richiamati nel D.Lgs. n. 231/2001 possono generare una responsabilità degli enti. A partire dall'entrata in vigore del Decreto, il Legislatore è intervenuto a più riprese ad ampliare il campo di applicazione della normativa. Allo stato attuale e come anticipato nella «Parte Generale» del Modello, i reati presupposto per l'applicazione della responsabilità amministrativa degli enti sono i seguenti:

- reati contro la Pubblica Amministrazione, ex art. 24 D.Lgs. n. 231/2001, rubricato «Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture»;
- «Delitti informatici e trattamento illecito di dati», ex art. 24-*bis* D.Lgs. n. 231/2001;
- «Delitti di criminalità organizzata», ex art. 24-*ter* D.Lgs. n. 231/2001;
- «Reati transnazionali», ex artt. 3 e 10 L. n. 146/2006;
- «Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio», ex art. 25 D.Lgs. n. 231/2001;
- «Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento», ex art. 25 – *bis* D.Lgs. n. 231/2001;
- «Delitti contro l'industria e il commercio», ex art. 25-*bis1* D.Lgs. n. 231/2001;
- «Reati societari», ex art. 25-*ter* D.Lgs. n. 231/2001;
- «Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico», ex art. 25-*quater* D.Lgs. n. 231/2001;
- «Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili», ex art. 25-*quater1* D.Lgs. n. 231/2001;
- «Delitti contro la personalità individuale», ex art. 25-*quinquies* D.Lgs. n. 231/2001;
- «Abusi di mercato», ex art . 25-*sexies* D.Lgs. n. 231/2001;
- «Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro», ex art. 25-*septies* D.Lgs. n. 231/2001;
- «Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio», ex art. 25-*octies* D.Lgs. n. 231/2001;
- «Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti», ex art.25-*octies*.1 D.Lgs. n. 231/2001;
- «Reati in materia di violazione delle misure restrittive dell'Unione Europea», ex art. 25-octies.2 D.Lgs. 231/2001;
- «Delitti in materia di violazione del diritto d'autore», ex art. 25-*novies* D.Lgs. n. 231/2001;
- «Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria», ex art. 25-*decies* D.Lgs. n. 231/2001;
- «Reati ambientali», ex art. 25-*undecies* D.Lgs. n. 231/2001;

- «Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare», ex art. 25-*duodecies* D.Lgs. n. 231/2001;
- «Razzismo e xenofobia», ex art. 25-*terdecies* D.Lgs. n. 231/2001;
- «Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa, e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati», ex art. 25-*quaterdecies* D.Lgs. n. 231/2001;
- «Reati tributari», ex art. 25-*quinquiesdecies* D.Lgs. n. 231/2001;
- «Contrabbando», ex art. 25 – *sexiesdecies* D.Lgs. n. 231/2001;
- «Delitti contro il Patrimonio Culturale», ex art.25-*septiesdecies* D. Lgs.231/2001;
- «Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici», ex art. 25-*duodevicies* D. Lgs.231/2001).

In ragione dell'attività di WEBIDOO, si è ritenuto di concentrare le maggiori attenzioni sulla valutazione della sussistenza di profili di rischio di verificazione dei reati presupposto ritenuti «rilevanti».

In primo luogo, si è tenuto conto, dei c.d. «reati propri», cioè di quei reati che possono essere commessi solamente da determinati soggetti, e non da altri[1]; in seconda battuta si è tenuto conto dell'interesse o vantaggio potenziale della Società con riferimento a ciascun reato presupposto, in collegamento alla sua attività tipica e all'oggetto sociale. Da tale analisi è stato possibile suddividere i reati nelle seguenti due categorie:

- «reati non rilevanti», ovvero quei reati per il quali non è ragionevole ipotizzare possano essere commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, tenuto conto dell'attività caratteristica della Società e delle attività inerenti all'oggetto sociale[2]. Sono stati fatti rientrare in questa categoria anche «reati propri»[3], o non applicabili se non in via di concorso, ma non nell'interesse o vantaggio della Società;
- «reati rilevanti», non rientranti nella categoria di cui al punto che precede.

Precisamente, si è ritenuto di considerare «rilevanti» - seppure, in molti casi, con intensità di rischio basso o remoto, le seguenti categorie di reato, all'interno delle quali, tuttavia e come dettagliato nelle pagine che seguono, determinate fattispecie sono state escluse: reati contro la Pubblica Amministrazione, delitti informatici, di trattamento illecito

[1] Reato che può essere commesso solo da colui che riveste una determinata qualifica o *status* o possiede un requisito necessario per la commissione del reato.
[2] Ad esempio, «Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili», ex art. 25-quater1 D.Lgs. n. 231/2001.
[3] Tra i reati societari, «Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori» (art. 2633 Cod. civ.)

dei dati e reati commessi con violazione delle prescrizioni in materia di *cyber secutity*, i delitti di criminalità organizzata, anche transnazionale e di intralcio alla giustizia, reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento e reati contro l'industria e il commercio, i reati societari e di corruzione tra privati, abusi di mercato, i reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, reati di riciclaggio e di autoriciclaggio, i delitti in materia di violazione del diritto d'autore, i reati ambientali, il reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui permesso di soggiorno è irregolare, razzismo e xenofobia e i reati tributari.

Allo stesso modo, si è ritenuto che l'attività di WEBIDOO non presenti rischi di verificazione delle seguenti categorie di reato: reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, delitti contro la personalità individuale, frodi in competizioni sportive, contrabbando, reati contro il patrimonio culturale, riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

Si segnala che alcune attività di WEBIDOO sono svolte in outsourcing, tra le quali, ad esempio, gli adempimenti in materia fiscale.

Vale infine precisare che le fattispecie di reato rientranti in ciascuna delle due suesposte categorie è soggetta a periodica revisione ed aggiornamento, sulla base dell'evoluzione normativa, dell'organizzazione e dell'operatività aziendale.

1.2.2. Identificazione delle attività a rischio

Ai fini della predisposizione del presente Modello, WEBIDOO ha eseguito una mappatura delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati, in ossequio al disposto dell'art. 6, co. 2, D.Lgs. n. 231/2001.

WEBIDOO ha pertanto effettuato una accurata verifica delle attività poste in essere, nonché dell'articolazione organizzativa, intesa a far emergere sia le concrete modalità operative, sia la ripartizione delle competenze, nonché i protocolli in essere.

WEBIDOO ha dunque provveduto all'individuazione:

- delle «attività sensibili» che, nell'ambito dei processi aziendali, sono risultate esposte al rischio di commissione dei reati espressamente richiamati dallo stesso Decreto e ritenuti «rilevanti»;

- delle «attività strumentali», attività che, pur non presentando rischi diretti di rilevanza penale, se combinate con le attività direttamente sensibili, possono supportare la realizzazione del reato e sono quindi funzionali alla condotta illecita.

Le «attività sensibili» più esposte alla commissione dei reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa della Società sono risultate:

- gestione dell'*Intellectual Property* e del portafoglio marchi.
- approvvigionamento di beni e servizi. L'attività riguarda gli approvvigionamenti di beni e servizi funzionali al core business e alle attività organizzative della Società.
- quelle che attengono alla vendita, alla promozione dei prodotti e dei servizi della business line Digital Factory (Webidoo Farm S.r.l. e Webidoo Engineering S.r.l.) e al marketing, anche con riferimento alle attività creative, di sviluppo contenuti, grafica, comunicazione e produzione digitale, ove svolte mediante l'utilizzo di strumenti informatici avanzati o sistemi di intelligenza artificiale. . L'attività riguarda la pianificazione delle attività di vendita e post-vendita, la definizione del pricing e ogni componente informativa (non amministrativo - finanziaria) e pubblicitaria;
- selezione, assunzione e gestione del personale. L'attività comprende il processo di selezione e formazione del personale, la gestione dei benefit aziendali dei dipendenti e l'instaurazione di eventuali procedimenti disciplinari a carico del personale.
- selezione e gestione dei collaboratori. L'attività comprende il processo di selezione e gestione, anche amministrativa, dei collaboratori e l'instaurazione di eventuali procedimenti sanzionatori a carico degli stessi.
- selezione e gestione dei rapporti con gli agenti. L'attività comprende il processo di selezione e formazione degli agenti, il calcolo delle provvigioni e dei bonus, l'instaurazione di eventuali procedimenti sanzionatori a carico degli stessi.
- gestione dei rapporti con i fornitori, consulenti (con riferimento anche al «Advisory Board») e i business partners. L'attività comprende il processo di selezione dei fornitori, consulenti e dei business partner (verifica di visure, bilanci, se possibile visita presso le sedi, disponibilità di MOGC 231 e Codice etico…), i successivi monitoraggi (sulla compagine societaria, sulle modalità di pagamento, …), nonché analoghe verifiche sui partner di rete; con specifico riferimento ai consulenti, vi rientra anche il controllo circa la congruità dei compensi corrisposti.

- richiesta, ottenimento e gestione di contributi/sovvenzioni/finanziamenti pubblici. Ci si riferisce alla gestione delle attività volte alla richiesta e ottenimento di /contributi/ sovvenzioni/finanziamenti pubblici finalizzati, ad esempio, all'erogazione delle attività formative per il personale della Società, mediante la predisposizione della relativa documentazione, la verifica dell'incasso delle somme e la rilevazione contabile delle stesse.
- pianificazione finanziaria, gestione e monitoraggio dei flussi finanziari. L'attività si riferisce alla pianificazione finanziaria, nonché alla gestione dei pagamenti e degli incassi e in generale alla movimentazione delle risorse finanziarie originate dall'attività di WEBIDOO.
- gestione dei rapporti infragruppo. L'attività si riferisce alla gestione dei rapporti commerciali con le altre società del Gruppo e dei servizi e prestazioni resi infragruppo. L'attività include anche la rendicontazione delle prestazioni fornite alle altre società del Gruppo e la gestione degli addebiti intercompany.
- operazioni sul capitale sociale, operazioni di finanza straordinaria, strategy. Ci si riferisce alla gestione dei rischi connessi alle attività straordinarie volte ad accrescere o a diminuire l'ammontare del capitale sociale e a tutte le operazioni poste al di fuori della gestione ordinaria (es. trasformazione, fusione, cessione, acquisizioni).
- quelle che attengono alla tenuta della contabilità in senso lato finalizzata, in particolare, alla redazione del bilancio, delle relazioni o altre comunicazioni sociali. Si tratta dell'attività inerente alla raccolta ed elaborazione dei dati contabili, la redazione del bilancio di esercizio, nonché la predisposizione delle relazioni e dei prospetti allegati al bilancio e qualsiasi altro dato, prospetto o operazione relativa alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società richiesto da disposizioni di legge.
- gestione degli adempimenti fiscali e dei rapporti con i consulenti incaricati. Vi rientrano la preparazione della documentazione propedeutica alle dichiarazioni fiscali, la verifica dei dichiarativi e delle comunicazioni fiscali, dal calcolo al versamento delle imposte, la selezione e verifica dei layout dei consulenti incaricati.
- gestione dei rapporti con gli organi societari. Tale attività attiene ai rapporti della Società con gli organi di controllo come il Collegio Sindacale, che vigila sull'assetto

amministrativo della Società, i revisori incaricati del controllo contabile e l'Organismo di Vigilanza.

- quelle che pongono la Società in relazione con lo Stato, gli altri enti pubblici, l'Unione Europea, la Pubblica Amministrazione in generale (Autorità Garante Privacy, uffici pubblici, enti pubblici titolari di poteri autorizzativi, concessori o abilitativi, organi ispettivi) finalizzate, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, all'ottenimento/rinnovo di autorizzazioni, concessioni e licenze/certificazioni per l'esercizio dell'attività aziendale;
- gestione dei procedimenti giudiziari e dei contenziosi. Si tratta dell'attività relativa alla gestione di contenziosi giudiziali e stragiudiziali, dei procedimenti penali e delle transazioni in materia di diritto del lavoro, civile, amministrativo, tributario, che è svolta con il supporto di legali esterni.
- gestione delle ispezioni/verifiche/accertamenti. Trattasi dell'attività relativa alla gestione delle visite ispettive ad opera di enti ed organismi appartenenti alla Pubblica Amministrazione, che effettuano controlli e/o acquisiscono dati, informazioni e/o documenti in ordine alle attività aziendali. Tale attività comprende anche la gestione dei rapporti con gli Enti di certificazione esterna, in occasione degli audit per il rilascio o il rinnovo delle certificazioni.
- . quelle che vengono svolte mediante sistemi informatici o telematici, inclusi sistemi di intelligenza artificiale, algoritmi o strumenti di automazione, secondo le regole interne per la gestione delle risorse informatiche.
- quelle che attengono alla gestione della sicurezza sul lavoro. Ci si riferisce all'insieme di procedure, regole e prassi operative implementate dalla Società per assicurare il corretto adempimento degli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008 e, in generale, per garantire la miglior tutela possibile della salute e sicurezza all'interno dei luoghi di lavoro e nello svolgimento dell'attività lavorativa.
- quelle che attengono alla gestione degli adempimenti in materia ambientale.

1.2.3. La definizione dei protocolli di prevenzione

L'attività di indagine si è svolta con l'obiettivo di valutare e implementare un sistema di «protocolli e procedure di prevenzione» tale da mitigare il rischio di commissione dei reati individuati.

WEBIDOO ha definito un sistema di protocolli preventivi per le aree di attività in cui è stato ravvisato un profilo di rischio, inteso come insieme di linee guida, principi di comportamento, sistemi di verifica e controlli, formazione ed informazione tale da essere ritenuto idoneo a governare il profilo di rischio individuato.

Detti protocolli programmano la formazione e l'attuazione delle decisioni, individuando dei responsabili, differenziando e separando le funzioni del personale, prevedendone la necessaria attività di documentazione e la verificabilità, il tutto nel rispetto delle deleghe in essere e coerentemente alla posizione organizzativa ricoperta.

I protocolli sono sottoposti all'esame dei soggetti aventi la responsabilità della gestione delle attività a rischio, per loro valutazione e condivisione.

Con specifico riferimento alla gestione delle risorse finanziarie, WEBIDOO ne definisce le modalità, separando e rendendo indipendente il ruolo di chi autorizza l'impiego della risorsa finanziaria, di chi lo attiva e di chi lo controlla. Ciò nell'ottica di assicurare la distinzione delle funzioni, un sistema di meccanismi autorizzativi, trasparenza e tracciabilità delle operazioni, flussi informativi continui.

Vale infine precisare che l'organizzazione dei protocolli è avvenuta avuto riguardo alle peculiarità della Società. Infatti, un Modello che preveda un eccessivo appesantimento procedimentale può cagionare alla Società più danni che benefici; infatti, o la Società lo applica alla lettera, con l'effetto di paralizzare la propria attività, oppure lo adotta formalmente, ma continua a svolgere la propria attività secondo le precedenti abitudini.

È stata dunque definita una soglia effettiva che consente di porre un limite alla quantità e alla qualità delle misure di prevenzione da introdurre nella Società per prevenire la commissione dei reati considerati dal D.Lgs. n. 231 del 2001. Tale soglia è rappresentata da un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente e fraudolentemente.

Il criterio seguito nella predisposizione del presente Modello è, in sintesi, quello della massima garanzia con il minimo sacrificio operativo, in modo che il Modello adottato sia semplice e chiaro, ma allo stesso tempo operativo ed efficace.

A questo fine e in questa medesima ottica, nella individuazione delle misure di prevenzione da adottare, il presente Modello ha tenuto conto dei protocolli già adottati ed attuati.

2. Regole di comportamento: la cultura aziendale di Webidoo S.p.A.

Uno dei principali presidi di prevenzione rispetto alla commissione dei reati è rappresentato da quelle «regole di comportamento» che rivestono le caratteristiche di una vera e propria «carta costituzionale» della Società, atta anche a dissuadere dal porre in essere condotte illecite.

Vengono di seguito esplicitati gli impegni, i valori e le responsabilità morali nella conduzione degli affari e delle attività gestionali svolte dai soggetti che agiscono per conto dell'organizzazione (amministratori, dipendenti, consulenti, agenti ecc.), nelle relazioni interne, con tutti gli *stakeholders* dell'Ente (clienti, fornitori, Pubblica Amministrazione, …), e che integrano il Codice etico adottato dalla Società.

Si ricorda che l'accertata violazione di una qualsiasi norma, anche del Codice etico, adottato da WEBIDOO comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge e/o dal sistema sanzionatorio e disciplinare appositamente approvato.

2.1. Principi e valori di riferimento

2.1.1. Principio di legalità

WEBIDOO informa la propria azione al principio di legalità, principio che impone alla Società di svolgere la propria attività nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti, sì che ogni manifestazione di essa sia lecita e conforme alle norme giuridiche. WEBIDOO, in particolare, si impegna a rispettare la normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Il principio di legalità involge ogni fase dell'attività di WEBIDOO, meglio dettagliata nelle pagine che seguono. Tale principio si ritiene esteso anche a fasi dell'attività di WEBIDOO non comprese fra quelle ritenute a rischio di commissione di reati presupposto, ma rilevanti ai fini del D.Lgs. n. 231/2001.

Il principio di legalità vincola tutti i soggetti che interagiscono con WEBIDOO.

WEBIDOO informa al principio di legalità l'azione svolta al proprio interno, vincolando ad esso i rapporti tra superiori e sottoposti e tra sottoposti e superiori ed anche tra lavoratori di pari grado. I dipendenti devono essere a conoscenza delle leggi e dei comportamenti conseguenti; pertanto, WEBIDOO è tenuta ad informarli nel caso di incertezze sul tema.

WEBIDOO informa al principio di legalità l'azione svolta al proprio interno e all'esterno, vincolando ad esso i rapporti con clienti e/o fornitori, italiani ed esteri, Pubblica Amministrazione, Istituti di credito o altri enti.

WEBIDOO informa al principio di legalità l'attività ovunque svolta, sia in Italia sia all'estero.

Tutti i soggetti che interagiscono con WEBIDOO sono tenuti a rispettare sempre, comunque ed ovunque tutte le norme giuridiche, siano esse di fonte legislativa o regolamentare, che interessano l'attività di WEBIDOO.

Ciascun soggetto che interagisce con WEBIDOO è tenuto ad adoperarsi affinché il rischio di inosservanza o di violazione delle norme giuridiche sia eliminato o comunque ridotto al minimo.

Ciascun soggetto che interagisce con WEBIDOO vigila e segnala tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualunque illecito, qualunque anomalia, qualunque incongruità, qualunque conflitto d'interessi, qualunque carenza documentale, certi o anche solo supposti.

La segnalazione assumerà le modalità che di volta in volta appariranno più idonee a seconda delle situazioni e dei rapporti, fatto salvo quanto previsto nel merito dalla procedura c.d. «Whistleblowing».

Il Modello prevede misure idonee, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione e al tipo di attività svolta, a garantire che l'attività della Società sia svolta nel rispetto della legge.

2.1.2. Il rispetto della persona

WEBIDOO informa la propria azione al principio del rispetto della persona, dell'integrità fisica e culturale, e non accetta compromessi, anche a costo di un incremento dei costi e di vincoli per la Società.

WEBIDOO attua misure volte a garantire la sicurezza della persona, e il rispetto della dimensione di relazione con gli altri.

WEBIDOO esige che nelle relazioni di lavoro non sia dato luogo ad atteggiamenti comunque riconducibili a pratiche di mobbing o simili. È vietata qualsiasi forma di violenza o molestia sessuale o riferita a diversità personali e culturali.

WEBIDOO tutela e promuove il valore delle risorse umane, ne favorisce lo sviluppo personale e professionale garantendo pari opportunità, allo scopo di migliorare e accrescere il patrimonio e la complementarità delle competenze possedute.

WEBIDOO promuove la collaborazione effettiva delle proprie risorse e la cultura del feedback, alimenta un clima di rispetto della dignità e della reputazione di ciascuno.

WEBIDOO considera la «diversità» come caratteristica dell'organizzazione da promuovere ed esaltare, con determinazione e coraggio.

La selezione delle risorse e la crescita professionale sono motivate da criteri di merito, professionalità, competenza e aderenza ai valori di WEBIDOO, eliminando ogni possibilità di discriminazione diretta o indiretta riconducibile alle caratteristiche individuali, quali ad esempio il genere, la diversa abilità, l'età, lo stato coniugale, l'origine etnica o sociale, la fede, l'orientamento sessuale o politico.

WEBIDOO non tollera richieste o minacce volte a indurre le persone ad agire contro la legge o contro il Codice etico, o ad adottare comportamenti lesivi delle convinzioni e preferenze morali o personali di ciascuno.

WEBIDOO è contraria a qualsiasi forma di favoritismo indebito nella selezione del personale e rifiuta lo sfruttamento del lavoro.

WEBIDOO contrasta ogni forma di reclutamento abusivo ed impiego irregolare di lavoratori o lavoratrici.

Ai Dipendenti e ai Collaboratori sono garantite condizioni di lavoro sicure e salubri anche attraverso l'informazione, la formazione continua e la diretta responsabilizzazione di tutti nell'applicazione delle procedure di sicurezza – che sono oggetto di pronto aggiornamento volto ad assecondare i cambiamenti organizzativi e l'evoluzione tecnica e normativa in materia - e nella costante e vigile azione preventiva.

WEBIDOO vieta di prestare l'attività lavorativa e/o di svolgere l'incarico o la funzione assegnati in stato di alterazione da sostanze alcoliche, stupefacenti o psicotrope, di cui sconsiglia, comunque, l'uso anche al di fuori dell'ambiente lavorativo. In particolare, è vietato

detenere, consumare, offrire e/o cedere a qualsiasi titolo sostanze alcoliche, stupefacenti o psicotrope, nel corso della prestazione lavorativa e/o nei luoghi di lavoro.

2.1.3. Il rispetto della libera e leale concorrenza

WEBIDOO considera la libera concorrenza un bene da tutelare e un fattore decisivo per il costante miglioramento dell'impresa.

WEBIDOO riconosce che la concorrenza corretta e leale incide sulla reputazione dell'azienda ed è funzionale allo sviluppo del mercato in cui opera.

WEBIDOO si astiene da comportamenti atti a favorire la conclusione di affari a proprio vantaggio in violazione di leggi o norme vigenti. La Società si astiene da comportamenti di tipo collusivo, predatorio o caratterizzante l'abuso di posizione dominante.

WEBIDOO promuove la diffusione della normativa in materia di tutela della concorrenza attraverso attività formative.

2.1.4. Rispetto dell'ambiente

WEBIDOO si impegna a rispettare la legislazione in materia ambientale ed attuare misure preventive per evitare o quantomeno minimizzare l'impatto ambientale; in particolare:

- adotta misure atte a limitare e – se possibile – annullare l'impatto negativo dell'attività economica sull'ambiente non solo quando il rischio di eventi dannosi o pericolosi sia dimostrato, ma anche quando non sia certo se e in quale misura l'attività di impresa esponga l'ambiente a rischi;
- privilegia l'adozione di misure atte a prevenire eventuali pregiudizi all'ambiente, piuttosto che attendere il momento della riparazione di un danno ormai realizzato. In particolare, WEBIDOO promuove la sostenibilità ambientale attraverso la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti in base ai principi di differenziazione e riciclo.

La Società programma altresì un accurato e costante monitoraggio dei progressi scientifici e dell'evoluzione normativa in materia ambientale.

2.1.5. Tutela della pubblica sicurezza

WEBIDOO ripudia qualsiasi iniziativa, attività e rapporti con organizzazioni finalizzate a turbare o sovvertire l'ordine democratico e il rispetto della legalità.

WEBIDOO si astiene da qualsiasi iniziativa, attività e rapporto di cui possano beneficiare, anche indirettamente, Gruppi o soggetti implicati in attività illecite, terroristiche o criminali.

2.2. Norme per la gestione aziendale e rapporti con gli stakeholder

2.2.1. Nomina dei responsabili per attività

L'azienda è organizzata in **business unit** che sviluppano progetti in aree distinte, composte da personale proveniente da diverse società del Gruppo. Ogni business unit è guidata da un responsabile al vertice, il quale, tuttavia, non sempre è un dipendente o collaboratore di WEBIDOO. In relazione al presente Modello Organizzativo, WEBIDOO individua responsabili specifici all'interno della propria organizzazione aziendale, assegnando tale ruolo per area di attività o per tipo di affare. Tali responsabili vengono scelti preferibilmente tra i propri dipendenti e collaboratori, conformemente alla **people chart** vigente, privilegiando coloro che possiedono competenze specifiche adeguate alle responsabilità assegnate.

Tra i responsabili individuati rientrano i dipendenti e collaboratori che operano come **manager di primo livello**, ovvero responsabili delle funzioni aziendali direttamente coinvolte nel processo o nell'attività disciplinata dal modello. Sono inoltre inclusi, ove rilevante, i **manager di secondo livello**, purché abbiano un ruolo decisionale significativo e rilevante nelle specifiche attività considerate dal modello.

Nella descrizione della struttura apicale sono altresì inclusi i manager di primo e secondo livello delle società controllate che, nell'esercizio delle proprie funzioni e nell'ambito delle attività loro affidate, esercitano poteri di direzione, coordinamento o controllo che influiscono, direttamente o indirettamente, sulle operazioni, sui processi decisionali o sugli obiettivi strategici della Webidoo SpA.

WEBIDOO individua le figure dei datori di lavoro, ex D.Lgs. n. 81/2008.

WEBIDOO individua un «CEO», un «President Europe», un «President USA» e un «CEO MEA», tutti con funzioni di governance aziendale.

WEBIDOO individua un CEO Office composto da: un responsabile «TOP Clients», un «CFO Italy», un «General Counsel», un «Head of People and Culture», un «Head of Global Marketing and IR » - che coordinano i rispettivi team - nonché un responsabile «Strategy» e un «Chief of Staff » e un "Head of Growth and Revenue" che riferiscono principalmente al «CEO».

L'«HR Manager» riporta all'«Head of People and Culture»

WEBIDOO individua un «VP of Operations», cui riportano il «CTIO» e l'«Head of Operations Automation»

WEBIDOO individua un «Head of Administration Control», un «Treasury Manager», un «Head of Management Control», un «Business Advisor» e un «Credit Collection Manager», che coordinano i rispettivi team e che rispondono al «CFO Italy».

WEBIDOO individua un responsabile «Research & Discovery», un responsabile «Development» e un responsabile «Innovation», che coordinano i rispettivi team e che rispondono al «CEO».

WEBIDOO individua un «Chief of Product», «Head of Products SoHo», un «Head of Operations Automation », un «Head of Products - Medium Enterprises» e un «Head of Products - Large Enterprises», che coordinano i rispettivi team e che rispondono al «CEO».

WEBIDOO individua un «VP of Operations », un «Head of Content» e un «Head of Media Factory», che coordinano i rispettivi team e che rispondono al «Head of Products Large Enterprises».

WEBIDOO individua un «Head of Global Marketing», un «Head of Partners» e un «Retail Operations Manager » che coordinano i rispettivi team e che rispondono al «CEO». WEBIDOO individua un «Marketing Coordinator» che coordina il proprio team e che risponde al «Head of Global Marketing». WEBIDOO individua dei «Partner Manager» che coordinano i rispettivi team e che rispondono al «Head of Partners».

WEBIDOO individua i soggetti responsabili a trattare con la Pubblica Amministrazione, come da deleghe conferite e allegate al presente documento.

2.2.2. Correttezza e completezza dell'informazione, anche finanziaria

Veridicità, accuratezza, tracciabilità, completezza, chiarezza delle informazioni, nel rispetto della normativa vigente nonché delle procedure aziendali, nella registrazione

contabile nonché in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle comunicazioni sociali agli *stakeholder,* rappresentano valori fondamentali per WEBIDOO.

È fatto esplicito divieto di predisporre o concorrere a predisporre documenti in tutto o in parte non veritieri per ottenere vantaggi indebiti.

La comunicazione finanziaria di WEBIDOO si caratterizza per comprensibilità, tempestività, esaustività, simmetria informativa di tutti gli investitori.

È fatto espresso divieto ai Destinatari, nell'ambito del rapporto con WEBIDOO, di impedire o comunque ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai Soci, agli altri Organi sociali, compresi gli Organi di controllo.

In generale, i Destinatari incaricati non devono divulgare notizie o commenti falsi o tendenziosi, sia riguardanti le attività aziendali che le risultanze delle attività professionali o le relazioni con gli *stakeholder* in generale.

2.2.3. Tenuta della contabilità

La contabilità deve essere correttamente tenuta, secondo le vigenti norme civilistiche e fiscali.

Per le operazioni più significative il responsabile della contabilità e il responsabile del singolo affare, ove nominato, devono verificare l'effettività e la veridicità delle stesse.

Tutte le operazioni della Società devono avere una registrazione adeguata e tempestiva, e deve essere possibile la celere verifica del processo di decisione, autorizzazione e di svolgimento, nonché l'individuazione del grado di responsabilità nel singolo processo operativo.

Di ciascuna operazione devono essere conservati tutti i documenti ad esse inerenti. La modalità di conservazione deve essere idonea a consentire, in ogni momento, l'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

E' fatto esplicito divieto di indicare elementi, dati o informazioni relativi ad operazioni in tutto o in parte inesistenti o comunque non pertinenti nella predisposizione della documentazione richiesta dalla normativa, o nell'effettuare registrazioni contabili funzionali alla predisposizione di tale documentazione.

Il responsabile della contabilità relaziona periodicamente agli Organi di controllo, anche sui fatti aziendali maggiormente significativi.

Il responsabile della contabilità relaziona periodicamente all'Organismo di Vigilanza sui fatti aziendali più significativi.

2.2.4. Gestione delle risorse finanziarie e prevenzione del riciclaggio

WEBIDOO individua modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati[4].

WEBIDOO promuove il rispetto della normativa nazionale e internazionale in materia di reati di riciclaggio.

WEBIDOO previene l'utilizzo del proprio sistema economico-finanziario per finalità di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (o di qualsiasi altra attività criminosa) da parte dei fornitori, business partner e qualsiasi controparte con cui si relaziona nello svolgimento delle proprie attività.

Tutti coloro che operano per/con WEBIDOO, quale che sia il rapporto, anche temporaneo con la Società, devono astenersi dal compimento di operazioni che possano in qualunque modo ostacolare l'identificazione di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita.

Con riferimento alla modalità di gestione delle risorse finanziarie, WEBIDOO adotta strumenti consolidati nella pratica amministrativa, come i processi autorizzativi per i pagamenti (utilizzo di credenziali e token), le riconciliazioni frequenti, la supervisione, la separazione di compiti con contrapposizione delle funzioni, budget di spesa.

WEBIDOO attenziona, in particolare, i flussi finanziari che non dovessero rientrare nei processi tipici aziendali, soprattutto se si tratta di ambiti non adeguatamente procedimentalizzati e con caratteri di estemporaneità e discrezionalità.

Conformemente al sistema di deleghe, sono previste separazione e indipendenza tra:

- chi autorizza la spesa,
- chi la deve attivare,
- chi controlla l'impiego delle risorse.

In particolare:

[4] Il D.Lgs. n. 231/2001, infatti, evidenzia con una trattazione separata i processi dell'area finanziaria.

- tutte le operazioni che impegnano o utilizzano risorse finanziarie devono avere la causale, essere documentate e registrate;
- per le operazioni che importino l'impiego di risorse finanziarie che per tipologia non rientrano tra le spese destinate alla gestione caratteristica è richiesta la firma congiunta del soggetto delegato e del responsabile di funzione, o del singolo affare ove nominato;
- i pagamenti vengono effettuati mediante bonifico bancario;
- le persone che predispongono i bonifici sono persone diverse da quelle li eseguono;
- ogni bonifico di importo superiore a un massimo stabilito per ciascuna funzione deve essere provvisto di autorizzazione delle persone delegate. Il sistema delle deleghe è trasparente e condiviso;
- sulla rendicontazione periodica delle spese la funzione «AFC» esegue il controllo a consuntivo, riferendone alla Direzione Generale.

2.2.5. Conflitto di interessi

WEBIDOO richiede ai Destinatari di evitare tutte le situazioni e tutte le attività in cui si possa manifestare un conflitto con gli interessi della Società.

I Destinatari devono astenersi da attività, atti e comportamenti incompatibili con gli obblighi connessi ai rapporti con la Società, o che possano interferire con la propria capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse della Società e nel pieno rispetto delle norme del Codice etico.

I Destinatari devono, inoltre, astenersi dal trarre vantaggio personale da opportunità d'affari delle quali sono venuti a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni.

I Destinatari devono informare, senza indugio, il proprio superiore gerarchico o l'Organismo di Vigilanza di ogni situazione che possa costituire o determinare un conflitto di interessi.

I Destinatari sono tenuti ad evitare conflitti di interessi tra le attività personali e familiari e quelle della Società.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono determinare conflitto di interessi le seguenti situazioni:

- ✓ utilizzare le informazioni acquisite nell'ambito dello svolgimento della propria attività lavorativa/del proprio incarico o funzione a vantaggio proprio o di terzi in contrasto con gli interessi della Società;
- ✓ essere impegnati nella stessa unità operativa o area di attività in cui lavorano parenti o individui con cui si è stretta una relazione personale;
- ✓ consentire che le scelte che WEBIDOO deve prendere relativamente ai contratti con soggetti esterni a vario titolo siano condizionate da interessi personali.

I Destinatari rispettano le decisioni assunte, a tal proposito, dalla Società. Di tali decisioni viene data comunicazione agli Organi di controllo.

2.2.6. Trattamento e riservatezza delle informazioni

I Destinatari sono tenuti alla riservatezza delle informazioni in proprio possesso, adottando comportamenti attenti e responsabili volti ad evitarne l'inutile divulgazione interna e per proteggerle verso l'esterno, o la diffusione di informazione false o fuorvianti.

La divulgazione esterna di qualsiasi informazione e documento riservati è consentita unicamente alle persone espressamente autorizzate.

WEBIDOO rifiuta qualsiasi atteggiamento che possa comportare l'utilizzo di informazioni riservate, sia all'interno dell'azienda sia nel rapporto con terzi e sui *social media*, per finalità estranee o al di fuori dell'esercizio della propria funzione.

2.2.7. Proprietà industriale, intellettuale e diritto d'autore

I diritti di proprietà industriale e/o intellettuale su prodotti e/o conoscenze sviluppate nell'ambito lavorativo appartengono a WEBIDOO (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, brevetti, marchi, loghi, segni di riconoscimento, *know-how*), che ne detiene il diritto allo sfruttamento nel rispetto della normativa vigente, fermo restando il diritto morale dell'autore ad essere riconosciuto come tale.

Allo stesso modo, WEBIDOO condanna qualsiasi forma di turbativa alla libertà dell'industria e del commercio, nonché ogni possibile forma di frode, abusiva duplicazione o riproduzione, contraffazione, usurpazione o alterazione di beni materiali e immateriali

suscettibili di privativa derivante da un titolo di proprietà industriale o intellettuale proprio o di terzi.

WEBIDOO, in particolare, si impegna a promuovere il rispetto della legalità e a contrastare qualsiasi iniziativa volta alla commercializzazione di soluzioni non originali.

Ciascun Destinatario si impegna a proteggere i diritti di proprietà industriale ed intellettuale in titolarità o in uso a WEBIDOO e a non utilizzare illecitamente beni protetti da privativa industriale e/o intellettuale.

2.2.8. Utilizzo di beni e materiali aziendali

Ciascun Destinatario, nella misura in cui possa essergli concretamente consentito l'utilizzo di beni o altre risorse della Società - è tenuto a salvaguardare il patrimonio aziendale di WEBIDOO, adottando comportamenti responsabili e coerenti con i regolamenti dedicati all'uso degli stessi.

In particolare, ciascun Destinatario è responsabile della protezione dei beni e dei materiali aziendali che gli sono assegnati nell'ambito dell'attività lavorativa, ed è tenuto a operare con diligenza in modo conforme all'interesse sociale nonché alla legge, onde evitare furti, smarrimenti, danneggiamenti, l'uso da parte di terzi non autorizzati nonché gli utilizzi illeciti/impropri e che possano ledere l'immagine e la reputazione della Società.

Con particolare riferimento agli strumenti informatici e telematici, i Dipendenti devono conformare i propri comportamenti al «Codice di comportamento aziendale per l'utilizzo degli strumenti informatici» e ai protocolli (previsti da questo documento) approvati dalla Società.

WEBIDOO vieta espressamente un utilizzo dei sistemi informatici aziendali che possa rappresentare violazione delle leggi vigenti, offesa alla libertà, all'integrità e alla dignità delle persone, specialmente dei minori.

2.2.9. Utilizzo dei «social network» e rapporti con i media

WEBIDOO riconosce le opportunità legate all'utilizzo dei *social media*.

In considerazione dell'enorme risonanza e dell'impatto reputazionale che possono avere le informazioni, le affermazioni, le opinioni o i giudizi espressi in questi ambiti (anche

attraverso la «condivisione» dei contenuti), WEBIDOO raccomanda ai Destinatari la massima attenzione nel valutare contenuti e materiali da diffondere.

WEBIDOO, in particolare, fa esplicito divieto ai Destinatari di diffondere informazioni, affermazioni, opinioni o giudizi che possano ingenerare l'equivoco che gli stessi non rappresentino posizioni strettamente personali, ma riconducibili alla Società.

È fatto inoltre espresso divieto di qualsiasi utilizzo dei *social media* in violazione delle leggi vigenti, che possa recare offesa alla libertà, integrità e dignità delle persone, specialmente se minori, o che possa ledere, anche indirettamente, l'immagine o la reputazione di WEBIDOO.

I rapporti con i mezzi di comunicazione devono essere tenuti solo dai soggetti espressamente incaricati, e seguono i principi di verità, correttezza, trasparenza, prudenza della comunicazione.

La comunicazione esterna, inclusa quella finalizzata alla diffusione del marchio e dell'immagine di WEBIDOO, rispetta i principi etici del presente MOGC 231.

2.2.9.bis. Utilizzo e sviluppo dell'Intelligenza Artificiale

WEBIDOO promuove l'adozione e lo sviluppo responsabile dell'intelligenza artificiale (IA) all'interno delle proprie attività e progetti, con particolare attenzione al settore del digital marketing e delle tecnologie correlate. L'utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale è consentito esclusivamente nel rispetto della normativa vigente e dei principi di trasparenza, equità, proporzionalità, affidabilità e tutela dei diritti fondamentali, nonché delle regole e delle finalità aziendali. I Destinatari sono tenuti a operare con la massima attenzione affinché i sistemi di IA non generino pregiudizi, discriminazioni, contenuti ingannevoli o manipolativi, né comportino violazioni della normativa applicabile, ivi inclusa quella in materia di protezione dei dati personali, proprietà intellettuale e correttezza dell'informazione. WEBIDOO adotta criteri rigorosi per lo sviluppo, l'implementazione e l'utilizzo delle tecnologie di intelligenza artificiale, assicurando che tali strumenti siano impiegati sotto la supervisione delle funzioni competenti, nell'ambito delle attività autorizzate e con adeguati presidi di controllo, al fine di prevenire il rischio che reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 siano commessi mediante il loro utilizzo. La sperimentazione e l'uso dell'IA per finalità estranee o contrarie all'interesse del Gruppo o dei suoi clienti sono espressamente

vietati. L'introduzione e l'impiego di tali tecnologie sono accompagnati da attività di valutazione dei rischi, formazione del personale coinvolto e da idonei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza, nonché da un costante monitoraggio e aggiornamento, al fine di garantire il rispetto dei principi di controllo, responsabilità e affidabilità.

2.2.10. Divieto di detenzione di materiale pornografico

WEBIDOO adotta soluzioni informatiche che impediscono l'accesso e/o ricezione di contenuti pornografici con qualsiasi mezzo elettronico messo a disposizione dalla Società, all'interno dei propri locali, al di fuori degli stessi, o in qualsiasi altro luogo ad essa riconducibile.

2.2.11. Rapporti con i fornitori e business partner

WEBIDOO si impegna ad operare con fornitori e business partner dalla stessa conosciuti.

Se WEBIDOO opera per la prima volta con un determinato fornitore o business partner, deve verificarne la serietà e l'affidabilità, utilizzando ogni strumento o supporto adeguati allo scopo (ad esempio, visure camerali, bilanci, …).

WEBIDOO verifica con la massima diligenza le informazioni disponibili su tutte le controparti, al fine di accertare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività prima di instaurare qualsiasi rapporto d'affari.

La selezione dei fornitori e la formulazione delle condizioni di acquisto di beni e servizi sono guidate da criteri di concorrenza, obiettività, correttezza, imparzialità, equità nel prezzo, qualità del bene e/o del servizio e concessione di pari opportunità per ogni fornitore in possesso dei requisiti richiesti.

WEBIDOO rifiuta rapporti di qualsiasi tipo di rapporto con controparti che ritiene possano essere coinvolte in attività criminose di qualsiasi genere, con particolare riferimento al riciclaggio. I fornitori e i business partner di WEBIDOO operano nell'osservanza della più generale normativa vigente, soprattutto con riferimento alla tutela della persona, alla salute e sicurezza dei lavoratori e all'ambiente.

WEBIDOO non intrattiene relazioni d'affari con persone o aziende che sono state inserite dalla Pubblica Amministrazione negli elenchi dei soggetti sottoposti a embargo o restrizioni e/o di dubbia affidabilità.

Se WEBIDOO ha rapporti con persone o con aziende nei cui confronti è avviato o è stato avviato un procedimento penale, deve segnalarlo all'Organismo di Vigilanza.

WEBIDOO adotta opportuni provvedimenti qualora, nello svolgimento della propria attività con/per la Società, il fornitore o il business partner adottino comportamenti non in linea con i contenuti del MOGC 231, di cui il Codice etico costituisce parte integrante. Nei casi più gravi, il rapporto sarà risolto, e saranno precluse future e ulteriori occasioni di collaborazione.

È vietata l'offerta di servizi di prostituzione o di pornografia minorile, finalizzata ad ottenere vantaggi per la Società.

I fornitori e i business partner sono informati dell'esistenza del Codice etico di WEBIDOO e dei relativi impegni: a tal fine, nei singoli contratti sono previste clausole contrattuali che ne richiedono il rispetto.

2.2.12. Rapporti infragruppo

La Società adotta un sistema di gestione dei rapporti infragruppo tale per cui:

- siano sempre contrattualizzate le attività intercompany, curando la conservazione degli accordi sottoscritti e monitorando eventuali loro modifiche e/o integrazioni;
- siano rispettati gli obblighi imposti dagli artt. 2391 c.c. circa la comunicazione di eventuali situazioni di conflitto di interessi e dall'art 2427 c.c. circa l'indicazione nella Nota integrativa dei rapporti infragruppo;
- siano rispettati i tempi e le modalità di rinnovo del contratto e ciò al fine di evitare prestazioni non assistite da contratto;
- siano specificati nel contratto i contenuti della transazione, gli impegni di WEBIDOO e le prestazioni, il costo del servizio o del prodotto preferibilmente dettagliato in modo analitico, le modalità di controllo da parte della committente, le modalità di fatturazione ed i tempi di pagamento;

- siano determinati parametri e tariffe allineate con i riferimenti di mercato (benchmark), in modo da attestare la congruenza della valorizzazione economica della transazione;
- sia sempre attestato il servizio reso a mezzo di apposita documentazione della società committente;
- sia effettuato il pagamento della prestazione solo a seguito della verifica che il layout corrisponda sempre all'effettiva prestazione;
- sia effettuata una periodica riconciliazione delle partite Intercompany tra la Società e le altre Società del Gruppo;
- sia registrata tutta la documentazione relativa alle transazioni intercompany, in modo da garantirne sempre la tracciabilità.

2.2.13. Rapporti con i clienti

Ai clienti deve essere garantita un'informativa trasparente, esauriente ed accurata sui prodotti e servizi commercializzati da WEBIDOO, in modo da consentire scelte consapevoli.

WEBIDOO vieta iniziative di promozione che potrebbero indurre i clienti ad un'errata percezione dei prodotti e dei servizi commercializzati.

WEBIDOO persegue la propria attività nel rispetto della normativa posta a tutela dei consumatori e della concorrenza.

I clienti sono informati dell'esistenza del Codice etico di WEBIDOO e dei relativi impegni, a mezzo della pubblicazione sul portale della Società.

2.2.14. Rapporti con i professionisti

Oltre a quanto previsto con riferimento ai «rapporti con i fornitori», WEBIDOO integra come segue le relazioni con i professionisti.

WEBIDOO seleziona i professionisti avendo cura di reperirli tra quelli regolarmente iscritti negli appositi albi od elenchi.

WEBIDOO motiva la necessità dell'incarico e sceglie di norma il professionista tra almeno tre candidati con caratteristiche potenzialmente idonee allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico.

WEBIDOO motiva la necessità di rivolgersi ad uno specifico professionista (senza avviare il processo di selezione), qualora si renda necessario in relazione all'oggetto dell'incarico conferito (c.d. *intuitu personae*).

WEBIDOO verifica che il professionista al quale conferisce l'incarico non sia in conflitto d'interessi con la Società.

I Destinatari incaricati dell'individuazione del professionista devono evitare, e comunque sono tenuti a segnalare, situazioni e/o attività che possano condurre a conflitti di interesse, tradursi in favoritismi illegittimi, pratiche collusive o di sollecitazione di vantaggi personali per sé o per altri, o che potrebbero interferire con la loro capacità di prendere decisioni imparziali, nella salvaguardia degli interessi di WEBIDOO.

WEBIDOO monitora le prestazioni rese dal professionista, al fine di verificarne la conformità ai termini e alle condizioni dell'incarico conferito.

L'attività eseguita al fine del conferimento dell'incarico per prestazioni professionali deve essere adeguatamente tracciata e ricostruibile.

2.2.15. Rapporti con agenti

Agli agenti che intrattengono rapporti con WEBIDOO è richiesto di rispettare tutte le norme di comportamento contenute nel presente Modello e nel Codice etico.

Nel rapporto con tali soggetti, WEBIDOO si impegna a:

- selezionare solo controparti di adeguata qualificazione professionale e reputazionale;
- applicare le condizioni contrattualmente previste; in particolare, le provvigioni corrisposte a tali soggetti sono esclusivamente commisurate alla prestazione indicata nel contratto e il pagamento viene effettuato solo al soggetto indicato nel contratto stesso;
- verificare la corretta e completa esecuzione della prestazione da parte dell'agente prima di autorizzare il pagamento;
- mantenere un rapporto ispirato ai principi di trasparenza, collaborazione, integrità e correttezza, come previsto dal presente Modello e dal Codice etico.

2.2.16. Rapporti con la Pubblica Amministrazione

WEBIDOO si relaziona con le diverse Istituzioni Pubbliche nazionali, comunitarie e internazionali e le Autorità di Vigilanza con la massima trasparenza, chiarezza, correttezza, nel rispetto della normativa vigente, e in modo da non indurre interpretazioni parziali, falsate, ambigue o fuorvianti. In particolare, è fatto specifico divieto di:

- esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche a titolo personale;
- richiedere direttamente o indirettamente/ottenere informazioni riservate.

Tutti i contatti personali o telefonici di WEBIDOO con funzionari della Pubblica Amministrazione, da chiunque tenuti, devono essere tracciati, anche a mezzo annotazione, con l'indicazione del giorno, dell'ora e del contenuto, sia pure sommario, del colloquio.

I soggetti deputati dei rapporti con la Pubblica Amministrazione devono conservare la documentazione relativa ad ogni autonomo rapporto che la Società ha con la Pubblica Amministrazione, ivi comprese le indicazioni di cui sopra.

Sono vietati tutti i contatti interpersonali con funzionari della Pubblica Amministrazione finalizzati ad ottenere utilità o vantaggi indebiti per la Società.

È vietata la dazione di doni o altre utilità a funzionari della Pubblica Amministrazione o incaricati di pubblico servizio, nonché ai loro familiari, anche per interposta persona, finalizzati ad ottenere utilità o vantaggi indebiti per la Società, nonché ricusati tutti quei comportamenti che possano essere interpretati come promessa di offerta di pagamenti, beni o altre utilità di vario genere.

Qualora il Destinatario riceva doni o altre utilità o proposte di benefici da parte di un funzionario delle Pubblica Amministrazione, da un incaricato di pubblico servizio o dipendente delle Istituzioni e Amministrazioni Pubbliche deve segnalarlo senza indugio all'Organismo di Vigilanza.

È fatto esplicito divieto di porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante occultamento di documenti o uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento delle attività di controllo da parte dei soggetti incaricati.

Non è consentito tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica Amministrazione in errore, in particolare, non è consentito utilizzare o presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omettere informazioni per

conseguire, a vantaggio o nell'interesse dell'azienda, contributi, finanziamenti o altre erogazioni comunque denominate concesse dallo Stato, da un Ente Pubblico o dall'Unione Europea. È fatto divieto di utilizzare contributi, finanziamenti, o altre erogazioni comunque denominate, concesse dallo Stato, da un Ente Pubblico o dall'Unione Europea, per scopi diversi da quelli per i quali gli stessi sono stati assegnati. A tal fine, i soggetti responsabili dei rapporti con la Pubblica Amministrazione devono assicurare:

- la tracciabilità dei rapporti intrattenuti con l'Ente finanziatore;
- la completezza, accuratezza e veridicità della documentazione afferente le diverse fasi di richiesta, gestione e consuntivazione;
- il rispetto delle deleghe in relazione alla sottoscrizione della richiesta e della rendicontazione da trasmettere all'Ente;
- il monitoraggio della regolare esecuzione del progetto e la verifica della coerenza dell'avanzamento contabile rispetto a quello «fisico»;
- l'identificazione e valutazione preventiva di eventuali terzi coinvolti nel progetto, con regole chiare soprattutto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Qualora WEBIDOO utilizzi un consulente o un soggetto «terzo» per essere rappresentato nei rapporti verso la Pubblica Amministrazione, si dovrà prevedere che nei confronti del consulente e del suo personale o nei confronti del soggetto «terzo» siano applicate le stesse direttive valide anche per i dipendenti della Società. Non è ammesso il ricorso a quei consulenti o soggetti «terzi» nei confronti dei quali si possano creare conflitti d'interesse.

Qualsiasi violazione effettiva o potenziale va segnalata tempestivamente all'Organismo di Vigilanza.

2.2.17. Omaggi, regalie e promozioni di iniziative

Nei rapporti con i fornitori e terzi in genere (sono esclusi i soggetti di cui al paragrafo che precede, per i quali valgono le regole di comportamento sopra esposte), è vietato promettere/offrire/accettare denaro, regali o benefici gratuiti, anche a titolo personale, che possano essere interpretati come eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolti ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi operazione riconducibile all'attività societaria.

Tale regola di comportamento non ammette deroghe nemmeno in quei Paesi dove offrire doni di valore a partner commerciali è ritenuto consuetudine.

Gli atti di cortesia commerciale nei confronti di terzi, così come la ricezione degli stessi, sono consentiti, purché di modico valore e, comunque, tali da non compromettere l'integrità e la reputazione e da non influenzare l'autonomia di giudizio del Destinatario.

Qualora un Destinatario, che agisce in nome e per conto di WEBIDOO, riceva da parte di un fornitore o soggetto terzo denaro, regali o benefici gratuiti, anche a titolo personale, che possano essere interpretati come eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia, deve informare senza indugio l'Organismo di Vigilanza.

Sono espressamente vietati tutti gli atti finalizzati a pratiche corruttive di qualsiasi genere, pressioni, raccomandazioni o segnalazioni nei confronti di soggetti terzi, sia privati che pubblici.

In ogni caso i Destinatari si devono astenere dal compiere pratiche non consentite dalla legge e dagli usi commerciali.

I Destinatari devono altresì attenersi alle eventuali *policy*, procedure e prassi nel merito delle aziende o degli enti con i quali si hanno rapporti.

2.2.18. Sponsorizzazione e donazioni

WEBIDOO intraprende iniziative di sponsorizzazione di attività in linea con la *mission* aziendale e con i principi del Codice etico.

WEBIDOO indirizza le donazioni a beneficiari le cui finalità non siano in contrasto con i principi del Codice etico.

WEBIDOO garantisce la trasparenza nelle decisioni e la tracciabilità delle operazioni.

WEBIDOO vieta espressamente contributi a partiti politici o loro rappresentanti.

Le donazioni e le sponsorizzazioni non dovranno essere volte ad ottenere indebiti vantaggi da soggetti direttamente o indirettamente collegati ai loro beneficiari.

2.2.19. Tutela della privacy

WEBIDOO tratta le informazioni personali in modo lecito e corretto, in osservanza alle prescrizioni del Regolamento Generale per la protezione dei dati personali n. 679/2016 (c.d. «GDPR»).

WEBIDOO nomina un Responsabile della Protezione dei Dati personali (*Data Protection Officer* o «DPO»).

WEBIDOO adotta e divulga la documentazione privacy rilevante, applicando le indicazioni del Data Protection Officer.

Le informazioni personali sono raccolte e conservate per finalità esplicite e legittime.

La conservazione dei dati avviene esclusivamente per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per le predette finalità.

WEBIDOO informa le persone i cui dati personali vengono trattati in merito al tipo di informazioni raccolte, all'utilizzo che si intende farne, all'esercizio dei propri diritti e riguardo alle modalità con cui contattare l'azienda e il Data Protection Officer.

3. Reati e protocolli di prevenzione

Nelle pagine che seguono viene instaurata in maniera sistematica la correlazione tra i processi «critici» - potenzialmente a rischio di commissione di illeciti - la funzione/ruolo aziendale interessati e i diversi reati dai quali può sorgere la responsabilità di WEBIDOO.

Ciò significa che alla singola funzione/ruolo aziendale e alla singola operazione viene collegato il tipo di reato che in quell'area e con riferimento a quell'operazione può verificarsi.

Per comodità espositiva e di razionalizzazione, la suddetta correlazione viene effettuata partendo dai singoli reati che possono far sorgere la responsabilità amministrativa della Società, definendo, per ciascun illecito potenzialmente commissibile nell'interesse o vantaggio della Società, protocolli generali rispetto al processo decisionale e operativo connesso alle attività sensibili e strumentali. Le fattispecie di seguito richiamate devono intendersi comprensive anche delle condotte come modificate, integrate o sostituite dalla normativa sopravvenuta, ivi incluse le disposizioni introdotte o modificate successivamente alla data di adozione del presente Modello. Si precisa che tra i Destinatari di tali protocolli sono da intendersi anche il personale dipendente e i collaboratori e, laddove pertinente, i consulenti esterni.

4. Reati connessi ai rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. n. 231/2001)

4.1 Aree Funzionali e attività interessate

Per garantire un'efficace individuazione delle responsabilità delle funzioni aziendali coinvolte nell'eventuale commissione di reati presupposto, sarà valutata, caso per caso, la conformità dei processi messi in atto e l'adeguatezza delle responsabilità assegnate a ciascuna funzione. Tale analisi si basa sui protocolli adottati e sulle procedure implementate nel rispetto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, con l'obiettivo di assicurare la massima chiarezza nell'attribuzione dei compiti e l'effettiva attuazione delle misure di prevenzione previste.

Funzioni/ruoli aziendali interessati
«CEO» - «President Europe» - «President USA» - «CEO MEA» - Responsabile «TOP Clients» - «CFO Italy» - «General Counsel» - «HR Manager» - «CTIO» - «Head of Global Marketing and IR » - «Executive Assistant» - «Head of Administration Control» - «Treasury Manager» - «Head of Management Control» - «Credit Collection Manager» - «Chief of Product» - «Head of Products SoHo» - «Head of Operations Automation » - «Head of Products Medium Enterprises» - «Head of Products Large Enterprises» - «Head of Global Marketing» - «Retail Operations Manager » - «Marketing Coordinator» - «Head of People and Culture» - «Head of Growth and Revenue»

Attività sensibili e attività strumentali

- Richiesta, ottenimento e gestione di contributi/sovvenzioni/finanziamenti pubblici.
- Presentazione di istanze alla Pubblica Amministrazione al fine di ottenere il rilascio di un atto o provvedimento (licenza, autorizzazione,…) di interesse aziendale.
- Gestione degli adempimenti obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ex D.Lgs. n. 81/2008 e gestione degli adempimenti in materia ambientale.
- Tenuta della contabilità in senso lato.
- Pianificazione finanziaria, gestione e monitoraggio dei flussi finanziari (anche con riferimento ai compensi corrisposti ai consulenti e alle provvigioni degli agenti).
- Gestione degli adempimenti fiscali e dei rapporti con i soggetti incaricati.
- Ispezioni e controlli da parte della Pubblica Amministrazione (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza per il controllo fiscale; Guardia di Finanza per le verifiche in materia di Privacy; ASL, SPISAL, con riferimento alle ispezioni inerenti la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro; enti preposti al controllo dell'obbligo degli adempimenti assicurativi e previdenziali, quali INPS e INAIL; ogni altro Ente competente per il rilascio e la verifica di atti autorizzativi e certificativi o altri atti abilitativi).
- Gestione di qualsiasi adempimento che richieda comunicazioni o rendicontazioni verso la Pubblica Amministrazione.
- Trasmissione di documenti e/o rilascio di dichiarazioni alla Pubblica Amministrazione.
- Gestione dei procedimenti giudiziari di natura civile, penale, tributaria, amministrativa e dei contenziosi.
- Attività aziendali che prevedono l'accesso ai sistemi informativi gestiti dalla Pubblica Amministrazione; a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
  (i) presentazione in via informatica di istanze e documentazione di supporto, al fine di ottenere il rilascio di un atto o di un provvedimento amministrativo (licenza, autorizzazione, certificato di iscrizione, ...) di interesse aziendale;
  (ii) rapporti con soggetti della Pubblica Amministrazione competenti in materia fiscale o previdenziale in relazione alla ipotesi di modifica in via informatica dei dati (ad esempio, fiscali e/o previdenziali) di interesse dell'azienda già trasmessi alla Pubblica Amministrazione.
- Gestione degli omaggi e delle regalie.

4.2 Reati e condotte tipiche

Malversazione a danno dello Stato (art. 316-*bis* c.p.)

Si tratta delle ipotesi in cui, dopo aver ricevuto finanziamenti o contributi pubblici dallo Stato (nonché da qualsiasi ente pubblico, anche territoriale, quali la Regione, la Provincia o il

Comune) o dalla UE, destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse (finalità pubblica), non si proceda all'utilizzo (anche solo parzialmente) delle somme ricevute per gli scopi per i quali erano state erogate, e ciò anche nell'ipotesi in cui l'attività programmata si sia comunque svolta.

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato (art. 316-*ter* c.p.)

Si realizza quando si ottengono, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni di questo tipo dallo Stato, altri enti pubblici, o dalla UE, presentando dichiarazioni o documenti falsi, oppure omettendo informazioni dovute. Rispetto al reato di truffa, tale ipotesi ha carattere residuale, e si applica quando, ad esempio, non è provata l'attuazione di raggiri o artifizi.

Frode nelle pubbliche forniture (Art. 356 c.p.)

Frode commessa ai danni dello Stato, enti pubblici e imprese esercenti servizi pubblici nell'esecuzione di contratti di fornitura di cose od opere che sono necessarie per il conseguimento dei loro fini istituzionali.

Truffa in danno dello Stato o di un Ente Pubblico (art. 640, co. 2 n. 1, c.p.)

Si attua quando, per ottenere un ingiusto profitto, sono posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore lo Stato, un altro Ente pubblico o l'Unione Europea, arrecando un danno ai medesimi. È questa l'ipotesi, ad esempio, della presentazione di documenti o dichiarazioni false nell'ambito della partecipazione ad un procedimento autorizzativo, preordinato all'ottenimento di una autorizzazione/licenza.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.)

È la medesima ipotesi precedente, ma aggravata dal fine di ottenere il conseguimento di erogazioni pubbliche, quali finanziamenti, contributi o agevolazioni finanziarie.

Frode informatica in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea (art. 640-*ter* c.p.)

La frode informatica è rilevante ai fini della responsabilità amministrativa della società solo quando è compiuta in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea.

La condotta punita può estrinsecarsi, ad esempio, nell'alterazione dei registri informatici della Pubblica Amministrazione per modificare dati fiscali e/o previdenziali di interesse della società già trasmessi all'Amministrazione o, ancora, nella manomissione delle registrazioni informatiche della Pubblica Amministrazione (ad esempio, la Società, procurandosi un ingiusto profitto con danno per la Pubblica Amministrazione, ne altera il sistema informativo: (i) tramite l'accesso diretto dei propri dipendenti al sistema stesso; (ii) tramite l'invio e l'inserimento nel sistema informativo pubblico di programmi «autoinstallanti», senza specifica conoscenza e consenso della Pubblica Amministrazione stessa).

Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo (Art. 2, L. n. 898 del 23 dicembre 1986)

Esposizione di dati o notizie false che consente di conseguire indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Peculato (Art. 314, co.1, c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che avendo, per ragione del suo ufficio o servizio, il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, offendendo gli interessi finanziari dell'Amministrazione Pubblica.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (Art. 316 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, offendendo gli interessi dell'Amministrazione Pubblica.

Concussione (Art. 317 c.p.)

Il reato in esame si concretizza quando il Pubblico Ufficiale o persona incaricata di pubblico servizio, abusando della propria posizione, costringe taluno a procurare a sé o ad altri, denaro/utilità non dovutagli.

La condotta penalmente rilevante è solo quella di colui che «costringe» (e non più anche di colui che «induce», condotta per la quale si rinvia all'art. 319-*quater* c.p.).

Corruzione per l'esercizio della funzione e corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (Artt. 318, 319, 319 - *bis* e 321 c.p.)

Il reato si realizza quando, per accordo tra un privato ed un pubblico ufficiale, quest'ultimo riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, per compiere (ad esempio, velocizzare la concessione di una autorizzazione), omettere (ad esempio, non applicare una sanzione amministrativa) o ritardare atti del suo ufficio, a vantaggio del privato. L'attività può consistere anche in atti contrari ai doveri d'ufficio del pubblico ufficiale, come, ad esempio, l'omissione di atto idoneo ad interrompere la prescrizione della pretesa tributaria di un contribuente corruttore da parte del funzionario dell'Ufficio Imposte Dirette. La circostanza aggravante si configura se il fatto ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi, o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Corruzione in atti giudiziari (Artt. 319 - *ter* e 321 c.p.)

Si tratta del reato di corruzione nell'ipotesi in cui il privato, parte di un processo civile, penale o amministrativo, per ottenere un vantaggio nel procedimento, corrompe un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319 - *quater* c.p.)

Il reato sanziona il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a fare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altre utilità. È altresì punito chi dà o promette altre utilità.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (Artt. 320 e 321 c.p.)

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.)

Si tratta della medesima fattispecie di reato, nella quale, tuttavia, l'offerta è rifiutata dal pubblico ufficiale.

Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (Artt. 322 bis c.p.)

La corruzione di funzionari di uno Stato estero assume rilevanza penale solo in relazione alle condotte poste in essere dal corruttore e sorrette dal dolo specifico di procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali (Sez. VI 09/49532).

Abuso d'ufficio (Art. 323 c.p.)

Trattasi di "reato proprio", cioè commesso soltanto da un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. Senonché, anche gli estranei al pubblico ufficio o al pubblico servizio possono concorrere a detto reato, quando vi sia compartecipazione di questi all'attività criminosa del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio. Ai fini della sussistenza del concorso di persone nel reato, non basta un comune interesse accompagnato da vincoli interpersonali o da un ruolo di virtuale adesione, ma occorre un contributo concreto alla realizzazione dello stesso.

Traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli artt. 318, 319, 319-*ter* e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-*bis*, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-*bis*, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altre utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-*bis*, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Con riferimento a questi reati, il D.Lgs. 75/2020 è intervenuto sull’art. 25, D.Lgs. n. 231/2001, prevedendo l’inserimento tra i reati presupposto ivi menzionati delle fattispecie di peculato «semplice» (art. 314 c.p.), peculato «mediante l’errore altrui» (art. 316 c.p.) e abuso d’ufficio (art. 323 c.p.). In accoglimento delle osservazioni formulate dalla II Commissione permanente della Camera, rese con riferimento allo schema di Decreto legislativo, il testo definitivo prevede che l’estensione della responsabilità amministrativa degli enti a questi reati sia limitata ai soli casi di danno agli interessi finanziari dell’Unione europea.

4.3 Condotte non rilevanti

Si è ritenuto di non considerare rilevanti le fattispecie di reato che verranno qui di seguito elencate. Si ritiene, infatti, che dette fattispecie siano difficilmente commissibili nell'interesse o a vantaggio della Società, o in ragione delle caratteristiche e dell'attività istituzionale della stessa: per tale ragione si ritengono sufficienti, ai fini preventivi, i protocolli e le misure di prevenzione contenute in questo Modello e nel Codice etico.

a. Art. 316-*bis* c.p.: Malversazione a danno dello Stato;
b. Art. 356 c.p.: Frode nelle pubbliche forniture;
c. Art. 2, L. n. 898 del 23 dicembre 1926: Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo;
d. Art. 314, co. 1, c.p.: Peculato;
e. Art. 316 c.p.: Peculato mediante profitto dell'errore altrui;
f. Art. 317 c.p.: Concussione;
g. Art. 346-*bis* c.p.: Traffico di influenze illecite.

4.4 Misure di prevenzione

- Adozione del Modello di Organizzazione, gestione e controllo.
- Adeguamento dei comportamenti al Codice etico nonché ai Regolamenti IT e Smart Working e BYOD aziendali.
- Diffusione degli stessi fra dipendenti e collaboratori.
- Informazione/formazione periodica di dipendenti e collaboratori.
- Individuazione dei soggetti deputati a trattare con la Pubblica Amministrazione e relative operazioni; scambio di comunicazioni formali che attestino la trasparenza e la correttezza delle stesse.
- Coerenza delle procure verso l'esterno con il sistema delle deleghe.
- Tracciabilità nei rapporti intercorrenti con funzionari delle Pubbliche Istituzioni o incaricati di pubblico servizio.
- Previsione di controlli gerarchici sui flussi finanziari, sulla documentazione aziendale, in particolare, sulle fatture (la pratica più diffusa per procurarsi la provvista per corrompere è l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti).

- Controllo incrociato tra funzioni sui consulenti esterni e gli agenti, anche con riferimento alla congruità dei compensi e delle provvigioni pagati rispetto a quelle praticate nell'area geografica di riferimento.
- Definizione di una modalità di autorizzazione delle disposizioni di pagamento relative alle retribuzioni; verifica circa la congruenza tra i bonifici effettuati al personale ed i cedolini; valutazione e verifica circa la congruità dei compensi riconosciuti agli Amministratori ed ai Dirigenti.
- Verifica documentata sulla coerenza delle attività di gestione dell'*Intellectual Property* e del portafoglio marchi rispetto alle disposizioni normative vigenti che comprenda, tra l'altro, il controllo documentato dei requisiti di brevettabilità *dell'Intellectual Property* o di registrazione dei marchi.
- Controlli incrociati (anche con il coinvolgimento di un consulente esterno) circa la completezza e la correttezza della documentazione da presentare per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici nazionali o comunitari, anche con riferimento ai requisiti economici e professionali dell'azienda.
- Firma congiunta nella predisposizione della documentazione da presentare.
- Verifiche incrociate di coerenza tra la funzione richiedente l'erogazione e la funzione designata a gestire le risorse per la realizzazione dell'iniziativa dichiarata.
- Tracciabilità dei rapporti intrattenuti con l'Ente finanziatore.
- Monitoraggio sull'avanzamento dell'iniziativa dichiarata.
- Separazione funzionale fra chi gestisce le attività realizzative e chi presenta la documentazione di avanzamento e il relativo *reporting* alla Pubblica Amministrazione.
- Nella fase esecutiva, contabilizzazione chiara e completa relativa all'impiego di contributi pubblici.
- Attività di controllo, nella fase esecutiva, per la verifica dell'appropriatezza nell'impiego dei contributi.
- Identificazione e valutazione preventiva di eventuali terzi coinvolti nel progetto finanziato. Regole chiare in materia di tracciabilità dei pagamenti.
- Sistema di controlli interno all'azienda che, ai fini del corretto e legittimo accesso ai Sistemi informativi della Pubblica amministrazione, preveda:

(i) adeguato riscontro delle password di abilitazione per l'accesso ai sistemi della Pubblica Amministrazione possedute, per ragioni di servizio, da determinati dipendenti appartenenti a specifiche aree aziendali;

(ii) la puntuale verifica osservanza, da parte dei dipendenti medesimi, di ulteriori misure di sicurezza adottate dalla Società;

(iii) il rispetto della normativa sulla *privacy*.

4.5 Documenti di riferimento

I documenti di riferimento che completano la parte speciale relativa ai «Reati connessi ai rapporti con la Pubblica Amministrazione» e che integrano il sistema di prevenzione alla commissione degli illeciti sono i seguenti:

- Procedura «Whistleblowing».
- Documentazione privacy rilevante divulgata o sottoscritta.
- Regolamenti aziendali per l'utilizzo degli strumenti informatici e per lo smart working e BYOD.
- Documento di valutazione dei rischi ex D.Lgs. n. 81/2008 e relativi allegati.

5. Reati informatici, di trattamento illecito dei dati e reati commessi con violazione delle prescrizioni in materia di cyber security (art. 24-*bis* D.Lgs. n. 231/2001)

5.1 Aree Funzionali e attività interessate

Per garantire un'efficace individuazione delle responsabilità delle funzioni aziendali coinvolte nell'eventuale commissione di reati presupposto, sarà valutata, caso per caso, la conformità dei processi messi in atto e l'adeguatezza delle responsabilità assegnate a ciascuna funzione. Tale analisi si basa sui protocolli adottati e sulle procedure implementate nel rispetto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, con l'obiettivo di assicurare la massima chiarezza nell'attribuzione dei compiti e l'effettiva attuazione delle misure di prevenzione previste.

Funzioni/ruoli aziendali interessati
Titolare del trattamento dei dati personali e tutti i soggetti nominati «autorizzati al trattamento dei dati personali» - «CEO» - «President Europe» - «President USA» - «CEO MEA» - Responsabile «TOP Clients» - «CTIO» - Responsabile «Research & Discovery» - Responsabile «Development» - Responsabile «Innovation» - «Chief of Product» - «Head of Products SoHo» - «Head of Operations Automation » - «Head of Products Medium Enterprises» - «Head of Products Large Enterprises»

Attività sensibili e attività strumentali
● Predisposizione e trasmissione di dati o documenti in via informatica a soggetti pubblici. ● Gestione e utilizzo di sistemi informatici e telematici che prevedono l'accesso, tramite internet, ad altri sistemi informatici protetti. ● Verifica e controllo sull'utilizzo di strumenti aziendali di comunicazione informatica o telematica e predisposizione delle misure di sicurezza dei dati. ● Trattamento dei dati personali. ● Gestione delle licenze di programmi software e banche dati. ● Accesso a sistemi informatici e gestione dei codici di accesso. ● Gestione dei profili utente e del processo di autenticazione. ● Gestione del processo di creazione, trattamento, archiviazione di documenti elettronici con valore probatorio. ● Gestione e protezione delle postazioni di lavoro. ● Gestione degli accessi da e verso l'esterno. ● Gestione e protezione delle reti. ● Gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione. ● Sicurezza fisica (include sicurezza cablaggi, dispositivi di rete, etc.).

5.2 Reati e condotte tipiche

Documenti informatici (art. 491-*bis* c.p.)

La legge punisce le falsità in atti che abbiano ad oggetto un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria.

Le falsità cui la norma si riferisce sono quelle previste dal Capo III del Codice penale, ossia:

- falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.);
- falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.);
- falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.);
- falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.);
- falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.);
- falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.);
- falsità materiale commessa dal privato (art. 482 c.p.);
- falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.);
- falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.);
- falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.);
- falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p.);
- altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 c.p.);
- uso di atto falso (art. 489 c.p.);
- soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.);
- falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito (art. 491 c.p.);
- copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.);
- falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio (art. 493 c.p.).

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.)

Il reato si configura quando un soggetto si introduce senza autorizzazione (abusivamente, cioè eludendo una qualsiasi forma, anche minima, di barriere ostative all'accesso) in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro

la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo. A titolo meramente esemplificativo, configurano la fattispecie di reato in argomento:

- violazione dei sistemi informatici dei concorrenti per acquisire a scopo di spionaggio industriale la documentazione relativa ai loro prodotti/progetti. Tale condotta assume particolare rilievo per gli enti la cui attività è basata su brevetti/disegni/attività di R&S;
- accesso abusivo a sistemi informatici di concorrenti allo scopo di acquisire informazioni concernenti la clientela utili per esempio per l'elaborazione di strategie di marketing (es. dati di consumo, aree geografiche di riferimento, banche dati, etc.);
- accesso abusivo a sistemi di enti pubblici per l'acquisizione di informazioni riservate (es. amministrazione giudiziaria o finanziaria);
- accesso abusivo a sistemi interbancari al fine di modificare le informazioni sul proprio conto registrate su tali sistemi;
- accesso abusivo a sistemi aziendali protetti da misure di sicurezza, per attivare servizi non richiesti dalla clientela;
- accesso abusivo ai sistemi che realizzano la fatturazione dei servizi ai clienti per alterare le informazioni e i programmi al fine di realizzare un profitto illecito;
- accesso abusivo ai sistemi che elaborano le buste paghe per alterare i dati relativi alle voci di cedolino al fine di ridurre illecitamente le erogazioni nei confronti degli stessi e realizzare così un interesse o un vantaggio per l'ente.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.)

Il reato si realizza nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, o di arrecare ad altri un danno, abusivamente, si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegni codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo. A titolo meramente esemplificativo, configurano la fattispecie di reato in argomento:

- detenzione e utilizzo di password di accesso a siti di enti concorrenti al fine di acquisire informazioni riservate;

- detenzione ed utilizzo di password di accesso alle caselle e-mail dei dipendenti, allo scopo di controllare le attività svolte nell'interesse dell'azienda, anche in violazione di leggi sulla privacy o dello statuto dei lavoratori;
- detenzione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici dell'amministrazione giudiziaria o finanziaria al fine di acquisire informazioni riservate su procedimenti penali/amministrativi che coinvolgano l'azienda.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* c.p.)

La condotta punita concerne l'attività di chiunque diffonda non solo il software, ma anche l'hardware e tutte quelle apparecchiature o dispositivi il cui funzionamento sia idoneo a danneggiare un sistema informatico, ovvero ad alterarne il funzionamento.

Integra il delitto di cui all'art. 615-*quinquies* c.p. non solo l'acquisizione di virus e *malware* in genere, ma anche la produzione e l'importazione, di *dongle*, *smart card*, *skimmer* etc., laddove, naturalmente, si prestino ad un utilizzo illecito, come quello di danneggiare o alterare un sistema informatico, ovvero i dati e programmi ivi contenuti. A titolo meramente esemplificativo, configurano la fattispecie di reato in argomento:

- danneggiamento di informazioni, dati e programmi aziendali di un concorrente causato mediante la diffusione di virus o altri programmi malevoli commessa da soggetti che utilizzano abusivamente la rete o i sistemi di posta elettronica aziendali;
- danneggiamento di informazioni, dati, programmi informatici aziendali o di sistemi informatici di terzi, anche concorrenti, commesso dal personale incaricato della loro gestione, nello svolgimento delle attività di manutenzione o aggiornamento di propria competenza;
- danneggiamento dei sistemi su cui i concorrenti conservano la documentazione relativa ai propri prodotti/progetti allo scopo di distruggere le informazioni e ottenere un vantaggio competitivo;
- danneggiamento delle infrastrutture tecnologiche dei concorrenti al fine di impedirne l'attività o danneggiarne l'immagine.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.)

Il reato si realizza nel caso in cui un soggetto, fraudolentemente, intercetti comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisca o le interrompa. Costituisce altresì reato la rilevazione, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, del contenuto delle comunicazioni intercettate.
A titolo meramente esemplificativo, configurano la fattispecie di reato in argomento:

- intercettazione fraudolenta di una comunicazione tra più parti al fine di veicolare informazioni false o comunque alterate, ad esempio per danneggiare l'immagine di un concorrente;
- intercettazione delle comunicazioni telematiche della clientela al fine di analizzarne le abitudini di consumo.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.)

Il reato si configura con l'istallazione di apparecchiature, fuori dei casi consentiti dalla legge, aventi lo scopo di intercettare, interrompere e impedire comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi. A titolo meramente esemplificativo, configura la fattispecie di reato in argomento:

- installazione di apparecchiature atte ad intercettare ed impedire comunicazioni informatiche commessi dal personale incaricato della gestione degli apparati e dei sistemi componenti l'infrastruttura di rete aziendale.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.)

Si realizza distruggendo, deteriorando o rendendo, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui.
Con riferimento alle possibili fattispecie di reato in argomento di veda quanto a commento dell'art. 615-*quinquies* c.p..

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.)

Il medesimo reato di cui al punto che precede, è previsto, con pene più pesanti, nel caso di sistemi informatici o telematici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità. A titolo meramente esemplificativo, configura la fattispecie di reato in argomento:

- danneggiamento, distruzione o manomissione di documenti informatici aventi efficacia probatoria, registrati presso enti pubblici (es. polizia, uffici giudiziari, ecc.), da parte di dipendenti di enti coinvolti a qualunque titolo in procedimenti o indagini giudiziarie.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.)

Si realizza nel caso in cui il soggetto, distrugga, danneggi, renda in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacoli gravemente il funzionamento attraverso il danneggiamento di informazioni e programmi ovvero attraverso l'introduzione o trasmissione di dati, informazioni o programmi.

Con riferimento alle possibili fattispecie di reato in argomento di veda quanto a commento dell'art. 615-*quinquies* c.p..

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.)

Se il fatto di cui all'articolo 635-*quater* è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento attraverso il danneggiamento di informazioni e programmi, ovvero attraverso l'introduzione o trasmissione di dati, informazioni o programmi.

Con riferimento alle possibili fattispecie di reato in argomento di veda quanto a commento dell'art. 615-*ter* c.p..

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.)

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

***Cyber security* (art. 1, co. 11, D.L. n. 105/2019)**

Il D.Lgs. n. 105/2019 ha istituito il c.d. «perimetro di sicurezza nazionale cibernetica», al fine di assicurare *«la sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale per lo Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero* utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale» (art. 1 D.L. n. 105/2019).

La legge punisce chiunque ostacoli o condizioni l'espletamento dei seguenti procedimenti:

- obbligo - per i soli soggetti pubblici o privati che rientrano nel perimetro di sicurezza - di stilare e aggiornare, con frequenza almeno annuale, un elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici impiegati [art. 1, co. 2, lett. b), D.L. n. 105/2019];
- obbligo - per i soli soggetti pubblici o privati che rientrano nel perimetro di sicurezza - di comunicare preventivamente al Centro di valutazione e certificazione nazionale (i.e. CVCN, istituito presso il Ministero per lo sviluppo economico) nel caso di affidamento a terzi di forniture di beni, sistemi e servizi ICT che saranno poi impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e nell'ambito dei servizi informatici rilevanti ai fini del Decreto [art. 1, co. 6, lett. a), D.L. n. 105/2019];
- obblighi conseguenti ai i poteri di ispezione e di verifica della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dello sviluppo economico (rispettivamente, per gli enti pubblici e privati), in relazione a quanto previsto dal comma 2, lett. b), dal comma 3 (che regola la gestione degli «incidenti» che hanno impatto su reti, sistemi informativi e informatici rilevanti e l'individuazione dei livelli di sicurezza da adottare nella gestione degli ICT) e dal comma 6, lett. a).

Non si ritiene applicabile la fattispecie di reato in argomento, in quanto specificatamente prevista per i soggetti pubblici o privati che rientrano nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, così come previsto dalla legge.

5.3 Condotte non rilevanti

Si è ritenuto di non considerare rilevanti le fattispecie di reato che verranno qui di seguito elencate. Si ritiene, infatti, che dette fattispecie siano difficilmente commissibili nell'interesse o a vantaggio della Società, o in ragione delle caratteristiche e dell'attività istituzionale della stessa: per tale ragione si ritengono sufficienti, ai fini preventivi, i protocolli e le misure di prevenzione contenute in questo Modello e nel Codice etico.

a Art. 476 c.p.: falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici;
b art. 477 c.p.: falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative;
c art. 478 c.p.: falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti o privati;
d art. 479 c.p.: falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici;
e art. 480 c.p.: falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative;
f art. 481 c.p: falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità;
g art. 487 c.p.: falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico;
h art. 491 c.p.: falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito;
i art. 493 c.p.: falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio;
j art. 617-quater c.p.: intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;
k art. 640-*quinquies* c.p.: frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.

5.4 Misure di prevenzione

Le tipologie di reato informatico si riferiscono a una molteplicità di condotte criminose in cui un sistema informatico risulta, in alcuni casi, obiettivo stesso della condotta e, in altri, lo strumento attraverso cui l'autore intende realizzare altra fattispecie penalmente rilevante.

La sicurezza delle infrastrutture informatiche, dei sistemi e dei dati rappresenta un *asset* strategico nella programmazione aziendale.

La sicurezza informatica è pertanto una priorità per WEBIDOO, che cerca di tutelare attraverso il combinato disposto del D.Lgs. n. 231/2001 e la normativa sulla privacy.

- Adozione del Modello di Organizzazione, gestione e controllo.
- Adeguamento dei comportamenti al Codice etico nonché ai Regolamenti IT e Smart Working e BYOD aziendali.
- Diffusione degli stessi fra dipendenti e collaboratori.
- Informazione/formazione di dipendenti e collaboratori.
- Adeguamento dei comportamenti alle direttive interne in materia di privacy e di sicurezza del dato.
- Profilazione degli accessi al patrimonio informativo aziendale, che prevedano, ad esempio, la concessione dei diritti di accesso ad un soggetto soltanto a seguito della verifica dell'esistenza di effettive esigenze derivanti dalle mansioni aziendali che competono al ruolo ricoperto dal soggetto.
- Adozione di procedure di validazione delle credenziali di sufficiente complessità e previsione di modifiche periodiche.
- Procedure che prevedano la rimozione dei diritti di accesso al termine del rapporto di lavoro.
- Aggiornamento regolare dei sistemi informativi in uso.
- Tracciabilità degli accessi e delle attività critiche svolte tramite i sistemi informatici aziendali.
- Definizione e attuazione di un processo di autorizzazione della direzione per le strutture di elaborazione delle informazioni.
- Inclusione negli accordi con terze parti e nei contratti di lavoro di clausole di non divulgazione delle informazioni.
- Definizione di regole per un utilizzo accettabile delle informazioni e dei beni associati alle strutture di elaborazione delle informazioni.
- Elaborazione di procedure per l'etichettatura ed il trattamento delle informazioni in base allo schema di classificazione adottato dall'organizzazione.
- Utilizzazione di misure di protezione dell'accesso alle aree dove hanno sede informazioni e strumenti di gestione delle stesse.

- Allestimento di misure di sicurezza per apparecchiature fuori sede, che prendano in considerazione i rischi derivanti dall'operare al di fuori del perimetro dell'organizzazione.
- Definizione e regolamentazione delle attività di gestione e manutenzione dei sistemi da parte di personale all'uopo incaricato.
- Previsione di controlli periodici su:
  - ✓ rete aziendale e informazioni che vi transitano;
  - ✓ instradamento (routing) della rete, al fine di assicurare che non vengano violate le politiche di sicurezza;
  - ✓ installazione di software sui sistemi operativi,

  da parte della funzione competente, con il supporto, laddove necessario, di consulenti esterni.
- Predisposizione di procedure per rilevare e indirizzare tempestivamente le vulnerabilità tecniche dei sistemi.
- Formalizzazione di regole al fine di garantire un utilizzo corretto delle informazioni e dei beni associati alle strutture di elaborazione delle informazioni.
- Previsione di ambienti dedicati per quei sistemi che sono considerati "sensibili" sia per il tipo di dati contenuti sia per il valore di business.
- Tenuta di un «registro dei macchinari» sul quale risultano inventariati i PC e i device di proprietà dell'azienda, con indicazione del codice di ogni macchina, l'elenco dei programmi installati su ciascuna di esse, e la data di scadenza delle licenze.
- Identificazione di un soggetto responsabile della tenuta del «registro dei macchinari», e del suo aggiornamento.
- Controlli da parte dell'Organismo di Vigilanza sulle attività sensibili e strumentali, nonché sulla tenuta del «registro dei macchinari» e del suo aggiornamento.
- Controlli a campione, da parte dell'Organismo di Vigilanza, della corrispondenza dei programmi in abbinamento a ciascuna macchina, e sulla validità delle licenze.

5.5 Documenti di riferimento

I documenti di riferimento che completano la parte speciale relativa ai «reati informatici, di trattamento illecito dei dati e reati commessi con violazione delle prescrizioni in materia di

cyber security» e che integrano il sistema di prevenzione alla commissione degli illeciti sono i seguenti:

- Documentazione privacy rilevante divulgata o sottoscritta.
- Procedura «Whistleblowing».
- Regolamenti aziendali per l'utilizzo degli strumenti informatici e per lo smart working e BYOD.

6. Reati di criminalità organizzata, di intralcio alla giustizia e reati transnazionali (art. 24-*ter* e art. 25-*decies* D.Lgs. n. 231/2001)

6.1 Aree Funzionali e attività interessate

Per garantire un'efficace individuazione delle responsabilità delle funzioni aziendali coinvolte nell'eventuale commissione di reati presupposto, sarà valutata, caso per caso, la conformità dei processi messi in atto e l'adeguatezza delle responsabilità assegnate a ciascuna funzione. Tale analisi si basa sui protocolli adottati e sulle procedure implementate nel rispetto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, con l'obiettivo di assicurare la massima chiarezza nell'attribuzione dei compiti e l'effettiva attuazione delle misure di prevenzione previste.

Funzioni/ruoli aziendali interessati

Tutti i soggetti nominati «autorizzati al trattamento dei dati personali» - «CEO» - «President Europe» - «President USA» - «CEO MEA» - Responsabile «TOP Clients» - «CFO Italy» - «General Counsel» - «HR Manager» - «CTIO» - «Head of Global Marketing and IR » - «Chief of Product» - «Head of Products SoHo» - «Head of Operations Automation » - «Head of Products Large Enterprises» - «VP of Operations » - «Head of Global Marketing» - «Retail Operations Manager » - «Head of People and Culture» - «Head of Growth and Revenue»

Attività sensibili e attività strumentali
● Rapporti con persone coinvolte quali persone offese, teste o persone informate dei fatti in un procedimento penale. ● Gestione dei rapporti con interlocutori terzi - sia pubblici che privati - nello svolgimento delle proprie attività lavorative per conto e/o nell'interesse della Società. ● Approvvigionamento di beni e servizi. ● Rapporti di natura associativa con parti terze. ● Vendita, promozione e marketing. ● Gestione del personale, collaboratori e rapporti con gli agenti. ● Gestione dei rapporti con i fornitori e i business partner. ● Rapporti con la Pubblica Amministrazione. ● Operazioni sul capitale sociale, operazioni di finanza straordinaria, strategy. ● Pianificazione finanziaria, gestione e monitoraggio dei flussi finanziari. ● Gestione dei rapporti infragruppo. ● Tenuta della contabilità in senso lato finalizzata, in particolare, alla redazione del bilancio, delle relazioni o altre comunicazioni sociali. ● Gestione degli adempimenti fiscali e rapporti con i soggetti incaricati. ● Gestione dei rapporti con gli organi societari. ● Gestione dei procedimenti giudiziari e dei contenziosi. ● Gestione delle ispezioni/verifiche/accertamenti. ● Attività svolte mediante sistemi informatici o telematici. ● Gestione della sicurezza sul lavoro. ● Gestione degli adempimenti in materia ambientale.

6.2 Reati e condotte tipiche

Associazione per delinquere (art. 416, co. 6, c.p.)

La condotta sanzionata dall'art. 416 c.p. è costituita dalla formazione e dalla permanenza di un vincolo associativo continuativo con fine criminoso tra tre o più persone, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti, con la predisposizione di mezzi necessari per

la realizzazione del programma criminoso e con la permanente consapevolezza di ciascun associato di far parte di un sodalizio e di essere disponibile a operare per l'attuazione del programma delinquenziale.
In sintesi, dunque, il reato associativo si caratterizza per tre elementi fondamentali, costituiti da:

- un vincolo associativo tendenzialmente permanente, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati;
- l'indeterminatezza del programma criminoso;
- l'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira.

Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-*bis* c.p.)

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.)

La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-*bis* si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-*bis* in cambio della erogazione di denaro.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR n. 309/1990)

Il reato si configura in capo ai soggetti che hanno preso parte a un’associazione che ha come scopo ultimo il traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)

Il legislatore punisce la condotta di colui che sequestra una persona per poter conseguire, per sé stesso o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo [art. 407, co. 2, lett a), n.5 c.p.p.]

Chiunque produca, introduca nello Stato, detenga, venda armi da guerra, armi clandestine nonché più comuni armi da sparo.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (Art. 377-*bis* c.p.)

Chiunque con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altre utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

Quanto alle modalità tipiche della realizzazione della condotta, l'induzione rilevante ai fini della consumazione del reato si realizza mediante l'azione con la quale un soggetto esplica un'influenza sulla psiche di un altro soggetto, determinandolo a tenere un certo comportamento, esplicata attraverso i mezzi tassativamente indicati dalla norma, ovvero minaccia, violenza o promessa di denaro o altre utilità.

Reati transnazionali (Artt. 3 e 10 L. n. 146/2006)

La legge punisce i reati transnazionali di associazione per delinquere (art. 416 c.p.); associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.); associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* DPR n. 43/1973); associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR n. 309/1990); riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.); impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.); immigrazioni clandestine (art. 12 D.Lgs. n. 286/1998); induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.); favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Per potersi definire transnazionale il reato deve essere stato commesso da un gruppo criminale organizzato e deve altresì ricorrere una delle seguenti circostanze:

- che il reato sia commesso in più di uno Stato;
- che il reato sia commesso in uno Stato, ma una parte della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- che il reato sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato in attività criminali in più di uno Stato;
- che il reato sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

6.3 Condotte non rilevanti

Si è ritenuto di non considerare rilevanti le fattispecie di reato che verranno qui di seguito elencate. Si ritiene, infatti, che dette fattispecie siano difficilmente commissibili nell'interesse o a vantaggio della Società, o in ragione delle caratteristiche e dell'attività istituzionale della stessa: per tale ragione si ritengono sufficienti, ai fini preventivi, i protocolli e le misure di prevenzione contenute in questo Modello e nel Codice etico.

a. Art. 416-*ter* c.p.: scambio elettorale politico-mafioso;
b. art. 74 DPR n. 309/1990: associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;
c. art. 630 c.p.: sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
d. art. 407 c.p.p.: delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo;
e. art. 12 D.Lgs. n. 286/1998, per espresso richiamo della L. n. 146/2006: disposizioni contro le immigrazioni clandestine;
f. art. 291-*quater* DPR n. 43/1973: associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

6.4 Misure di prevenzione

- Adozione del Modello di Organizzazione, gestione e controllo.

- Adeguamento dei comportamenti al Codice etico nonché ai Regolamenti IT e Smart Working e BYOD aziendali.
- Diffusione degli stessi fra dipendenti e collaboratori.
- Informazione/formazione di dipendenti e collaboratori.
- Verifica della affidabilità e serietà di fornitori, consulenti, agenti e business partner, anche retisti (onorabilità e professionalità).
- Nei rapporti con soggetti terzi, acquisizione di elementi informativi significativi riguardanti, ad esempio, la sussistenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività, l'assenza di mutamenti repentini e reiterati nella compagine sociale (se persone giuridiche), l'assenza di mutamenti significativi nelle dimensioni dell'attività o del patrimonio o la loro legittima giustificazione.
- Ai fini di una corretta selezione dei business partner: i) introdurre meccanismi di qualificazione etica delle imprese, previsti dalla legge o da sistemi di autoregolamentazione, quali ad esempio: il possesso del rating di legalità; l'iscrizione nelle white list prefettizie o nell'elenco delle imprese aderenti al Protocollo di legalità tra Confindustria e il Ministero dell'Interno; ii) impegnare il partner a produrre una dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto delle norme contributive, fiscali, previdenziali e assicurative a favore dei propri dipendenti e collaboratori, degli obblighi di tracciabilità finanziaria, nonché l'assenza di provvedimenti a carico dell'ente o dei suoi apicali per reati della specie di quelli previsti dal decreto 231, con particolare riferimento a quelli di cui all'art. 24-ter.
- Nei contratti: i) clausola risolutiva espressa per il caso in cui la controparte, destinataria di una certificazione antimafia regolare, risulti destinataria di una sopraggiunta comunicazione ovvero informazione antimafia interdittiva, nonché per l'ipotesi di mancato rispetto delle norme richiamate al punto i) precedente e dell'obbligo di denunciare i reati subiti direttamente o dai propri collaboratori; ii) limitazione al tempo strettamente necessario del termine entro cui il destinatario di una sopraggiunta informazione antimafia interdittiva viene in concreto estromesso dal contratto.
- Adozione da parte delle società del Gruppo (anche estere) di procedure o sistemi di controllo interno compatibili con quelli previsti dal modello organizzativo ex decreto 231.

- Determinazione dei criteri di selezione, stipulazione ed esecuzione di accordi/joint-ventures con altre imprese per la realizzazione di investimenti e previsione di meccanismi per assicurarne trasparenza e tracciabilità.
- Controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari.
- Gestione delle anomalie nella funzione finanziaria, anche attraverso flussi di segnalazione verso i soggetti individuati come Responsabili e all'Organismo di Vigilanza.
- Trasparenza, tracciabilità e coerenza delle procedure di assunzione.
- Scelta del personale con professionalità specifica rispetto all'incarico o alla mansione.
- Previsione di una segregazione delle funzioni nelle aree a rischio.
- Individuare una funzione aziendale che, coadiuvata dall'Organismo di Vigilanza, sia destinataria dell'informazione circa il coinvolgimento diretto/indiretto di un soggetto interno/esterno in un procedimento giudiziario.
- Verifiche periodiche da parte dell'Organismo di Vigilanza.

6.5 Documenti di riferimento

I documenti di riferimento che completano la parte speciale relativa ai «Reati di criminalità organizzata, di intralcio alla giustizia e reati transnazionali» e che integrano il sistema di prevenzione alla commissione degli illeciti sono i seguenti:

- Procedura «Whistleblowing».
- Documentazione privacy rilevante divulgata o sottoscritta.
- Regolamenti aziendali per l'utilizzo di strumenti informatici e per lo smart working e BYOD.

7. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, reati contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis* e art. 25-*bis1* D.Lgs. n. 231/2001)

7.1 Aree Funzionali e attività interessate

Per garantire un'efficace individuazione delle responsabilità delle funzioni aziendali coinvolte nell'eventuale commissione di reati presupposto, sarà valutata, caso per caso, la conformità dei processi messi in atto e l'adeguatezza delle responsabilità assegnate a ciascuna funzione. Tale analisi si basa sui protocolli adottati e sulle procedure implementate nel rispetto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, con l'obiettivo di assicurare la massima chiarezza nell'attribuzione dei compiti e l'effettiva attuazione delle misure di prevenzione previste.

Funzioni/ruoli aziendali interessati
«CEO» - «President Europe» - «President USA» - «CEO MEA» - Responsabile «TOP Clients» - «CFO Italy» - «Head of Administration Control» - «Treasury Manager» - «Head of Management Control» - «Business Advisor» - «Chief of Product» - «Head of Products SoHo» - «Head of Operations Automation » - «Head of Products Large Enterprises» - «VP of Operations »

Attività sensibili e attività strumentali
● Acquisizione anche in «associazione» con altre imprese (accordi di rete, ATI, joint venture, ...), di soluzioni tutelate da proprietà intellettuale/industriale. ● Gestione dei rapporti con clienti e fornitori in generale. ● Utilizzo di testi, musiche e immagini nei siti web. ● Gestione programmi informatici in uso presso l'azienda. ● Vendita, promozione e marketing. ● Gestione e monitoraggio dei flussi finanziari. ● Selezione e gestione dei rapporti con gli agenti. ● Realizzazione siti web, campagne pubblicitarie, gestione social media.

7.2 Reati e condotte tipiche

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)

Il c.d. «falso nummario» mira a tutelare sia la legalità della circolazione monetaria e la fiducia riposta nella circolazione della moneta, sia l'interesse patrimoniale dell'istituto di emissione e quello dei privati che possono essere danneggiati dall'uso della moneta falsificata.

Le condotte punite sono:

- la contraffazione, cioè la creazione di monete che sembrano genuine mediante imitazione o alterazione-trasformazione;
- l'alterazione, cioè la modificazione delle caratteristiche della moneta, tramite, ad esempio, martellatura, sbalzo, cesellatura, ecc.;
- l'introduzione nel territorio dello Stato;
- l'acquisto;
- la ricezione;
- la detenzione;
- la spendita;
- la messa in circolazione;
- la produzione, da parte di soggetti autorizzati, di quantitativi in eccesso rispetto alle prescrizioni.

Alterazione di monete (art. 454 c.p.)

La legge punisce chiunque alteri monete. In particolare, le ipotesi delittuose previste dall'art. 454 c.p. sono due:

- il caso di colui che altera le monete della qualità indicata nell'art. 453 scemandone il valore con qualsiasi mezzo, ad esempio trapanandole, con sostituzione di metallo di qualità inferiore, o raschiandole;
- il caso di colui che rispetto alle monete così alterate commette uno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 dell'art. 453 (ad esempio, la messa in circolazione).

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)

Ai fini dell'affermazione della responsabilità del delitto in argomento, deve sussistere sia il dolo generico, consistente nella volontà cosciente di compiere il fatto, e nella consapevolezza della falsità delle monete al momento della loro ricezione, sia il dolo specifico, consistente nel fine di mettere in circolazione delle monete. Il reato di detenzione di denaro falso è configurabile solo se vi sia l'intenzione del soggetto agente di mettere in circolazione le banconote contraffatte ricevute in malafede.

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

Le monete false messe in circolazione devono essere state ricevute in buona fede, cioè senza che l'agente conoscesse la falsificazione all'atto del ricevimento.
La differenza tra il reato previsto dall'art. 455 («spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate») e quello previsto dall'art. 457 in argomento consiste nel fatto che nel primo la coscienza della falsità deve sussistere all'atto della ricezione, nella seconda la coscienza della falsità è posteriore alla ricezione della moneta.
Se, però, l'agente viene a conoscenza della falsificazione dopo aver messo in circolazione le monete, viene meno ogni punibilità.
In caso di mala fede, invece, saranno applicabili, secondo i casi, gli artt. 453, 454, 455 c.p..

Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
La legge tutela i valori di bollo e punisce la loro contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, acquisto, detenzione e messa in circolazione. Si configura il reato in argomento solo con la messa in circolazione degli stessi e non con l'uso che corrisponde alla naturale destinazione dei valori, che integra il diverso reato di cui all'art. 464 c.p..

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
Il reato si configura compiendo operazioni di contraffazione su carta filigranata per poter produrre carte di credito e/o valori di bollo. La figura delittuosa punisce una condotta meramente preparatoria, giudicata dal legislatore penalmente rilevante in relazione alla sua estrinseca pericolosità e, quindi, prescindendo da qualsiasi indagine concreta sulla idoneità funzionale al conseguimento della contraffazione delle monete e dei valori a queste assimilate.

Fabbricazione detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
L'art. 461 c.p., prevedendo un reato di pericolo, punisce il solo fatto della fabbricazione, dell'acquisto e della detenzione di ogni mezzo oggettivamente idoneo a compiere anche solo una parte del processo esecutivo della contraffazione di monete, … indipendentemente dall'uso.

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. art. 464 c.p.)

La condotta illecita consiste nel far uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

Farne uso significa adoperarli per trarne un vantaggio o un profitto, purché tale uso si esplichi in conformità alla normale destinazione del valore di bollo, come ad esempio, nel caso di compilazione di un atto su un foglio di carta da bollo contraffatto o l'apposizione di una marca da bollo alterata.

La pena è ridotta se i valori di bollo contraffatti o alterati sono stati ricevuti in buona fede.

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati. La norma sanziona anche la contraffazione e l'alterazione di brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, nonché i soggetti i quali, senza essere concorsi nella contraffazione o alterazione, fanno uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473 c.p., chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati. Al fine della configurabilità del reato è sufficiente il dolo generico, ovvero la coscienza e volontà di detenere le cose contraffatte destinate alla vendita e, quindi, la consapevolezza della contraffazione del marchio altrui, essendo indifferente lo scopo del reo. Il delitto in esame si perfeziona attraverso il compimento anche di un isolato atto di vendita o di messa in vendita di un prodotto contraddistinto da marchi o da segni distintivi mendaci. Integra altresì il reato in argomento l'introduzione di prodotti con segni falsi nelle acque territoriali dello Stato, anche se non risulti superata la barriera doganale.

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

Il delitto punisce, su querela della persona offesa e salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi adopera violenza sulle cose o mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di una industria o di un commercio. Ad esempio, parcheggiare ripetutamente mezzi pesanti in vicinanza delle vetrine e della porta di accesso di un esercizio commerciale.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* c.p.)

Il reato punisce chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia. La norma prevede una aggravante nel caso in cui gli atti di concorrenza riguardino una attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici. Integra il comportamento violento di cui all'articolo in argomento qualunque comportamento violento o minatorio (anche mera evocazione del patrocinio di gruppi organizzati noti per la consumazione reiterata di reati contro la persona) posto in essere nell'esercizio di attività imprenditoriale al fine di acquisire una posizione dominante non correlata con la reale capacità operativa dell'impresa, tra cui anche gli atti impeditivi alla altrui libera concorrenza.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Il reato punisce chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale. In tal caso, il deposito dei segni costituisce circostanza aggravante.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita. Ad esempio, trasferimento all'acquirente di prodotti di qualità inferiore rispetto a quella dichiarata, o pubblicizzata (merce prodotta in Italia).

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

La condotta punita è costituita dalla vendita, o dalla messa altrimenti in commercio, di sostanze alimentari non genuine come genuine.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Il legislatore punisce la condotta di chi mette in vendita, o altrimenti in circolazione, opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-*ter* c.p.)

La condotta violazione del titolo di privativa è integrato anche con l'imitazione dei prodotti protetti dalla privativa, anche utilizzando segni distintivi autentici (ad esempio, messa in vendita di un prodotto avente le stesse caratteristiche stilistiche di Gucci, sul quale viene apposto il marchio Gucci). Il reato di messa in circolazione di beni prodotti in violazione di un titolo di proprietà industriale, ha natura di reato di pericolo, per la cui sussistenza è sufficiente l'astratta confondibilità del prodotto imitato, a prescindere dalla concreta induzione in errore dei consumatori circa la provenienza del prodotto.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.)

Viene punita la contraffazione o comunque l'alterazione delle indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari.

7.3 Condotte non rilevanti

Si è ritenuto di non considerare rilevanti le fattispecie di reato che verranno qui di seguito elencate. Si ritiene, infatti, che dette fattispecie siano difficilmente commissibili nell'interesse o a vantaggio della Società, o in ragione delle caratteristiche e dell'attività istituzionale della stessa: per tale ragione si ritengono sufficienti, ai fini preventivi, i protocolli e le misure di prevenzione contenute in questo Modello e nel Codice etico.

a. Art. 453 c.p.: falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate;

b. Art. 454 c.p.: alterazione di monete;
c. Art. 455 c.p.: spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate;
d. Art. 457 c.p.: spendita di monete falsificate ricevute in buona fede;
e. Art. 459 c.p.: falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati;
f. Art. 460 c.p.: contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo;
g. Art. 461 c.p.: fabbricazione detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata;
h. Art. 464 c.p.: uso di valori di bollo contraffatti o alterati;
i. art. 516 c.p.: vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine;
j. art. 517-*quater* c.p.: contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari.

7.4 Misure di prevenzione

- Adozione del Modello di Organizzazione, gestione e controllo.
- Adeguamento dei comportamenti al Codice etico.
- Diffusione degli stessi fra dipendenti e collaboratori.
- Informazione/formazione di dipendenti e collaboratori.
- Definizione di modalità di qualificazione, valutazione e classificazione di fornitori, business advisors e business partner che tenga conto anche dell'eventuale adozione del MOGC 231 e di un Codice etico.
- Previsione di specifici controlli sulla gestione dei flussi finanziari, come l'abbinamento delle firme, le riconciliazioni frequenti, la supervisione, la separazione di compiti con contrapposizione delle funzioni.
- Verifica della coerenza delle attività di gestione dell'*Intellectual Property* e del portafoglio marchi rispetto alla vigente normativa in materia.
- Definizione delle attività, ruoli e responsabilità in relazione allo sviluppo, gestione, protezione e valorizzazione dell'*Intellectual Property* e del portafoglio marchi.
- Verifica della sussistenza dei requisiti di brevettabilità dell'*Intellectual Property* o di registrazione dei marchi.

- In caso di acquisto di soluzioni tutelate da proprietà intellettuale/industriale (anche in associazione con altri partner) inserimento di clausole contrattuali contenenti l'attestazione/l'impegno della controparte (i) di essere il legittimo titolare dei diritti di sfruttamento economico sui marchi, brevetti, segni distintivi, disegni, modelli od opere tutelate dal diritto d'autore oggetto di cessione ovvero di aver ottenuto dai legittimi titolari l'autorizzazione alla loro concessione in uso a terzi; (ii) a manlevare e tenere indenne la Società da qualsivoglia danno o pregiudizio dovesse derivarle per effetto della non veridicità, inesattezza o incompletezza di tale dichiarazione.
- Controllo dei flussi finanziari e della documentazione aziendale, con segregazione delle funzioni nell'area dei pagamenti.
- Controllo dell'operato dei consulenti esterni (corrispondenza della prestazione rispetto ai contenuti del contratto, …).

7.5 Documenti di riferimento

I documenti di riferimento che completano la parte speciale relativa ai reati di «Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, reati contro l'industria e il commercio» e che integrano il sistema di prevenzione alla commissione degli illeciti sono i seguenti:

- Procedura «Whistleblowing».

8. Reati societari (art. 25-*ter* D.Lgs. n. 231/2001)

8.1. Aree Funzionali e attività interessate

Per garantire un'efficace individuazione delle responsabilità delle funzioni aziendali coinvolte nell'eventuale commissione di reati presupposto, sarà valutata, caso per caso, la conformità dei processi messi in atto e l'adeguatezza delle responsabilità assegnate a ciascuna funzione. Tale analisi si basa sui protocolli adottati e sulle procedure implementate nel rispetto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, con l'obiettivo di assicurare la massima chiarezza nell'attribuzione dei compiti e l'effettiva attuazione delle misure di prevenzione previste.

Funzioni/ruoli aziendali interessati
«CEO» - «President Europe» - «President USA» - «CEO MEA» - Responsabile «TOP Clients» - «CFO Italy» - «General Counsel» - «HR Manager» - «CTIO» - «Head of Global Marketing and IR » - Responsabile «Strategy» - «Head of Administration Control» - «Treasury Manager» - «Head of Management Control» - «Business Advisor» - «Credit Collection Manager» - Responsabile «Research & Discovery» - Responsabile «Development» - Responsabile «Innovation» - «Chief of Product» - «Head of Products SoHo» - «Head of Operations Automation » - «Head of Products Medium Enterprises» - «Head of Products Large Enterprises» - «VP of Operations » - «Head of Content» - «Head of Media Factory» - «Head of Global Marketing» - «Head of Partners» - «Retail Operations Manager » - «Marketing Coordinator» - «Partner Manager» - «Head of People and Culture» - «Head of Growth and Revenue»

Attività sensibili e attività strumentali

- Redazione del bilancio, delle relazioni o delle comunicazioni sociali previste dalla legge, e, più in generale, di qualunque documento giuridicamente rilevante, nel quale si evidenzino elementi economici, patrimoniali e finanziari dell'impresa.
- Contabilizzazione e archiviazione.
- Pianificazione finanziaria, gestione e monitoraggio dei flussi finanziari.
- Rapporti con gli organi societari, comprese la richiesta di informazioni, l'esibizione o l'invio di documenti.
- Gestione dei rapporti infragruppo.
- Gestione dei rapporti con i business advisors.
- Rapporti con l'assemblea, predisposizione di apposita documentazione ai fini delle deliberazioni dell'assemblea.
- Comunicazioni nei confronti dei soci e dei creditori in genere.
- Gestione degli adempimenti e delle comunicazioni con le Autorità pubbliche di vigilanza.
- Operazioni sul capitale sociale, operazioni di finanzia straordinaria.
- Gestione dei rapporti con i business partner.
- Rapporti con amministratori, liquidatori o loro sottoposti di società target per acquisizioni. Ad esempio, corresponsione di denaro o altra utilità (regalo di non modico valore) da un soggetto aziendale al liquidatore di una società per favorire l'acquisto a valore inferiore al prezzo di mercato di un bene della stessa.
- Rapporti con amministratori, liquidatori o loro sottoposti di società fornitrici.
- Rapporti con amministratori, liquidatori o loro sottoposti di società concorrenti. Ad esempio, corresponsione di denaro o altra utilità (regalo di non modico valore) da un soggetto aziendale all'Amministratore Delegato di una società concorrente affinché questi ignori una opportunità d'affari nella quale la Società ha un interesse.
- Rapporti con amministratori, liquidatori o loro sottoposti di società creditrici o debitrici.
- Negoziazione, stipula e gestione di contratti con società, consorzi, fondazioni, associazioni, altri enti privati, anche privi di personalità giuridica, che svolgono attività professionale e di impresa, dal cui mancato svolgimento dell'attività possa derivare un vantaggio per la Società, o per le quali la stessa possa avere un interesse (ad esempio, certificatori).
- Negoziazione, stipula e gestione dei contratti attivi con agenti.
- Approvvigionamento di beni e servizi.
- Gestione degli aspetti tributari e rapporti con i consulenti incaricati.
- Gestione di omaggi e regalie.
- Rapporti con istituti di credito.

8.2. Reati e condotte tipiche

Le condotte rilevanti possono essere poste in essere anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici avanzati o sistemi di intelligenza artificiale, qualora tali strumenti siano impiegati in modo da incidere sui processi decisionali, informativi o comunicativi rilevanti ai fini della presente Parte Speciale.

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Tale delitto sanziona gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Fatti di lieve entità (art. 2621-*bis* c.c.)

Il reato sanziona con una pena ridotta le false comunicazioni sociali, nel caso in cui i fatti di cui all'articolo che precede: (i) siano di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta; (ii) riguardino società che non superino i limiti sull'assoggettabilità al concordato preventivo o al fallimento di cui al RD 267/1942.

False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Falso in prospetto (art. 173-*bis* D.Lgs. 24.2.1998 n. 58)

La legge punisce chiunque espone informazioni false od occulta dati e notizie nei prospetti informativi al fine di far conseguire alla società un beneficio.

Il reato di «Falso in prospetto» era originariamente previsto dall'art. 2623 c.c., abrogato dall'art. 34 della Legge n. 262/2005 («Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina

dei mercati finanziari»), che lo ha riprodotto, con alcune modificazioni, nell'art. 173-*bis* del TUF. La migrazione di questa fattispecie delittuosa dalla disciplina codicistica a quella del TUF ha comportato diversi problemi di coordinamento tra la norma abrogata e la nuova formulazione, anche in relazione alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001, dato che l'art. 25-*ter*, co. 1, lett. d) mantiene in vigore un rinvio ad una norma oramai abrogata e una distinzione tra contravvenzione e delitto oggi inesistente. A causa del mancato coordinamento tra la legge abrogativa e il Decreto, è controversa l'applicabilità della responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. n. 231/2001 con riferimento a tale fattispecie delittuosa; si ritiene pertanto buona norma che la società adotti in ogni caso precauzioni in merito.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Si realizza quando, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, si impedisca o si ostacoli lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Il reato si consuma quando, al di fuori dei casi legittimi di riduzione del capitale sociale, si restituiscano, anche in forma dissimulata, i conferimenti ai soci o si liberino i medesimi dall'obbligo di eseguirli.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Il reato punisce gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Tale condotta deve essere volontariamente e coscientemente posta in essere esclusivamente dagli amministratori, o da persona da questi incaricata, e può essere sanzionata soltanto se realizzata nell'interesse della società. La condotta si perfeziona in tutte le circostanze in cui gli amministratori acquistino o sottoscrivano, fuori dai casi stabiliti,

le azioni o le quote della società (o emesse dalla società controllante), cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.)

La legge punisce gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando così un danno ai creditori.

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-*bis* c.c.)

La legge punisce la condotta dell'amministratore che viola le prescrizioni poste a tutela degli interessi degli amministratori dall'art. 2391 c.c., ai sensi del quale l'amministratore è obbligato a dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Non si ritiene applicabile la fattispecie di reato in argomento, in quanto specificatamente prevista per le società quotate.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Il reato, si consuma all'atto della formazione fittizia o dell'aumento fittizio del capitale della società, realizzati mediante attribuzione di azioni o di quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione di questa.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

La legge punisce il pagamento preferenziale fatto dai liquidatori ai soci in danno dei creditori.

Corruzione tra privati (art. 2635, co. 3, c.c.)

Il reato sanziona chiunque, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuta agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci o ai liquidatori ovvero a chi esercita funzioni direttive diverse ovvero è sottoposto alla loro direzione o vigilanza, per compiere o

per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o di fedeltà, cagionando nocumento alla società. Il nocumento per la società, da cui dipende la sussistenza del reato, consiste nella lesione di qualsiasi interesse della medesima, suscettibile di valutazione economica e non si risolve pertanto nella causazione di un immediato danno patrimoniale.

La previsione normativa sanziona la società cui appartiene il soggetto corruttore; la società alla quale appartiene il soggetto corrotto subisce, invece, il danno conseguente alla violazione dei doveri d'ufficio o di fedeltà.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis*, co. 3, c.c.)

Il reato sanziona: (i) chiunque, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuta agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci o ai liquidatori ovvero a chi esercita funzioni direttive diverse ovvero è sottoposto alla loro direzione o vigilanza, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata; (ii) nonché gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci, i liquidatori e coloro che svolgono attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

La legge punisce chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare per sé o per altri un ingiusto profitto.

Il D.Lgs. n. 61/2002 ha trasformato il delitto in esame da reato proprio degli amministratori a reato comune. L'art. 25-*ter* del D.Lgs n. 231/2001 restringe però l'ambito di applicazione della norma con riguardo all'ente, limitando la rilevanza dei reati in materia societaria all'ipotesi in cui soggetti attivi siano «amministratori, direttori generali o liquidatori o persone sottoposte alla loro vigilanza».

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La legge punisce chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari. L'utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale e di sistemi automatizzati di analisi ed elaborazione dei dati potrebbe assumere rilievo anche con riferimento al reato di cui sopra, qualora tali tecnologie vengano impiegate per diffondere informazioni false o fuorvianti ovvero per generare contenuti idonei ad alterare il prezzo di strumenti finanziari o influenzare l'andamento del mercato.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Il reato può realizzarsi attraverso due condotte distinte: (i) esporre nelle comunicazioni previste dalle Autorità pubbliche di vigilanza (al fine di ostacolarne le funzioni) di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, ovvero mediante occultamento, con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione economica, patrimoniale o finanziaria; (ii) ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da pubbliche Autorità, consapevolmente ed in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle Autorità medesime.

False od omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare[5]

La legge punisce chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del «certificato preliminare» necessario per attestare il regolare adempimento in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione transfrontaliera. formi documenti in tutto o in parte falsi, alteri documenti veri, renda dichiarazioni false oppure ometta informazioni rilevanti.

[5] Fattispecie introdotta dal D.Lgs. n. 19/2023, in G.U. 07.03.2023, in vigore dal 22.03.2023.

8.3. Condotte non rilevanti

Si è ritenuto di non considerare rilevanti le fattispecie di reato che verranno qui di seguito elencate. Si ritiene, infatti, che dette fattispecie siano difficilmente commissibili nell'interesse o a vantaggio della Società, o in ragione delle caratteristiche e dell'attività istituzionale della stessa: per tale ragione si ritengono sufficienti, ai fini preventivi, i protocolli e le misure di prevenzione contenute in questo Modello e nel Codice etico.

a. Art. 2622 c.c.: false comunicazioni sociali delle società quotate.
b. Art. 2623 c.c.: falso in prospetto.
c. Art. 2629 bis c.c.: omessa comunicazione del conflitto d'interesse.
d. Art. 2633 c.c.: indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.

8.4. Misure di prevenzione

- Adozione del Modello di Organizzazione, gestione e controllo.
- Adeguamento dei comportamenti al Codice etico.
- Diffusione degli stessi fra dipendenti e collaboratori.
- Informazione/formazione di dipendenti e collaboratori.
- Adozione di «norme di comportamento» riguardanti la corretta operatività di tutto il personale coinvolto nella attività di formazione del bilancio o di altri documenti similari, così da garantire chiarezza e completezza espositiva delle informazioni, accuratezza dei dati e delle elaborazioni.
- Registrazione delle fatture o altri documenti contabili solo a fronte di documenti ricevuti da terze parti, nonché obbligo di registrazione delle poste economiche, patrimoniali e finanziarie solo a fronte di fatti aziendali realmente accaduti e debitamente documentati. Verifica circa la completa e accurata registrazione e contabilizzazione delle fatture o degli altri documenti/fatti rilevanti ai fini fiscali. Definizione delle modalità di gestione delle registrazioni correttive (in caso di squadrature o saldi anomali). Definizione delle modalità di verifica circa la completezza, accuratezza e tempestività delle registrazioni delle scritture di rettifica/integrazione/chiusura assestamento. Esecuzione di eventuali modifiche ai dati contabili solo da parte della funzione aziendale formalmente incaricata.

- Nell'ambito dei rapporti infragruppo, osservanza delle disposizioni di cui al § 2.2.12 di questo documento.
- Introduzione di un programma di aggiornamento periodico verso i responsabili di funzione dei processi sensibili in tema di bilancio, di *Corporate Governance* e di osservanza della normativa societaria.
- Tracciabilità delle singole azioni nella predisposizione delle comunicazioni relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.
- Procedure autorizzative per comunicati stampa, che prevedano controlli incrociati sulle successive bozze dei comunicati e fino alla versione definitiva, attraverso il coinvolgimento delle strutture responsabili e dei soggetti coinvolti nelle verifiche contabili.
- Previsione, per il responsabile di funzione che fornisce dati ed informazioni relativi al bilancio o altre comunicazioni sociali dell'obbligo di sottoscrivere una dichiarazione circa la veridicità e completezza delle informazioni trasmesse.
- Introduzione di specifiche indicazioni sul metodo da utilizzare per valutare le voci di bilancio oggetto di stima, in relazione ai criteri di valutazione normativamente fissati e ai criteri tecnici generalmente accettati, nonché sulla predisposizione di adeguata documentazione a supporto delle scelte contabili effettuate.
- Previsione di almeno una occasione di confronto tra il Collegio Sindacale, la Società di revisione e l'Organismo di Vigilanza prima della seduta del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del progetto di bilancio.
- Trasmissione agli Organi di controllo, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea o dell'Organo amministrativo, o sui quali essi debbano esprimere un parere ai sensi di legge. In occasione della approvazione del progetto di bilancio da parte dell'Organo amministrativo, trasmissione di lettera di attestazione o di manleva richiesta dalla società di revisione, sottoscritta dal massimo vertice esecutivo e siglata dal CFO.
- Flusso informativo continuo tra l'Organismo di Vigilanza e l'Organo amministrativo, anche in merito alle valutazioni in ordine alla scelta della Società di revisione e del Collegio sindacale. Comunicazione all'Organismo di Vigilanza degli incarichi che si intende conferire alla Società di revisione, ulteriori rispetto alla certificazione, e ai membri del Collegio sindacale.

- Conservazione di copia delle comunicazioni alla Consob relative all'insussistenza di cause di incompatibilità tra la Società di revisione e la società certificata.
- Previsione di un sistema definito di responsabilità del vertice aziendale e di deleghe coerenti con esso.
- Istituzioni di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale ed Organismo di Vigilanza, anche per verificare l'osservanza della disciplina prevista in tema di normativa societaria/*Corporate Governance*, nonché il rispetto dei comportamenti conseguenti da parte dell'Organo amministrativo e dei dipendenti.
- Procedure autorizzative per acquisti e vendite di azioni proprie e/o di altre società.
- *Report* periodici al vertice aziendale dello stato dei rapporti con il Collegio Sindacale e le Autorità pubbliche di vigilanza.
- Procedure chiare ed esaustive che disciplinino le operazioni sul capitale sociale, fusione e scissione societaria.
- Partecipazione dell'Organismo di Vigilanza alle riunioni assembleari.
- Procedure autorizzative per la restituzione di conferimenti, per la distribuzione di utili o acconti su utili e per la ripartizione delle riserve.
- Previsione, nel Codice etico, di «regole di comportamento» riguardanti il corretto comportamento di quanti sono coinvolti in rapporti con società concorrenti o target.
- Attività di formazione specifica verso tutti i responsabili di funzione affinché conoscano le principali nozioni in tema di reato di corruzione privata (in particolare norme di legge, sanzioni, fattispecie a rischio reato).
- Adozione e concreta attuazione di regole riguardanti il corretto comportamento di tutti i dipendenti in caso di omaggi, regalie e promozioni di iniziative.
- Definizione chiara e trasparente del pricing, identificazione dei responsabili coinvolti nella sua definizione, comunicazione finale formalizzata del board, specifica attività di formazione sulla conduzione delle trattative commerciali.
- Previsioni contrattuali standardizzate in relazione alla natura e tipologia di contratto, ivi incluse previsioni contrattuali finalizzate all'osservanza di principi di controllo/regole etiche nella gestione delle attività da parte del terzo, e le attività da seguirsi in caso di eventuali scostamenti; approvazione del contratto da parte di adeguati livelli autorizzativi.

- Verifica della completezza ed accuratezza della fattura rispetto al contenuto del contratto/ordine, nonché rispetto al prodotto. Verifica - anche a campione - della conformità della fatturazione alle prescrizioni di legge.
- Regole comportamentali da seguire nella gestione dei rapporti con professionisti e soggetti appartenenti a società terze:
  - ✓ per il conferimento di incarichi o consulenze a soggetti terzi, ispirandosi a criteri di legalità, trasparenza, condivisione funzionale, inerenza e giustificabilità;
  - ✓ tempestiva segnalazione all'Organismo di Vigilanza di ogni richiesta di denaro non giustificata da ordinari rapporti amministrativi o di regalia, ricevuta da soggetti appartenenti ad altre aziende.
- Controllo dei flussi finanziari, della documentazione aziendale e delle fatture, prevedendo il coinvolgimento di due o più persone.
- Previsione di tempestiva segnalazione al superiore gerarchico e all'Organismo di Vigilanza di qualsiasi situazione di conflitto di interessi.
- Procedura per la selezione dei fornitori.
- Definizione e monitoraggio delle condizioni e dei tempi di pagamento.
- Nell'ambito della selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale si prevedono:
  - ✓ attività di pianificazione delle risorse da assumere, che tenga conto del fabbisogno;
  - ✓ individuazione dei requisiti minimi necessari (profilo) per ricoprire il ruolo e il relativo livello di retribuzione nel rispetto di quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro ed in coerenza con le tabelle retributive di riferimento;
  - ✓ ricerca di una pluralità di candidature in funzione della complessità del ruolo da ricoprire;
  - ✓ gestione dei conflitti di interesse tra il selezionatore e il candidato;
  - ✓ verifica, attraverso diverse fasi di screening, della coerenza delle candidature con il profilo definito;
  - ✓ svolgimento di verifiche pre-assuntive, anche eventualmente nel rispetto di eventuali legislazioni estere rilevanti nel caso di specie, finalizzate a prevenire

l'insorgere di situazioni pregiudizievoli che espongano la Società al rischio di commissione di reati presupposto in tema di responsabilità dell'ente (con particolare attenzione all'esistenza di procedimenti penali/carichi pendenti, di conflitto di interesse/relazioni tali da interferire con le funzioni di pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio chiamati ad operare in relazione ad attività per le quali la Società ha un interesse concreto, cosi come con rappresentanti di vertice di enti, anche privi di personalità giuridica, che svolgono attività professionale e di impresa che abbiano un particolare rilievo ai fini aziendali;

- ✓ autorizzazione all'assunzione da parte di adeguati livelli;
- ✓ verifica della correttezza delle retribuzioni erogate.

- Nell'ambito della selezione degli agenti si prevedono:
  - ✓ attività di pianificazione delle risorse da coinvolgere, che tenga conto del fabbisogno;
  - ✓ individuazione dei requisiti minimi necessari (profilo) per ricoprire il ruolo;
  - ✓ ricerca di una pluralità di candidature;
  - ✓ gestione dei conflitti di interesse tra il selezionatore e il candidato;
  - ✓ verifica, attraverso diverse fasi di screening, della coerenza delle candidature con il profilo definito;
  - ✓ controlli incrociati sulla correttezza delle provvigioni erogate.
- Nell'ambito della gestione delle operazioni straordinarie: esecuzione di una due diligence della controparte; documentata e preliminare valutazione sulla fattibilità, coerenza strategica e opportunità dell'iniziativa e approvazione della stessa da parte di adeguati livelli autorizzativi; preliminarmente all'avvio della negoziazione di accordi vincolanti: i) validazione della documentazione contrattuale vincolante; ii) verifica delle relative clausole; iii) autorizzazione all'avvio della negoziazione; adeguata e tempestiva informazione, da parte degli esponenti aziendali, in merito ad eventuali situazioni di conflitto di interesse circa l'operazione straordinaria; formalizzata approvazione dell'operazione straordinaria da parte delle funzioni competenti; documentata verifica circa l'avvenuto completamento dell'operazione.

8.5. Documenti di riferimento

I documenti di riferimento che completano la parte speciale relativa ai reati in argomento e che costituiscono il sistema di prevenzione alla commissione dei reati sono i seguenti:

- Procedura Whistleblowing.

9. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater* D.Lgs. n. 231/2001)

Per garantire un'efficace individuazione delle responsabilità delle funzioni aziendali coinvolte nell'eventuale commissione di reati presupposto, sarà valutata, caso per caso, la conformità dei processi messi in atto e l'adeguatezza delle responsabilità assegnate a ciascuna funzione. Tale analisi si basa sui protocolli adottati e sulle procedure implementate nel rispetto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, con l'obiettivo di assicurare la massima chiarezza nell'attribuzione dei compiti e l'effettiva attuazione delle misure di prevenzione previste.

9.1. Reati e condotte tipiche

Le condotte punite sono la promozione, la costituzione, l'organizzazione, la direzione di un'associazione sovversiva e la partecipazione ad essa.

L'associazione sovversiva è quella struttura stabilmente organizzata diretta a sovvertire o a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico costituzionale mediante il compimento di attività vietate da disposizioni della legge penale conformi alla Costituzione.

Associazione con finalità di terrorismo internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-*bis* c.p.)

La legge punisce chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Assistenza agli associati (art. 270-*ter* c.p.)

La legge punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni sovversive, ovvero alle associazioni aventi finalità di terrorismo internazionale o di evasione dell'ordine democratico.

Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quater* c.p.)
La legge punisce chiunque arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza, ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo.

Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-*quater1* c.p.)
La legge punisce chiunque organizza, finanzia o propaganda trasferimenti con finalità di terrorismo.

Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quinquies* c.p.)
La legge punisce chiunque addestra o fornisce istruzioni circa la preparazione e l'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo avente finalità di terrorismo.

Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*sexies* c.p.)
Le condotte con finalità di terrorismo sono quelle che provocano un danno gravo a un Paese o a una Organizzazione Internazionale; che intimidiscono la popolazione o costringono i poteri pubblici o un'Organizzazione Internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto; che destabilizzano o distruggono le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'Organizzazione Internazionale; nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
La legge punisce chiunque attenta alla vita od alla incolumità di una persona per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-*bis* c.p.)
La legge punisce chiunque per finalità di terrorismo compie atti diretti a danneggiare cose mobili o immobili altrui, attraverso l'utilizzo di dispositivi esplosivi o micidiali.

Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-*bis* c.p.)
La legge punisce chiunque sequestra una persona per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.)
La legge punisce chiunque istiga taluno a compiere uno dei delitti contro la personalità dello Stato.

9.2. Condotte non rilevanti e misure di prevenzione

Si è ritenuto di non considerare rilevanti le fattispecie di reato in argomento, in quanto difficilmente realizzabili nell'interesse o a vantaggio della Società. Peraltro, le modalità più verosimili di commissione dei menzionati reati sono quelle che si estrinsecano nel finanziamento del terrorismo (finanziamento inteso come reperimento di fondi o anche come mera collaborazione nel reperimento di essi). Fatto salvo quanto premesso, tenuto conto dell'attività istituzionale della Società, della probabilità di commissione di tali fattispecie di reati nei processi caratteristici, nonché dell'accuratezza delle verifiche degli Organi di controllo, anche con riferimento alla gestione delle risorse finanziarie, si ritengono sufficienti, ai fini preventivi, le misure di seguito proposte.

- Adozione del Modello di Organizzazione, gestione e controllo.
- Adeguamento dei comportamenti al Codice etico.
- Diffusione degli stessi fra dipendenti e collaboratori.
- Informazione/formazione di dipendenti e collaboratori in particolare in ordine alle prescrizioni contenute nel D. Lgs. n. 109 del 2007 contenente «Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE» e di quelle contenute nel D.Lgs. n. 231 del 2007 di «attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione».
- Controllo dei flussi finanziari e del rispetto delle prescrizioni contenute nell'art. 49 e ss del D.Lgs. n. 231 del 2007(normativa antiriciclaggio).

- Controllo della documentazione aziendale.
- Verifiche dell'Organismo di Vigilanza sui processi che coinvolgono la funzione «Amministrazione, finanza e controllo».

9.3. Documenti di riferimento

- Procedura «Whistleblowing».

10. Reati contro la personalità individuale e pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater* 1 e 25-*quinquies* D.Lgs. n. 231/2001)

Per garantire un'efficace individuazione delle responsabilità delle funzioni aziendali coinvolte nell'eventuale commissione di reati presupposto, sarà valutata, caso per caso, la conformità dei processi messi in atto e l'adeguatezza delle responsabilità assegnate a ciascuna funzione. Tale analisi si basa sui protocolli adottati e sulle procedure implementate nel rispetto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, con l'obiettivo di assicurare la massima chiarezza nell'attribuzione dei compiti e l'effettiva attuazione delle misure di prevenzione previste.

10.1. Reati e condotte tipiche

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-*bis* c.p.)

La legge punisce la condotta di chiunque, senza che ricorrano esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili ovvero provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, altre lesioni agli organi genitali femminili da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente.

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

La schiavitù è lo stato o la condizione di un individuo sul quale si esercitano gli attributi del diritto di proprietà. La condizione analoga alla schiavitù è una situazione di fatto (e non di diritto) i cui estremi sono configurabili qualora la persona sia ridotta in stato di soggezione e costretta a prestazioni di lavoro stressanti, con sfruttamento dei compensi dovutigli con inganno, per abuso di autorità.

Prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.)

Il reato si configura quando viene indotta alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero con essa vengono compiuti atti sessuali in cambio di denaro o altre utilità economiche.

Pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.)

Il reato si configura nello sfruttamento di minori di anni diciotto per produrre materiale pornografico.

Detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.)

Il reato si configura con il possesso di materiale pornografico realizzato utilizzando minori di anni diciotto.

Pornografia virtuale (art. 600-*quater* 1 c.p.)

Le disposizioni di cui agli artt. 600-*ter* e 600-*quater* c.p. si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali (anche mediante tecnica del fotomontaggio) realizzate utilizzando immagini di minori di anni diciotto o parti di esse.

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinquies* c.p.)

Il reato in argomento ha natura di reato comune, eventualmente abituale. In quanto da un lato non è necessario che l'autore sia un operatore turistico, dall'altro è sufficiente, ai fini della configurabilità, anche l'organizzazione di una sola trasferta.

Tratta di persone (art. 601 c.p.)

Ai fini della consumazione del reato in argomento, non è necessario che venga consumato anche il reato di riduzione in schiavitù, quale previsto dalla richiamata norma, atteso che con tale richiamo si è inteso soltanto, da parte del legislatore, stabilire la necessità del dolo specifico da cui la condotta dell'agente, deve essere accompagnata, nulla rilevando, quindi, che la finalità da lui perseguita non si realizzi, ovvero si realizzi ad opera di un soggetto diverso, non necessariamente concorrente con il primo.

Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

Il reato si configura quando del soggetto che già si trova in uno stato di schiavitù o in condizione analoga - cioè di sottoposizione a lavoro forzato e obbligatorio - ne fa oggetto di commercio.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.)

Il reato sanziona chi utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento, intendendo per tale anche la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato, la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie, la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro e la sottoscrizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* c.p.)

Il reato punisce chiunque adesca un minore di anni sedici allo scopo di commettere i reati di cui agli artt. 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*. Per adescamento si intente qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

10.2. Condotte non rilevanti

La probabilità che tali tipologie di reato possano essere commesse nel contesto dell'attività istituzionale della Società, e nell'interesse o a vantaggio della stessa può dirsi estremamente remota. Per tale ragione, si ritengono sufficienti, ai fini preventivi, le misure di seguito proposte.

10.3. Misure di prevenzione

- Adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.
- Adeguamento dei comportamenti al Codice etico nonché ai Regolamenti IT e Smart Working e BYOD aziendali.
- Diffusione degli stessi fra dipendenti e collaboratori.

- Informazione/formazione di dipendenti e collaboratori.
- Sensibilizzazione sui principi del rispetto e dello sviluppo della persona umana.
- Verifiche sull'adozione, da parte dei propri business partner, di un Codice etico che preveda (i) rifiuto dello sfruttamento del lavoro minorile e delle donne; (ii) condizioni igienico – sanitarie e di sicurezza; (iii) diritti sindacali o comunque associazioni di categoria e rappresentanza. Ai fini della verifica del rispetto di tale impegno, la Società prevede visite ispettive presso i propri partner ovvero richiede loro ogni documentazione utile.

10.4. Documenti di riferimento

I documenti di riferimento che completano la parte speciale relativa ai reati in argomento e che costituiscono il sistema di prevenzione alla commissione dei reati sono i seguenti:

- Procedura «Whistleblowing».
- Regolamenti aziendali per l'utilizzo di strumenti informatici e per lo smart working e BYOD.

11. Abusi di mercato (art. 25-*sexies* D.Lgs. n. 231/2001)

Per garantire un'efficace individuazione delle responsabilità delle funzioni aziendali coinvolte nell'eventuale commissione di reati presupposto, sarà valutata, caso per caso, la conformità dei processi messi in atto e l'adeguatezza delle responsabilità assegnate a ciascuna funzione. Tale analisi si basa sui protocolli adottati e sulle procedure implementate nel rispetto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, con l'obiettivo di assicurare la massima chiarezza nell'attribuzione dei compiti e l'effettiva attuazione delle misure di prevenzione previste.

11.1. Aree Funzionali e attività interessate

Funzioni/ruoli aziendali interessati
«CEO» - «President Europe» - «President USA» - «CEO MEA» - Responsabile «TOP Clients» - «CFO Italy» - «General Counsel» - «HR Manager» - «CTIO» - «Head of Administration Control» - «Treasury Manager» - «Head of Management Control» - «Business Advisor» - «Head of Operations Automation » - «Head of Products Large Enterprises» - «Retail Operations Manager » - «Head of People and Culture»

Attività sensibili e attività strumentali

- Operazioni sul capitale sociale, operazioni di finanza straordinaria.
- Pianificazione finanziaria, gestione e monitoraggio dei flussi finanziari.
- Tenuta della contabilità in senso lato finalizzata, in particolare, alla redazione del bilancio, delle relazioni o altre comunicazioni sociali.
- Gestione dei rapporti con gli organi societari.
- Gestione dei rapporti con interlocutori terzi - sia pubblici che privati - nello svolgimento delle proprie attività lavorative per conto e/o nell'interesse della Società.

11.2. Reati e condotte tipiche

Le condotte rilevanti possono essere poste in essere anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici avanzati o sistemi di intelligenza artificiale, qualora tali strumenti siano impiegati in modo da incidere sui processi decisionali, informativi o comunicativi rilevanti ai fini della presente Parte Speciale.

Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 L. 18 aprile 2005, n. 62)

La legge punisce chiunque - soggetto in posizione apicale o sottoposto - (in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio) sia entrato in possesso (lecitamente o illecitamente) di informazioni privilegiate e:

- le utilizza per acquistare, vendere o compiere altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, su strumenti finanziari;
- le comunica ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- sulla base di esse, raccomanda o induce altri al compimento di taluna delle operazioni su strumenti finanziari sopra richiamate.

In caso di illecito amministrativo di cui all'art. 187 bis TUF, l'abuso di informazioni privilegiate può interessare un novero di soggetti più ampio di quello proprio dell'illecito penale: il comma 4 dell'art. 187 bis TUF dispone, infatti, che la sanzione amministrativa pecuniaria «si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza, il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti».

Manipolazione del mercato (art. 185 L. 18 aprile 2005, n. 62)

I reati di abuso di mercato, in linea di principio, potrebbero essere commessi da una società emittente di strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e/o che detenga partecipazioni rilevanti in società quotate o che sia un investitore molto attivo sui mercati regolamentati.

Pertanto, l'elencazione dei comportamenti abusivi - con l'indicazione delle possibili aree di rischio e dei controlli preventivi adottabili – va adattata caso per caso, tenendo conto della probabilità di verificazione di illeciti (penali o amministrativi) anche nei settori di attività funzionalmente collegati a quelli menzionati.

In tale ambito l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale o di strumenti algoritmici potrebbe rilevare qualora tali tecnologie vengano utilizzate per creare o diffondere informazioni false o fuorvianti, ovvero per generare artificialmente segnali relativi alla domanda, all'offerta o al prezzo di strumenti finanziari.

La legge punisce chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, l'art. 187 ter TUF punisce, poi, quale illecito amministrativo, «chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari» (co. 1), nonché «chiunque pone in essere:

a. operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
b. operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
c. operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifizi od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
d. altri artifizi idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari» (co. 3). Il successivo comma 4 specifica

che «per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di aver agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato».

Esempi di possibili manipolazioni di mercato sono, dunque, la diffusione di informazioni false o fuorvianti anche senza la presenza di operazioni sul mercato (ipotesi che comprende anche i casi di mancato rispetto degli obblighi di comunicazione di particolare gravità) e la diffusione di informazioni false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione; l'effettuazione di operazioni false o fuorvianti (operazioni fittizie - c.d.*wash trades* - alterazione del quadro delle operazioni - c.d. *painting the tape* - ordini abbinati in modo improprio, inserimenti di ordini nel mercato senza l'intenzione di eseguirli); l'effettuazione di operazioni che fissano i prezzi a livelli anomali o artificiali (segnare il prezzo in chiusura - c.d. *marking the close* - colludere sul mercato secondario dopo un collocamento effettuato nell'ambito di un'offerta al pubblico, comprimere in modo abusivo il mercato - c.d. *abusive squeeze* - costituzione di una soglia minima al corso dei prezzi, operazioni effettuate in un mercato per influenzare impropriamente i prezzi di uno strumento finanziario in un mercato correlato); effettuazione di operazioni che utilizzano artifizi, inganni o espedienti (celare la proprietà - c.d. *concealing ownership* - diffusione di informazioni di mercato false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione, compreso internet, o tramite qualsiasi altro mezzo, gonfiare e scaricare - c.d. *pump and dump* - screditare e incassare – c.d. *trash and crash* - aprire una posizione e chiuderla immediatamente dopo che è stata resa nota al pubblico - c.d. *opening a position and closing it immediately after its public disclosure*).

11.3. Misure di prevenzione

- Adozione del Modello di Organizzazione, gestione e controllo.
- Adeguamento dei comportamenti al Codice etico.
- Diffusione degli stessi fra dipendenti e collaboratori.
- Informazione/formazione periodica di amministratori, management e dipendenti delle aree/funzioni aziendali a rischio, nonché delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate, su normativa in materia di abusi di mercato.
- Definizione delle modalità di condotta da adottare nei rapporti con gli operatori finanziari ed i terzi in genere.

- Gestione dei rapporti con l'advisory board ispirati da principi di legalità, trasparenza e tracciabilità delle comunicazioni. Verifiche incrociate da parte di almeno due differenti funzioni sulla congruità dei compensi e sulla corrispondenza dei compensi ai contenuti dei contratti. Immediata formale comunicazione al Board of Directors in caso di anomalie e all'Organismo di Vigilanza.
- Individuazione di soggetti rilevanti, procedure autorizzative e operazioni da essi effettuate, anche per interposta persona, aventi ad oggetto acquisti e vendite di azioni e strumenti finanziari. Nell'eventualità,
  - ✓ predisposizione di un sistema di controllo gerarchico incrociato.
  - ✓ previsione dell'obbligo, da parte di amministratori, dipendenti e consulenti coinvolti di comunicare all'Organo di Vigilanza condotte sintomatiche di fattispecie illecite.
- Tracciabilità dei passaggi autorizzativi e dei controlli per comunicati stampa, informativa societaria, ecc. e analoga procedura per la comunicazione alle società del Gruppo di informazioni richieste ai fini degli adempimenti di gestione, comunicazione e diffusione delle informazioni.

11.4. Documenti di riferimento

I documenti di riferimento che completano la parte speciale relativa ai rischi in argomento e che costituiscono il sistema di prevenzione alla commissione dei reati sono i seguenti:

- Procedura «Whistleblowing».

12. Reati contro la salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies* D.Lgs. n. 231/2001)

Per garantire un'efficace individuazione delle responsabilità delle funzioni aziendali coinvolte nell'eventuale commissione di reati presupposto, sarà valutata, caso per caso, la conformità dei processi messi in atto e l'adeguatezza delle responsabilità assegnate a ciascuna funzione. Tale analisi si basa sui protocolli adottati e sulle procedure implementate nel rispetto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, con l'obiettivo di assicurare la massima chiarezza nell'attribuzione dei compiti e l'effettiva attuazione delle misure di prevenzione previste.

12.1. Aree Funzionali e attività interessate

Funzioni/ruoli aziendali interessati
CEO - Datori di lavoro, Preposto, RSPP - tutti i soggetti coinvolti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – HR Manager - «President Europe» - «President USA» - «CEO MEA» - «Head of People and Culture»

Attività sensibili e attività strumentali
● Gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. ● Adempimenti obbligatori in materia di sicurezza ex D.Lgs. n. 81/2008 e ambiente.

12.2. Reati e condotte tipiche

Omicidio colposo commesso con violazione delle normative sulla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 589 c.p.)

Il reato punisce chiunque cagiona per colpa la morte di una persona, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Ai sensi dell'art. 43 c,p, un reato è colposo quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordine o discipline.

Lesioni colpose gravi o gravissime in conseguenza della violazione delle normative in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 590 c.p.)

Il reato punisce chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Ai sensi dell'art. 583 c.p., a) la lesione è grave se: (i) del fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a quaranta giorni; (ii) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo; b) la lesione è gravissima se dal fatto deriva: (i) una malattia certamente o probabilmente insanabile; (ii) la perdita di un senso; (iii) la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; (vi) la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso.

Ai sensi dell'art. 43 c,p., un reato è colposo quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordine o discipline.

12.3. Condotte illecite

È prevista la punibilità degli enti per delitti perseguibili, a titolo di colpa, in cui la morte o le lesioni, anche se previsti, non sono voluti e si verificano a causa di negligenza, imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (cfr. art. 43, co. 3, c.p.).

Nello specifico, si tratta di una colpa che si palesa, con riferimento alla Società, come colpa di organizzazione, perché integrata da un deficit di controllo, ovverosia da una disorganizzazione della Società nella gestione dei rischi di commissione dei reati *de quibus*.

Pur se i reati sono colposi, le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 231/2001 possono, tuttavia, essere applicate solo se i delitti vengono commessi «nell'interesse o a vantaggio dell'Ente».

Tale ultima eventualità (che meglio si concilia con una condotta colposa) potrebbe essere ravvisata, ad esempio, quando la violazione delle norme antinfortunistiche è accompagnata da un risparmio economico, od anche semplicemente da un risparmio di tempo, che avvantaggino la Società.

Detta colpa si potrà ravvisare, così, nella mancata predisposizione di strumenti di controllo periodico sullo stato di usura di attrezzature, macchine o impianti, nella cattiva igiene o nella mancata depurazione degli ambienti di lavoro.

12.4. Misure di prevenzione

L'ambito della sicurezza interessato dalla prescrizione contenuta nell'art. 25-*septies* è già normato e monitorato in forza di quanto previsto nel D.Lgs. n. 81/2008, (c.d. «Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro» o T.U.S.).

Per questo motivo, nell'approntare un sistema di misure preventive specificamente atto ad evitare la commissione dei reati di cui all'art. 25-*septies* del D.Lgs. n. 231/2001, WEBIDOO ha tenuto conto di tutte le attività che sono state già svolte all'interno dell'azienda, allo scopo di ottemperare alle prescrizioni dettate dal predetto Testo Unico, per utilizzarle ed armonizzarle, evitando così inutili e costose duplicazioni.

Tuttavia, il mero recepimento all'interno del Modello delle misure cautelari sulla sicurezza sul lavoro già predisposte dalla Società potrebbe rivelarsi insufficiente[6]. Invero, la responsabilità della Società sorge per la violazione (a monte) di una regola organizzativa di gestione del rischio, imputabile direttamente alla disorganizzazione della società stessa, diversa dalla violazione (a valle) della singola misura cautelare da parte del sottoposto.

Pertanto, occorre che siano adottate le seguenti misure atte a completare il contenuto del suddetto Documento di valutazione dei rischi – e a valutarne nel contempo l'adeguatezza - ai fini del suo allineamento con quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2001, dall'art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008 e dalla Circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 11 luglio 2011.

- Adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.
- Adeguamento dei comportamenti al Codice etico.
- Diffusione degli stessi fra dipendenti e collaboratori.
- Adozione e concreta attuazione dei contenuti del Documento di valutazione dei rischi, redatto ai fini del D.Lgs. n. 81/2008.
- Adozione e concreta attuazione del Regolamento aziendale per la sicurezza, che, per quanto qui di interesse, costituisce allegato al Documento di valutazione dei rischi.
- Definizione di parametri oggettivi in base ai quali valutare il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza (quali a titolo esemplificativo: il numero degli incidenti riscontrati, il numero degli infortuni occorsi).
- Verifica del procedimento di monitoraggio descritto nel Documento di valutazione dei rischi, onde verificare l'adeguatezza delle misure di prevenzione in esso contenute per ciascuna area di rischio espressamente individuata.
- Controllo dell'effettiva attuazione, nel tempo, del piano programmatico generale per il miglioramento e la sorveglianza delle condizioni di lavoro, a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, descritto nel Documento di valutazione dei rischi.

[6] Cass. n. 3731/2020: «(…) *non vi è stata, in realtà, specifica deduzione difensiva relativa al modello organizzativo e di gestione ex artt. 6 del d.lgs. n. 231 del 2001 e 30 del d.lgs. n. 81 del 2008, avendo, a ben vedere, la difesa incentrato tutte le proprie argomentazioni sulla efficacia nel caso di specie del documento di valutazione del rischio (DVR), che è cosa diversa dal richiamato modello organizzativo*».

- Definizione di opportune azioni correttive e preventive dei suddetti programmi di sicurezza ove siano evidenziate situazioni di non conformità.
- Idoneo sistema di controllo sulla efficacia e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure preventive adottate.
- Verifica periodica degli aggiornamenti normativi in materia antinfortunistica e di igiene e salute nei posti di lavoro.
- Periodiche verifiche di aggiornamento della tecnica della prevenzione anche in relazione alle possibili migliorie tecnologiche interessanti tutti gli strumenti di lavoro ai fini di una maggiore sicurezza.
- Predisposizione di una rete di garanti collocati nelle diverse fasi del processo decisionale, con le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, la valutazione, la gestione ed il controllo del rischio.
- Informazione/formazione, anche differenziata, di dipendenti e collaboratori. In particolare, data la natura colposa dei reati di cui al presente art. 25-*septies*, occorre sensibilizzare i lavoratori sulla cogente necessità, non solo di utilizzare correttamente gli strumenti di lavoro a loro disposizione, ma soprattutto di segnalare immediatamente difetti, deperimenti o deficienze in genere di tali strumenti.
- Sono rese espresse le nomine dei soggetti coinvolti attivamente nella applicazione della normativa (RSPP, Medico competente, addetti al primo soccorso, addetti alla sicurezza antincendio). Prima della nomina di tali soggetti, i Datori di lavoro verificano il possesso in capo agli stessi dei requisiti di legge per lo svolgimento dell'incarico. La documentazione raccolta per l'esecuzione di tali verifiche è conservata presso la funzione HR.
- I soggetti destinatari della normativa sono adeguatamente formati circa i loro compiti, doveri e responsabilità.
- L'assunzione di personale è tempestivamente comunicata al RSPP per gli adempimenti correlati al D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
- Acquisizione di specifiche competenze da parte dell'Organismo di Vigilanza in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, anche a mezzo di consulenze esterne.
- L'Organismo di Vigilanza, nell'ambito delle proprie competenze, effettua ispezioni e verifiche volte ad ottenere formale valutazione, anche mediante conferimento di un

mandato a consulenti esterni qualificati e selezionati secondo quanto previsto nelle pagine che precedono, preventivamente approvata dall'Organismo stesso.

- Le ispezioni di cui al punto precedente sono volte a verificare:
  - ✓ la corretta metodologia di individuazione, valutazione, misurazione e controllo dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché dei meccanismi di aggiornamento di tale metodologia;
  - ✓ la conformità delle misure adottate per la prevenzione dei rischi di cui al presente Modello.
- Le attività svolte dall'Organismo di Vigilanza sono oggetto di immediata comunicazione all'Organo amministrativo in caso di evidente e grave criticità,
- L'Organismo di Vigilanza partecipa alle riunioni periodiche con il Datore di lavoro, il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Medico competente.
- Viene portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza, a cura del RSPP della Società o altro delegato, la comunicazione di ogni modifica e/o aggiornamento della documentazione in essere, oltre a quanto segue:

Informazioni per l'Organismo di Vigilanza	**Azione / Periodicità**
− Eventuali verbali rilasciati dalle Pubbliche Autorità in materia di sicurezza, a prescindere dal loro esito; − eventuali verbali interni ispettivi che abbiano dato esito positivo ovvero eventuali *audit* che abbiano rivelato anomalie o criticità in ambito di sicurezza; a titolo esemplificativo e non esaustivo in ambito di: ● rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici e fisici; ● attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; ● attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; ● attività di sorveglianza sanitaria (ivi comprese eventuali richieste aventi ad oggetto sospette malattie professionali); ● attività di informazione e formazione dei lavoratori; ● attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; ● provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dei dipendenti che abbiano posto in essere comportamenti non conformi alle	Invio obbligatorio / al verificarsi dell'evento

disposizioni normative ed aziendali in materia di tutela dell'ambiente; ● acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; ● periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate; - copia del verbale di eventuali ulteriori riunioni aventi ad oggetto temi attinenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro, che particolari esigenze dovessero rendere necessarie; − il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, e relativi aggiornamenti, di cui all'art. 28, co. 2, lett. c) D.Lgs. n. 81/08; − tutte le informazioni relative agli infortuni; − il piano formativo del personale e suoi aggiornamenti; − qualunque informazione e/o comunicazione ritenuta opportuna dal Datore di lavoro e dal RSPP in merito all'andamento delle attività inerenti alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. − l'avvenuta nomina del Medico competente e del RSPP.	
− Il documento di valutazione rischi e gli altri documenti eventualmente richiesti a seguito dell'esecuzione di determinate attività. L'Organismo di Vigilanza ha la facoltà di verificare la loro conservazione in sede; − copia delle deleghe e/o procure del datore di lavoro; − la regolare effettuazione delle visite mediche prescritte.	Invio / a richiesta

- Predisposizione, dunque, di un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
  - al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ai luoghi di lavoro;
  - alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
  - alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, riunioni periodiche di sicurezza;
  - alle attività di sorveglianza sanitaria;
  - alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
  - alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
  - alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;

- alle periodiche verifiche della applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al precedente elenco.

12.5. Documenti di riferimento

I documenti di riferimento che completano la parte speciale relativa ai rischi in argomento e che costituiscono il sistema di prevenzione alla commissione dei reati sono i seguenti:

- Procedura «Whistleblowing».
- Documento di valutazione dei rischi, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e relativi allegati.

13. Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio (art. 25-*octies* D.Lgs. n. 231/2001). Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art.25-octies.1 D.Lgs. n. 231/2001).

Per garantire un'efficace individuazione delle responsabilità delle funzioni aziendali coinvolte nell'eventuale commissione di reati presupposto, sarà valutata, caso per caso, la conformità dei processi messi in atto e l'adeguatezza delle responsabilità assegnate a ciascuna funzione. Tale analisi si basa sui protocolli adottati e sulle procedure implementate nel rispetto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, con l'obiettivo di assicurare la massima chiarezza nell'attribuzione dei compiti e l'effettiva attuazione delle misure di prevenzione previste.

13.1. Aree Funzionali e attività interessate

Funzioni/ruoli aziendali interessati
«CEO» - «President Europe» - «President USA» - «CEO MEA» - Responsabile «TOP Clients» - «CFO Italy» - «CTIO» - «Head of Global Marketing and IR » - «Head of Administration Control» - «Treasury Manager» - «Head of Management Control» - «Business Advisor» - «Head of Products SoHo» - «Head of Operations Automation » - «Head of Products Medium Enterprises» - «Head of Products Large Enterprises» - «Head of Global Marketing» - «Head of Partners» - «Retail Operations Manager » - «Marketing Coordinator» - «Partner Manager» - «Head of Growth and Revenue»

Attività sensibili e attività strumentali

- Approvvigionamento di beni e servizi.
- Gestione dei rapporti con i fornitori, in generale, e i business partner.
- Pianificazione finanziaria, gestione e monitoraggio dei flussi finanziari.
- Tenuta della contabilità.
- Apertura e chiusura di conti correnti.
- Gestione delle carte di credito aziendali.
- Vendita, promozione e marketing.
- Gestione dei rapporti infragruppo.
- Gestione degli adempimenti fiscali e rapporti con i consulenti incaricati.

13.2. Reati e condotte tipiche

Ricettazione (art. 648 c.p.)

La norma punisce il fatto di chi, fuori dai casi di concorso nel reato, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare: tali condotte devono essere tenute in modo consapevole, cioè con la rappresentazione della provenienza da un qualunque delitto. La ricettazione presuppone che un altro reato sia stato commesso (il c.d. reato presupposto).

La ricezione fa riferimento a qualsiasi forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto (anche diversa dunque dalla compravendita), che si realizzi anche solo in via temporanea o per mera compiacenza. L'occultamento indica il nascondimento materiale del bene ricevuto, proveniente dal delitto.

Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Con specifico riguardo al reato di riciclaggio, il legislatore menziona, quale oggetto materiale del reato, denaro, beni e le altre utilità: rientrano pertanto in tale nozione, oltre ai mezzi di pagamento, anche beni immobili, aziende, titoli, metalli preziosi, diritti di credito ecc., ossia tutto ciò che, al pari del denaro, può avere un'utilità economica o, comunque, può formare oggetto di diritti. Il reato è ravvisabile anche quando le cose provengano da una catena di

intermediari e dunque non direttamente dal delitto presupposto, a condizione che il soggetto attivo sia a conoscenza dell'origine delittuosa del bene.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.)

Il reato è consumato da chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-*bis*, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Autoriciclaggio (art. 648-*ter* 1 c.p.)

Il reato si realizza quando colui che ha commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce o trasferisce denaro beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

L'art. 648 - *ter* 1 c.p. statuisce che non sono punibili le condotte per cui la provvista illecita proveniente dalla commissione di un delitto non colposo venga destinata alla mera utilizzazione o al godimento personale (non sia legata, dunque, ad attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative).

Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento (art. 493 – ter c.p.)

L'indebito utilizzo, a fini di profitto, di una carta di credito da parte di chi non ne sia il titolare, integra il delitto di cui si discute indipendentemente dall'effettivo conseguimento di un profitto o dal verificarsi di un danno, non essendo richiesto dalla norma che la transazione giunga a buon fine (integra tale fattispecie di reato l'introduzione nello sportello del bancomat di una carta di credito di provenienza illecita, senza digitazione del PIN). Il delitto di detenzione abusiva di carte di credito altrui o di carte contraffatte – reato di pericolo di mera condotta - non si configura in presenza di supporti "vergini", sui quali non siano state impresse le credenziali necessarie per l'uso a fini di pagamento o di prelievo, ma la detenzione di tali supporti, in presenza di elementi attestanti la concreta disponibilità dei dati necessari a rendere le carte idonee a tale utilizzo, può integrare, in forma tentata, il diverso delitto di falsificazione dei mezzi elettronici di pagamento o di prelievo.

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 493 – quater c.p.)

E' punibile la condotta di chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.

Frode informatica (Art. 640 – ter)

Il reato è integrato con la previsione del trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, o commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

13.3. Misure di prevenzione

- Adozione del Modello di Organizzazione, gestione e controllo.
- Adeguamento dei comportamenti al Codice etico.
- Diffusione degli stessi fra dipendenti e collaboratori.
- Informazione/formazione di apicali e dipendenti delle funzioni interessate con particolare riferimento alle misure e agli obblighi di comportamento posti a tutela del sistema finanziario dal D.Lgs. n. 231/2007 e dalle specifiche disposizioni e istruzioni applicative, tra le quali quelle contenute nell'art. 49 ss del citato Decreto legislativo, concernente i limiti di uso del denaro contante e dei titoli al portatore, cui si rinvia.
- Informazione agli organi di vertice della Società e all'Organismo di Vigilanza qualora emergano comportamenti sospetti a carico dei terzi con i quali la Società ha rapporti.
- Verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e dei partner commerciali e/o finanziari (con particolare attenzione, ad esempio, a protesti o a procedure concorsuali, entità del prezzo rispetto ai valori medi di mercato; al coinvolgimento di soggetti politicamente esposti); determinazione dei requisiti minimi dei soggetti offerenti, fissazione dei criteri di valutazione delle offerte nei contratti standard.

- Individuazione del titolare effettivo delle controparti e conservazione documentale delle verifiche effettuate.
- Controllo formale e sostanziale dei flussi finanziari e della documentazione contabile, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo; controllo periodico e incrociato (da parte di funzioni differenti) sull'utilizzo delle carte di credito.
- Verifica incrociata sulle modalità di determinazione delle provvigioni corrisposte agli agenti, sulla congruità e sulla corrispondenza alle disposizioni contrattuali.
- Controlli formalizzati sulle modalità operative di apertura e chiusura dei conti correnti presso banche e istituzioni finanziarie, nonché su riconciliazioni periodiche dei conti correnti.
- In relazione al trasferimento di fondi sia tra conti correnti di società del Gruppo, sia tra conti correnti della medesima Società: autorizzazione a un adeguato livello gerarchico; formalizzazione di criteri e modalità di esecuzione.
- Verifica della regolarità dei pagamenti mediante, ad esempio, il controllo della piena coincidenza tra destinatari dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nella transazione, il controllo della sede legale della controparte (ad esempio, paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo…), il controllo degli istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e istituti di credito che non hanno insediamenti fisici in nessun Paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie.
- Monitoraggio (tracciabilità) delle operazioni di significativo ammontare e verifica della correlazione delle medesime al business aziendale, anche da parte dell'Organismo di Vigilanza.
- Monitoraggio (tracciabilità) dei pagamenti effettuati per attività svolte da controparti italiane, ma accreditate su conti esteri (soprattutto *black list* o *off - shore*), e formale comunicazione all'Organismo di Vigilanza.
- Verifica da parte dell'Organismo di Vigilanza sulla congruità degli eventuali pagamenti agli amministratori.
- Controlli da parte dell'Organismo di Vigilanza sui pagamenti a eventuali familiari degli amministratori, per attività di consulenza.

- Controlli da parte dell'Organismo di Vigilanza su eventuali compensi agli amministratori per attività di consulenza.
- Formazione dell'Organismo di Vigilanza in merito alle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2007.

13.4. Documenti di riferimento

I documenti di riferimento che completano la parte speciale relativa ai rischi in argomento e che costituiscono il sistema di prevenzione alla commissione dei reati sono i seguenti:

- Procedura «Whistleblowing».

13-bis.1 Ambito di applicazione e aree sensibili

L'art. 25-octies.2 del D.Lgs. n. 231/2001 prevede la responsabilità amministrativa dell'ente in relazione alla violazione delle misure restrittive adottate dall'Unione Europea.

Ai sensi dell'art. **25-octies.2 del D.Lgs. 231/2001**, rilevano i seguenti reati presupposto:
- art. 275-bis c.p.
- art. 275-ter c.p.
- art. 275-quater c.p.

In relazione alle attività svolte da WEBIDOO, le aree e le attività sensibili rispetto al rischio di commissione dei reati in esame comprendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
– i rapporti con clienti, fornitori e partner commerciali esteri;
– la gestione dei pagamenti e dei flussi finanziari, anche transnazionali;
– le operazioni infragruppo e i rapporti con società controllate o collegate;
– la gestione di contributi, finanziamenti o fondi di origine europea;
– il ricorso a consulenti, intermediari, agenti o altri soggetti terzi operanti anche per conto della Società.

Le funzioni, i ruoli aziendali e le attività sensibili individuati con riferimento ai reati di cui all'art. 13 del presente Modello devono intendersi applicabili, per quanto compatibili, anche ai reati di cui al presente articolo.

13-bis.2 Reati e condotte tipiche

I reati in materia di violazione delle misure restrittive dell'Unione Europea possono essere realizzati mediante condotte che consistano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella violazione diretta o indiretta delle sanzioni, dei divieti o delle restrizioni adottate dall'Unione Europea, nonché nell'elusione delle stesse attraverso soggetti interposti, strutture societarie complesse o operazioni simulate.

Rientrano altresì tra le condotte rilevanti le operazioni poste in essere in favore di soggetti, enti o paesi destinatari di misure restrittive, qualora tali operazioni siano effettuate nell'interesse o a vantaggio della Società.

13-bis.3 Misure di prevenzione

Al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati di cui al presente articolo, WEBIDOO adotta specifiche misure di controllo e prevenzione, tra cui:
– procedure di verifica e valutazione delle controparti commerciali e finanziarie;
– sistemi di tracciabilità e controllo dei pagamenti e delle operazioni economiche;
– la segregazione delle funzioni nei processi autorizzativi e decisionali rilevanti;
– specifici flussi informativi e di segnalazione verso l'Organismo di Vigilanza.

14. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies* D.Lgs. n. 231/2001)

Per garantire un'efficace individuazione delle responsabilità delle funzioni aziendali coinvolte nell'eventuale commissione di reati presupposto, sarà valutata, caso per caso, la conformità dei processi messi in atto e l'adeguatezza delle responsabilità assegnate a ciascuna funzione. Tale analisi si basa sui protocolli adottati e sulle procedure implementate nel rispetto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, con l'obiettivo di assicurare la massima chiarezza nell'attribuzione dei compiti e l'effettiva attuazione delle misure di prevenzione previste.

14.1. Aree Funzionali e attività interessate

Funzioni/ruoli aziendali interessati
Tutti i soggetti nominati «autorizzati al trattamento dei dati personali» - «CEO» - «President Europe» - «President USA» - «CEO MEA» - Responsabile «TOP Clients» - «CFO Italy» - «HR Manager» - «CTIO» - «Head of Global Marketing and IR » - «Executive Assistant» - «Head of Administration Control» - «Treasury Manager» - «Head of Management Control» - «Business Advisor» - «Credit Collection Manager» - Responsabile «Research & Discovery» - Responsabile «Development» - Responsabile «Innovation» - «Chief of Product» - «Head of Products SoHo» - «Head of Operations Automation » - «Head of Products Medium Enterprises» - «Head of Products Large Enterprises» - «VP of Operations » - «Head of Content» - «Head of Media Factory» - «Head of Global Marketing» - «Head of Partners» - «Retail Operations Manager » - «Marketing Coordinator» - «Partner Manager» - «Head of People and Culture» - «Head of Growth and Revenue»

Attività sensibili e attività strumentali
● Tutte le attività che comportano l'utilizzo di device informatici aziendali. ● Utilizzo di risorse e informazioni di natura informatica o telematica, ovvero di qualsiasi altra opera dell'ingegno protetta da diritto d'autore. ● Pianificazione finanziaria, gestione e monitoraggio dei flussi finanziari. ● Realizzazione siti web, campagne pubblicitarie, gestione social media.

14.2. Reati e condotte tipiche

Le condotte rilevanti possono essere poste in essere anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici avanzati o sistemi di intelligenza artificiale, qualora tali strumenti siano impiegati in modo da incidere sui processi decisionali, informativi o comunicativi rilevanti ai fini della presente Parte Speciale.

Protezione del diritto d'autore nella diffusione [art. 171 L. n. 633/1941, co. 1 lett. a-*bis*) e co.3 (aggravanti)]

Immissione su sistemi di reti telematiche a disposizione del pubblico, mediante connessioni di qualsiasi genere, di opere dell'ingegno protette o parte di esse, anche non destinate alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore.

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-*bis* L. n. 633/1941)

La condotta di cui al primo comma si sostanzia nell'abusiva duplicazione, a fini di profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; ovvero nella predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di un programma per elaboratori.

La condotta di cui al secondo comma si sostanzia nella riproduzione, trasferimento di altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati; ovvero nell'estrazione o reimpiego della banca di dati; ovvero nella distribuzione, vendita o concessione in locazione di banca dati.

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-*ter* L. n. 633/1941)

Il reato punisce, se il fatto è commesso per uso non personale, chiunque a fini di lucro:

- abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio,

concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

- detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'*articolo 102-quater* ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
- abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'*articolo 102-quinquies*, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali

protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-*septies* L. n. 633/1941)

Il reato si sostanzia nella mancata comunicazione alla SIAE, entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione, dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno; ovvero nella falsa dichiarazione di aver provveduto alla predetta comunicazione.

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-*octies* L. n. 633/1941)

Il reato punisce la fraudolenta produzione, vendita, importazione promozione, installazione, modifica, utilizzazione per uso pubblico e privato di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

14.3. Condotte non rilevanti

Si è ritenuto di non considerare rilevanti le fattispecie di reato che verranno qui di seguito elencate. Si ritiene, infatti, che dette fattispecie siano difficilmente commissibili nell'interesse o a vantaggio della Società, o in ragione delle caratteristiche e dell'attività istituzionale della stessa: per tale ragione si ritengono sufficienti, ai fini preventivi, i protocolli e le misure di prevenzione contenute in questo Modello e nel Codice etico.

a. Art. 171 - *septies* L. n. 633/1941: protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;
b. Art. 171- *octies* L. n. 633/1941: protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

14.4. Misure di prevenzione

- Adozione del Modello di Organizzazione, gestione e controllo.
- Adeguamento dei comportamenti al Codice etico nonché ai Regolamenti IT e Smart Working e BYOD aziendali.

- Diffusione degli stessi fra dipendenti e collaboratori.
- Informazione/formazione periodica di dipendenti e collaboratori.
- Previsione di clausole contrattuali riferite all'osservanza delle norme in materia di proprietà intellettuale nei rapporti con i terzi contraenti.
- Profilazione degli accessi alla rete aziendale.
- Implementazione di un sistema di protezione interno all'azienda: in particolare,
  - inserimento di adeguate protezioni nella rete informatica aziendale;
  - tracciamento dell'acquisto, installazione e utilizzo di software aziendali;
  - controllo periodico dell'esistenza e della validità delle licenze informatiche.
- Controllo dei flussi finanziari.
- Controllo del personale impiegato dalla Società.
- Controllo su eventuali collaboratori o consulenti che assistono la Società nell'utilizzo di beni e servizi protetti dalla normativa in materia di diritti d'autore.

14.5. Documenti di riferimento

I documenti di riferimento che completano la parte speciale relativa ai «Delitti in materia di violazione del diritto d'autore» e che costituiscono il sistema di prevenzione alla commissione dei reati sono i seguenti:

- Regolamenti aziendali per l'utilizzo degli strumenti informatici e per lo smart working e BYOD.
- Procedura «Whistleblowing».

15. Reati ambientali (art. 25-*undecies* D.Lgs. n. 231/2001)

Per garantire un'efficace individuazione delle responsabilità delle funzioni aziendali coinvolte nell'eventuale commissione di reati presupposto, sarà valutata, caso per caso, la conformità dei processi messi in atto e l'adeguatezza delle responsabilità assegnate a ciascuna funzione. Tale analisi si basa sui protocolli adottati e sulle procedure implementate nel rispetto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, con l'obiettivo di assicurare la massima chiarezza nell'attribuzione dei compiti e l'effettiva attuazione delle misure di prevenzione previste.

15.1. Aree Funzionali e attività interessate

Funzioni/ruoli aziendali interessati
CEO – HR Manager - Datori di lavoro, Preposto, RSPP - tutti i soggetti coinvolti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - «President Europe» - «President USA» - «CEO MEA» - «Head of People and Culture»

Attività sensibili e attività strumentali
● Richieste di autorizzazioni/certificazioni ambientali. ● Rapporti con la Pubblica Amministrazione. ● Adempimenti obbligatori in materia di salute e sicurezza ex D.Lgs. n. 81/2008.

15.2. Reati e condotte tipiche

L'art. 25-*undecies* del D.Lgs. n. 231/2001 disciplina numerose fattispecie di reati ambientali, descritti dalle seguenti norme:

1) In materia di rifiuti

Riferimento di legge	**Condotta illecita**
Art. 256, co. 1, lett. a) D.Lgs. n. 152/2006: gestione illecita di rifiuti	La contravvenzione punisce l'esercizio di attività di gestione di rifiuti non pericolosi (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio, intermediazione) per le quali è prescritta l'abilitazione senza averla ottenuta o dopo che la medesima sia scaduta o sia stata sospesa o revocata ovvero al di fuori dell'abilitazione stessa.
Art. 256, co. 1, lett. b) D.Lgs. n. 152/2006: gestione illecita di rifiuti	La contravvenzione punisce l'esercizio di attività di gestione di rifiuti pericolosi (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio, intermediazione) per le quali è prescritta l'abilitazione senza averla ottenuta o dopo che la medesima sia scaduta o sia stata sospesa o revocata ovvero al di fuori dell'abilitazione stessa.

Art. 256, co. 3, primo periodo, D.Lgs. n. 152/2006: discarica abusiva	Chiunque realizza o gestisce una discarica di rifiuti non pericolosi non autorizzata.
Art. 256, co. 5, D.Lgs. n. 152/2006: miscelazione illecita	La norma punisce due distinte ipotesi contravvenzionali: - la miscelazione senza autorizzazione di rifiuti pericolosi con caratteristiche di pericolo tra loro diverse; - la miscelazione senza autorizzazione di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. Trattandosi di contravvenzioni, è sufficiente che il fatto sia stato commesso con colpa.
Art. 256, co. 3, secondo periodo, D.Lgs. n. 152/2006: discarica abusiva	Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata di rifiuti pericolosi.
Art. 256, co. 4, D.Lgs. n. 152/2006: inosservanza di prescrizioni	La contravvenzione consiste: - nel caso di attività sottoposte ad autorizzazione (impianti di recupero e smaltimento in regime ordinario, comprese le discariche), nel mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione; - nel caso di attività sottoposte ad iscrizione o a comunicazione di inizio attività (operazioni di recupero in regime semplificato, raccolta e trasporto di rifiuti, commercio ed intermediazione di rifiuti), nel mancato rispetto delle condizioni generali prescritte per la validità dell'iscrizione stessa, ovvero di quelle indicate nell'atto formale di iscrizione. Trattandosi di contravvenzioni, è sufficiente che il fatto sia stato commesso con colpa.
Art. 256, co. 6, D.Lgs. n. 152/2006: deposito illecito di rifiuti sanitari pericolosi	Ferme restando le disposizioni generali sui rifiuti, il D.P.R. n. 254/2003 tra l'altro contiene delle specifiche disposizioni per la detenzione (deposito temporaneo) senza necessità di autorizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi nel luogo dove sono prodotti prima del loro avvio a recupero e smaltimento presso impianti autorizzati. Il mancato rispetto delle condizioni fissate, ed in particolare la detenzione dei rifiuti in discorso per un periodo superiore a cinque giorni (o trenta giorni per quantitativi inferiori a duecento litri), comporta la commissione della contravvenzione di cui all'art. 256, co. 6, del D.Lgs. n. 152/2006.
Art. 258, co. 4, secondo periodo, D.Lgs. n. 152/2006: predisposizione o uso di certificati falsi	Chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.
Art. 259, co. 1, D.Lgs. n. 152/2006: traffico illecito	La contravvenzione punisce le condotte illecite costituite da: - spedizioni transfrontaliere, sia intracomunitarie, che da e per l'unione europea, di rifiuti soggetti agli obblighi di notifica in violazione del regolamento, ossia spedizioni illegali ai sensi dell'art. 50 del regolamento n. 1013/2006; - spedizioni transfrontaliere, sia intracomunitarie, che da e per l'unione europea, di rifiuti soggetti ai soli obblighi di

	informazione in violazione dell'art. 18 del regolamento n. 1013/2006.
Art. 452-*quaterdecies,* co. 1, c.p.: attività organizzate per il traffico illecito	La condotta illecita è costituita dalla gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti attraverso un'attività organizzata ed al fine specifico di conseguire un ingiusto profitto. La gestione abusiva non necessariamente deve consistere o comprendere anche lo smaltimento finale. Si tratta di un delitto con dolo specifico che presuppone la volontarietà sia dell'azione, sia dell'evento, sia del fine perseguito. Il reato può essere commesso anche a titolo di concorso.
Art. 260-*bis,* co. 6, D.Lgs. n. 152/2006: predisposizione o uso di certificati falsi	Chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.
Art. 260-*bis,* co. 7, secondo e terzo periodo, D.Lgs. n. 152/2006: mancata allegazione di documentazione o uso di certificati falsi	Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti pericolosi con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti. Colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.
Art. 260-*bis,* co. 8, primo periodo, D.Lgs. n. 152/2006: uso della scheda SISTRI fraudolentemente alterata	Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata.

2) In materia di emissioni in atmosfera

Riferimento di legge	Condotta illecita
Art. 279, co. 5, D.Lgs. n. 152/2006: violazione dei valori di qualità dell'aria	Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente e se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa. La responsabilità amministrativa dell'ente può sussistere solo se il superamento dei valori limite di emissione o la violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione di impianti industriali abbiano come conseguenza anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria. Trattandosi di una contravvenzione, è sufficiente che il fatto sia stato commesso con colpa.
Art. 3, co. 6, L. n. 549/1993: violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione,	Si tratta di contravvenzioni per il mancato rispetto del divieto di produzione e utilizzo in impianti nuovi di sostanze lesive per l'ozono stratosferico (CFC, HCFC) e per la mancata osservanza

commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono	dei termini relativi alla programmata dismissione delle stesse sostanze negli impianti in esercizio. Trattandosi di contravvenzioni, è sufficiente che i fatti siano stati commessi con colpa.

3) In materia di gestione delle emergenze che potrebbero comportare una potenziale contaminazione, la gestione delle sostanze pericolose e la tutela delle specie animali e vegetali protette

Riferimento di legge	Condotta illecita
Art. 257, co. 1, D.Lgs. n. 152/2006: omessa bonifica	Costituisce reato: - la mancata esecuzione del progetto di bonifica approvato dall'autorità competente a conclusione del procedimento amministrativo che il soggetto responsabile è tenuto ad avviare; - la mancata tempestiva comunicazione dell'evento che può causare o ha causato l'inquinamento ambientale (comunicazione che dà inizio al procedimento che può condurre all'approvazione del progetto di bonifica). Trattandosi di contravvenzioni, è sufficiente che il fatto sia stato commesso con colpa.
Art. 257, co. 1, D.Lgs. n. 152/2006: omessa comunicazione agli Enti al verificarsi di un evento potenzialmente contaminante	Mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242 D.Lgs. n. 152/2006.
Art. 257, co. 2, D.Lgs. n. 152/2006: omessa bonifica	Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con sostanze pericolose, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti D.Lgs. n. 152/2006.

4) Reati in materia di ambiente

Riferimento di legge	Condotta illecita
Art. 452-*bis* c.p.: inquinamento ambientale	Commette tale reato chiunque, abusivamente, comprometta o deteriori, in maniera significativa e misurabile, i beni ambientali specificatamente indicati. L'inquinamento può consistere in condotte che attengono anche altre forme di inquinamento oltre all'aria, all'acqua, e ai rifiuti, nonché l'immissione di elementi, come sostanze chimiche, OGM, materiali radioattivi; più in generale, l'inquinamento può consistere in qualsiasi comportamento che provochi una immutazione in senso peggiorativo dell'equilibrio ambientale. Il reato è commissibile tramite sversamento da cisterne, autobotti, tubazioni, …, nonché derivare dalla gestione della filiera dei rifiuti.
Art. 452-*quater* c.p.: disastro ambientale	Commette tale reato chiunque, abusivamente, cagioni, alternativamente: uno squilibrio dell'ecosistema consistente e irreversibile; lo squilibrio di un ecosistema la cui onerosità nell'eliminazione andrà verosimilmente valutata in un'ottica

	assoluta e con il ricorso a provvedimenti eccezionali (anche il carattere dell'eccezionalità dei provvedimenti volti a rimuovere lo squilibrio andrà chiarita); l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo (trattasi di ben due elementi quantitativi e discrezionali posti alla base della fattispecie, quali suoi elementi costitutivi). Il reato è commissibile tramite sversamento da cisterne, autobotti, tubazioni, …, nonché derivare dalla gestione della filiera dei rifiuti.
Art. 452-*quinquies* c.p.: delitti colposi contro l'ambiente	Chiunque cagioni per colpa i fatti di cui agli articoli 452-*bis* e 452-*quater*.
Art. 452-*quaterdecies,* co. 2, c.p.: attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività	Il Legislatore incrimina la condotta di chi abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività, prevedendo un aumento di pena se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo ovvero di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna, ed un ulteriore aggravamento sanzionatorio del fatto deriva un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone. Il reato si verifica ogni qualvolta sia stata posta in essere anche solo una delle condotte individuate.
Art. 452-*octies* c.p.: reati associativi in materia ambientale (circostanze aggravanti)	Chiunque promuova, costituisca, organizzi, partecipi ad un'associazione per delinquere diretta, in via esclusiva o concorrente, alla commissione di taluno dei delitti contro l'ambiente previsti dal Titolo VI *bis* del Libro II c.p.. Chiunque promuova, diriga, organizzi, partecipi ad un'associazione di tipo mafioso finalizzata alla commissione di taluno dei delitti contro l'ambiente previsti dal Titolo VI *bis* del Libro II c.p. ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale. Il legislatore introduce circostanze aggravanti «ambientali» applicabili al reato di associazione a delinquere e associazione a carattere mafioso ispirato dalla volontà di contrastare il fenomeno delle organizzazioni i cui profitti derivino in tutto o in maniera consistente dalla criminalità ambientale.

5) Contro le specie animali o vegetali protette, gli habitat naturali e contro l'ambiente previsti nel Codice Penale

Riferimento di legge	Condotta illecita
Art. 727-*bis* c.p.: uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette	Si tratta di un reato contravvenzionale, per il quale, pertanto, è sufficiente che il fatto sia stato commesso con colpa: la prima contravvenzione - la più grave perché punita con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda - è posta a tutela delle specie animali protette, la seconda - meno grave perché punita

	solo con la pena pecuniaria – è posta a tutela delle specie vegetali protette. In entrambi i casi il reato consiste nell'uccidere (distruggere nel caso dei vegetali), catturare (prelevare nel caso dei vegetali) o detenere esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette. Entrambe le contravvenzioni non sussistono qualora il fatto riguardi una quantità trascurabile sullo stato di conservazione della specie protetta.
Art. 733-*bis* c.p.: distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto	Si tratta di un reato contravvenzionale, per il quale, pertanto, è sufficiente che il fatto sia stato commesso con colpa. La contravvenzione è posta a tutela dell'integrità dei siti protetti e punisce chiunque distrugga l'habitat di un sito protetto o comunque lo deteriori compromettendone la conservazione.
Artt. 1, co. 1 e 2, 2, co. 1 e 2, L. n. 150/1992: reati in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi	Importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (in assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali provvedimenti); detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione; commercio illecito di piante riprodotte artificialmente.
Art. 3-*bis*, co. 1, L. n. 150/1992: reati in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi	Falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali.
Art. 6, co. 4, L. n. 150/1992: reati in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi	Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

6) In materia di scarichi idrici

Riferimento di legge	Condotta illecita
Art. 137, co. 2, D.Lgs. n. 152/2006: scarico illecito	Fermo restando che di norma tutti gli scarichi debbono essere autorizzati, la contravvenzione riguarda espressamente gli scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose. Commette la contravvenzione: - chiunque senza autorizzazione apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; - chiunque dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata continui ad effettuare o mantenere detti scarichi. Trattandosi di una contravvenzione, è sufficiente che il fatto sia stato commesso con colpa.
Art. 137, co. 3, D.Lgs. n. 152/2006: scarico illecito	La norma punisce chi, relativamente ad uno scarico industriale contenente sostanze pericolose, non rispetta le prescrizioni contenute nell'autorizzazione o quelle ulteriori impartite a norma

	degli articoli 107, co. 1, e 108, co. 4, del D.Lgs. n. 152/2006, che rispettivamente prevedono: - per gli scarichi industriali in pubblica fognatura, il potere dell'autorità d'ambito (ovvero del gestore del servizio pubblico di fognatura e depurazione) di adottare norme tecniche e prescrizioni regolamentari e di fissare valori-limite; - per gli scarichi industriali contenenti determinate sostanze e provenienti da specifici cicli produttivi (sostanze e cicli di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006), il potere dell'autorità di stabilire nelle autorizzazioni anche la quantità.
Art. 137, co. 5, D.Lgs. n. 152/2006: scarico illecito	La contravvenzione consiste nel mancato rispetto per uno scarico industriale dei limiti di accettabilità relativi alle sostanze pericolose elencate nella tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006. Si incorre, quindi, nella contravvenzione in esame qualora, nell'esercizio di scarichi di acque reflue industriali vengano superati i valori limite previsti per legge o quelli più rigorosi fissati dalle regioni o dalle province autonome (in sede di piani di tutela) o dal gestore del servizio (per gli scarichi in fognatura) relativamente alle predette sostanze. Trattandosi di una contravvenzione, è sufficiente che il fatto sia stato commesso con colpa.
Art. 137, co. 11, D.Lgs. n. 152/2006: scarico illecito	Le condotte sanzionate sono costituite dall'attivazione di scarichi di acque reflue industriali, domestiche o urbane sul suolo, nel suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, salvo i casi espressamente previsti di deroga a tali divieti. In particolare, ricorrendo determinate condizioni possono essere autorizzati scarichi di acque reflue industriali o comunque di origine aziendale con recapito sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo. Trattandosi di contravvenzioni, è sufficiente che il fatto sia stato commesso con colpa.
Art. 137, co. 13, D.Lgs. n. 152/2006: scarico illecito	La contravvenzione punisce lo scarico in mare di sostanze per le quali vi è assoluto divieto di sversamento, effettuato da navi od aerei, salvo che si tratti di scarichi autorizzati e che le sostanze sversate siano in quantità tali da poter essere rese rapidamente innocue dai processi naturali. Trattandosi di una contravvenzione, è sufficiente che il fatto sia stato commesso con colpa.
Art. 8 co. 1, L. n. 202/2007: Inquinamento doloso	Il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4» ovvero il divieto di sversamento in mare delle sostanze inquinanti di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), del medesimo decreto.
Art. 8 co. 2, L. n. 202/2007: Inquinamento doloso	Se la violazione dolosa del divieto di sversamento in mare delle sostanze inquinanti di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), del medesimo decreto «causa danni permanenti o, comunque, di

	particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.
Art. 9, co. 2, D.Lgs. n. 202/2007: inquinamento colposo causato dallo scarico in mare da parte di navi	Le condotte sanzionate sono costituite dall'attivazione di scarichi di acque reflue industriali, domestiche o urbane sul suolo, nel suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, salvo i casi espressamente previsti di deroga a tali divieti. In particolare, ricorrendo determinate condizioni possono essere autorizzati scarichi di acque reflue industriali o comunque di origine aziendale con recapito sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo. Trattandosi di contravvenzioni, è sufficiente che il fatto sia stato commesso con colpa.

Sotto il profilo del «rischio ambientale», le attività dell'azienda sono svolte conformemente alle leggi vigenti, alle norme del Codice etico e seguendo i principi e i protocolli di cui al presente Modello; peraltro, proprio per le caratteristiche dell'attività posta in essere, il rischio in argomento può dirsi limitato e connesso alla produzione di rifiuti provenienti da attività d'ufficio (carta asciugamani, residui di alimenti, bottiglie in plastica, documenti cartacei, toner e cartucce per stampanti, neon, dispositivi elettrici ed elettronici, …), all'attività di identificazione e classificazione dei rifiuti, all'attività di raccolta e gestione del deposito temporaneo dei rifiuti. Pertanto, sono da ritenersi sufficienti, ai fini preventivi, le misure di seguito riportate.

15.3. Misure di prevenzione

- Adozione del Modello di Organizzazione, gestione e controllo.
- Adeguamento dei comportamenti al Codice etico.
- Diffusione degli stessi fra dipendenti e collaboratori.
- Concreta attuazione degli adempimenti obbligatori in materia di salute e sicurezza ex D.Lgs. n. 81/2008.
- Formale identificazione dei soggetti incaricati di richiedere le autorizzazioni/certificazioni ambientali.
- Adozione di procedure per il controllo degli adempimenti legati alle autorizzazioni e alle certificazioni ambientali.
- Previsione di un obbligo di verifica periodica degli adempimenti normativi in materia ambientale e della sussistenza dei requisiti per il mantenimento delle certificazioni ottenute.
- Identificazione delle aree destinate al deposito temporaneo di rifiuti.

- Raccolta dei rifiuti per categorie omogenee e identificazione delle tipologie di rifiuti ammessi all'area adibita a deposito temporaneo.
- Segregazione fisica dei rifiuti di tipo urbano in base alle modalità di differenziazione utilizzate.

È inoltre fatto espressamente divieto di:

- esporre, nelle comunicazioni e trasmissioni di dati, fatti finalizzati all'ottenimento di autorizzazioni e certificazioni non corrispondenti al vero;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo (anche in sede di ispezione) da parte delle Autorità pubbliche di Vigilanza.

È infine richiesto di:

- evitare qualsiasi comportamento che possa anche indirettamente determinare effetti pregiudizievoli all'ambiente e che possa integrare le fattispecie di reato che costituiscono reato presupposto della responsabilità ex crimine degli enti (art. 25-*undecies* del D.Lgs. n. 231/2001).

15.4. Documenti di riferimento

I documenti di riferimento che completano la parte speciale relativa ai rischi in argomento e che costituiscono il sistema di prevenzione alla commissione dei reati sono i seguenti:

- Documento di valutazione dei rischi, ex D.Lgs. n. 81/2008 e relativi allegati.
- Procedura «Whistleblowing».

16. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies* D.Lgs. n. 231/2001)

Per garantire un'efficace individuazione delle responsabilità delle funzioni aziendali coinvolte nell'eventuale commissione di reati presupposto, sarà valutata, caso per caso, la conformità dei processi messi in atto e l'adeguatezza delle responsabilità assegnate a ciascuna funzione. Tale analisi si basa sui protocolli adottati e sulle procedure implementate nel rispetto del Modello di

Organizzazione, Gestione e Controllo, con l'obiettivo di assicurare la massima chiarezza nell'attribuzione dei compiti e l'effettiva attuazione delle misure di prevenzione previste.

16.1. Aree Funzionali e attività interessate

Funzioni/ruoli aziendali interessati
«CEO» - «President Europe» - «President USA» - «CEO MEA» - Responsabile «TOP Clients» - «HR Manager» - «Head of Global Marketing and IR » - «Chief of Product» - «Head of Operations Automation » - «Head of Products Large Enterprises» - «VP of Operations » - «Head of Content» - «Head of Media Factory» - «Head of Global Marketing» - «Head of Partners» - «Retail Operations Manager » - «Head of People and Culture» - «Head of Growth and Revenue»

Attività sensibili e attività strumentali
● Selezione, assunzione e gestione del personale. ● Adempimenti obbligatori in materia di sicurezza sul lavoro ex D.Lgs. n. 81/2008 e monitoraggio. ● Rapporti con agenti, fornitori e business partner.

16.2. Reati e condotte tipiche

Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22, co. 12-*bis*, D.Lgs. n. 286/1998)

La norma sanziona il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto, ovvero il cui permesso di soggiorno sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato.

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, co. 3, 3-*bis* e 3-*ter* D.Lgs. n. 286/1998)

La norma sanziona chiunque promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, ovvero compie altri atti diretti a procurarne legalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha la residenza permanente.

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, co. 5, D.Lgs. n. 286/1998)

La norma sanziona chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero, favorisca la permanenza di questi nel territorio dello Stato.

16.3. Condotte non rilevanti e misure di prevenzione

Vale precisare che, alla data della stesura di questo documento, WEBIDOO non impiega alle proprie dipendenze lavoratori stranieri extracomunitari. Si ritiene, peraltro, che alcune fattispecie siano da escludersi in relazione allo svolgimento delle attività aziendali inerenti l'oggetto sociale (ad esempio, reato di immigrazione clandestina) da ritenere sufficiente, ai fini preventivi, le seguenti misure.

- Adozione del Modello di Organizzazione, gestione e controllo.
- Adeguamento dei comportamenti al Codice etico.
- Diffusione degli stessi fra dipendenti e collaboratori.
- Informazione/formazione di dipendenti e collaboratori.
- Sensibilizzazione sui principi del rispetto e dello sviluppo della persona umana.
- Predisposizione di apposita procedura/*check list* per l'assunzione di personale straniero.
- Implementazione di un sistema di monitoraggio delle vicende relative ai permessi di soggiorno (scadenze, rinnovi, …).
- Inserimento nei contratti di specifiche clausole di impegno della controparte all'adeguamento dei comportamenti al Codice etico della Società che, tra le altre cose, richiama il valore del rispetto della persona.

16.4. Documenti di riferimento

I documenti di riferimento che completano la parte speciale relativa ai rischi in argomento e che costituiscono il sistema di prevenzione alla commissione dei reati sono i seguenti:

- Procedura «Whistleblowing».

17. Razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies* D.Lgs. n. 231/2001)

Per garantire un'efficace individuazione delle responsabilità delle funzioni aziendali coinvolte nell'eventuale commissione di reati presupposto, sarà valutata, caso per caso, la conformità dei processi messi in atto e l'adeguatezza delle responsabilità assegnate a ciascuna funzione. Tale analisi si basa sui protocolli adottati e sulle procedure implementate nel rispetto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, con l'obiettivo di assicurare la massima chiarezza nell'attribuzione dei compiti e l'effettiva attuazione delle misure di prevenzione previste.

17.1. Aree Funzionali e attività interessate

Funzioni/ruoli aziendali interessati
«CEO» - «President Europe» - «President USA» - «CEO MEA» - Responsabile «TOP Clients» - «CFO Italy» - «HR Manager» - «CTIO» - «Head of Global Marketing and IR » - «Head of Administration Control» - «Treasury Manager» - «Head of Management Control» - «Business Advisor» - «Chief of Product» - «Head of Products SoHo» - «Head of Operations Automation » - «Head of Products Medium Enterprises» - «Head of Products Large Enterprises» - «VP of Operations » - «Head of Content» - «Head of Media Factory» - «Retail Operations Manager » - «Head of People and Culture» - «Head of Growth and Revenue»

Attività sensibili e attività strumentali
● Realizzazione siti web, campagne pubblicitarie, gestione social media. ● Pianificazione finanziaria, gestione e monitoraggio dei flussi finanziari. ● Selezione, assunzione e gestione del personale.

17.2. Reati e condotte tipiche

Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-*bis* c.p.)

Il reato punisce chiunque propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; ovvero chiunque istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Razzismo e xenofobia (art. 3, co. 3-*bis*, L. 654/1975)

La norma prevede un'aggravante qualora la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento al razzismo siano commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione delle idee, si fondino in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o

sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

17.3. Condotte non rilevanti

Si è ritenuto di considerare remoto il rischio di verificazione delle condotte illecite in argomento. «*L'odio razziale o etnico è integrato da un sentimento idoneo a determinare il concreto pericolo di comportamenti discriminatori, e non da qualsiasi sentimento di generica antipatia, insofferenza o rifiuto riconducibile a motivazioni attinenti alla razza, alla nazionalità o alla religione*», Cass. n. 3722/2020. Si ritiene infatti esse siano di così remota ipotesi in relazione allo svolgimento delle attività aziendali inerenti l'oggetto sociale da ritenere sufficiente, ai fini preventivi, le misure di seguito elencate.

17.4. Misure di prevenzione

- Adozione del Modello di Organizzazione, gestione e controllo.
- Adeguamento dei comportamenti al Codice etico nonché ai Regolamenti IT e Smart Working e BYOD aziendali.
- Diffusione degli stessi fra dipendenti e collaboratori.
- Informazione/formazione di dipendenti e collaboratori.
- Sensibilizzazione sui principi del rispetto e dello sviluppo della persona umana.
- Sensibilizzazione sull'utilizzo dei *social network*.
- Monitoraggio dei messaggi e delle campagne pubblicitarie.
- Divieto di utilizzo dei locali aziendali per riunioni finalizzate alla organizzazione di eventi orientati a tali reati.
- Protocolli formalizzati per il recruiting.
- Le operazioni finanziarie di rilevante entità devono essere concluse con persone fisiche e giuridiche verso le quali siano state preventivamente svolte idonee verifiche, controlli e accertamenti. A tal fine è necessario che le transazioni commerciali e finanziarie siano debitamente documentate e la controparte chiaramente identificata in modo da garantire la tracciabilità dell'operazione e consentire riscontri successivi da parte dell'Organismo di Vigilanza.

- Previsione, nel Codice di comportamento informatico, del divieto di utilizzo di strumenti aziendali per veicolare messaggi razzisti e xenofobi.
- Inserimento nei contratti di specifiche clausole di impegno della controparte all'adeguamento dei comportamenti al Codice etico della Società.

17.5. Documenti di riferimento

I documenti di riferimento che completano la parte speciale relativa ai rischi in argomento e che costituiscono il sistema di prevenzione alla commissione dei reati sono i seguenti:

- Procedura «Whistleblowing».
- Regolamenti aziendali per l'utilizzo degli strumenti informatici e per lo smart working e BYOD.

18. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies* D.Lgs. n. 231/2001)

Per garantire un'efficace individuazione delle responsabilità delle funzioni aziendali coinvolte nell'eventuale commissione di reati presupposto, sarà valutata, caso per caso, la conformità dei processi messi in atto e l'adeguatezza delle responsabilità assegnate a ciascuna funzione. Tale analisi si basa sui protocolli adottati e sulle procedure implementate nel rispetto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, con l'obiettivo di assicurare la massima chiarezza nell'attribuzione dei compiti e l'effettiva attuazione delle misure di prevenzione previste.

18.1. Reati e condotte tipiche

Frode in competizioni sportive (art. 1 L. n. 401/1989)

La norma punisce chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo.

Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 L. n. 401/1989)

La norma punisce:

- chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario ovvero chi organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE);
- chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità; ovvero chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione;
- chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge.

18.2. Condotte non rilevanti

Seppur non escludibili in assoluto, si è ritenuto di non considerare rilevanti le fattispecie di reato in argomento: si ritiene infatti esse siano di così remota ipotesi in relazione allo svolgimento delle attività aziendali inerenti l'oggetto sociale e ai precedenti della Società in relazione alla partecipazione a competizioni sportive, da ritenere sufficiente, ai fini preventivi, le misure di carattere generale contenute in questo Modello e nel Codice etico.

18.3. Misure di prevenzione

- Adozione del Modello di Organizzazione, gestione e controllo.
- Adeguamento dei comportamenti al Codice etico.
- Diffusione degli stessi fra dipendenti e collaboratori.
- Informazione/formazione di dipendenti e collaboratori.
- Definizione preliminare di un budget per eventuali sponsorizzazioni.

- Formalizzazione delle iniziative di sponsorizzazione e procedura di selezione del partner potenziale.
- Negoziazione e formalizzazione contrattuale dell'impegno.
- Separazione delle funzioni e controllo dell'intero processo.
- Controlli da parte dell'Organismo di Vigilanza.

18.4. Documenti di riferimento

I documenti di riferimento che completano la parte speciale relativa ai rischi in argomento e che costituiscono il sistema di prevenzione alla commissione dei reati sono i seguenti:

- Procedura «Whistleblowing».

19. Reati tributari (art. 25-*quinquiesdecies* D.Lgs. n. 231/2001)

Per garantire un'efficace individuazione delle responsabilità delle funzioni aziendali coinvolte nell'eventuale commissione di reati presupposto, sarà valutata, caso per caso, la conformità dei processi messi in atto e l'adeguatezza delle responsabilità assegnate a ciascuna funzione. Tale analisi si basa sui protocolli adottati e sulle procedure implementate nel rispetto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, con l'obiettivo di assicurare la massima chiarezza nell'attribuzione dei compiti e l'effettiva attuazione delle misure di prevenzione previste.

19.1. Aree Funzionali e attività interessate

Funzioni/ruoli aziendali interessati
«CEO» - «President Europe» - «President USA» - «CEO MEA» - Responsabile «TOP Clients» - «CFO Italy» - «General Counsel» - «HR Manager» - «CTIO» - «Head of Global Marketing and IR » - Responsabile «Strategy» - «Executive Assistant» - «Head of Administration Control» - «Treasury Manager» - «Head of Management Control» - «Business Advisor» - «Credit Collection Manager» - Responsabile «Research & Discovery» - Responsabile «Development» - Responsabile «Innovation» - «Chief of Product» - «Head of Products SoHo» - «Head of Operations Automation » - «Head of Products Medium Enterprises» - «Head of Products Large Enterprises» - «VP of Operations » - «Head of Content» - «Head of Media Factory» - «Head of Global Marketing» - «Head of Partners» - «Retail Operations Manager » - «Marketing Coordinator» - «Partner Manager» - «Head of People and Culture» - «Head of Growth and Revenue»

Attività sensibili e attività strumentali

- Gestione dei rapporti con i fornitori e i business partner, negoziazione, stipula e gestione dei relativi contratti.
- Pianificazione finanziaria, gestione e monitoraggio dei flussi finanziari.
- Tenuta della contabilità in senso lato finalizzata, in particolare, alla redazione del bilancio, delle relazioni o altre comunicazioni sociali.
- Gestione degli adempimenti fiscali, assistenziali e previdenziali.
- Richiesta contributi fiscali e gestione tax credit.
- Attività dei consulenti esterni che coadiuvano la Società negli adempimenti contabili, fiscali, giuslavoristici.
- Gestione dei rapporti con gli agenti.
- Gestione dei rapporti infragruppo.
- Gestione dei rapporti di finanziamento.
- Gestione del credito.
- Gestione delle ispezioni/verifiche/accertamenti.
- Gestione del contenzioso.
- Ogni altra area a rischio connessa a terze parti con le quali la Società intrattiene rapporti e che prevede esborsi economici (consulenti, agenti, partner, ecc.).
- Operazioni sul capitale sociale, operazioni di finanza straordinaria.
- Gestione dei sistemi informativi aziendali.

19.2. Reati e condotte tipiche

Il D.Lgs. n. 74/2000 disciplina i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
I reati richiamati dal D.Lgs. n. 231/2001 sono reati a dolo specifico, poiché richiedono che la condotta venga posta in essere con il «fine di evadere le imposte» o con il «fine di consentire a terzi l'evasione».
Per espressa previsione dell'art. 1, lett. d), D.Lgs. n. 74/2000, il «fine di evadere le imposte» o «il fine di consentire a terzi l'evasione» comprendono, rispettivamente, anche il fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta, e il fine di consentirli a terzi.

Misure di prevenzione

Le ampie ed articolate misure di prevenzione sin qui esposte rappresentano già un importante presidio per la prevenzione dei reati tributari. In considerazione delle caratteristiche e della struttura dei singoli illeciti, tuttavia, WEBIDOO ha definito appositi presidi organizzativi e di controllo (generali – separazione delle funzioni, poteri autorizzativi

e di firma coerenti con le responsabilità organizzative, rispetto della normativa e prassi vigenti in tema di registrazioni contabili, preventiva autorizzazione delle movimentazioni finanziarie, monitoraggio delle attività di controllo e tracciabilità delle verifiche - e specifici).
I protocolli adottati per la prevenzione dei reati tributari traggono ispirazione dal Sistema di controllo del rischio fiscale di cui al Provvedimento direttoriale n. 54337 dell'Agenzia delle Entrate del 14/04/2016, sebbene quest'ultimo sia stato pensato per la gestione del rischio fiscale di una determinata categoria di contribuenti[7]. Di seguito si riportano i requisiti essenziali richiesti dal suddetto Provvedimento, a confronto con i relativi requisiti previsti dagli artt. 6 - 7 del Modello di Organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001; dei primi si potrà certamente tener conto nella definizione delle specifiche procedure di prevenzione dei reati tributari.

Sistema di controllo del rischio fiscale di cui al Provvedimento direttoriale 54337 dell'Agenzia delle Entrate del 14/04/2016	***Modello di Organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n .231/2001***
Strategia fiscale	Codice etico
Ruoli e responsabilità	Deleghe di funzione e Organigramma
Procedure	Protocolli
Monitoraggio e Adattabilità rispetto al contesto interno e esterno	Verifica periodica
Relazione agli organi di gestione	Flussi informativi
Non previsto	Organismo di Vigilanza
Non previsto	Sistema disciplinare

Si precisa infine che, nella gestione degli adempimenti fiscali a cui è soggetta ai sensi della normativa vigente, WEBIDOO si avvale del contributo di professionisti esterni specializzati in materia.

19.3. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, co. 1 e 2-bis, D.Lgs. n. 74/2000)

[7] Il regime di cui si discute è riservato a coloro che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a dieci miliardi di euro e che abbiano presentato istanza di adesione al Progetto Pilota sul Regime di Adempimento Collaborativo di cui all'invito pubblico del 25/06/2013, dotati di un sistema di controllo interno per la gestione del rischio fiscale, e che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a un miliardo di euro.

Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è a condotta plurima, ai fini della cui configurazione si distinguono due fasi:

- la prima, propedeutica e strumentale alla seconda, è quella di avvalersi di fatture o altri documenti equivalenti per operazioni inesistenti;
- la seconda si perfeziona attraverso la presentazione della dichiarazione mendace con indicazione di elementi passivi fittizi, i quali trovano corrispondenza e supporto nella documentazione falsa acquisita.

Ai sensi del comma 2 del citato articolo, la prima fase è portata a compimento qualora le fatture o gli altri documenti siano registrati nelle scritture contabili obbligatorie o detenuti quale prova verso l'Amministrazione finanziaria. La consumazione del reato, però, avviene solo con la presentazione della dichiarazione relativa alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto dell'anno oggetto di contestazione, con la conseguenza che, affinché sussista il reato, la documentazione falsa deve preesistere alla presentazione della dichiarazione fraudolentemente formata e confluire nella stessa.

Vale precisare che la riforma del 2015 ha eliminato il riferimento all'annualità delle dichiarazioni, estendendo l'ambito di applicazione della norma a tutte le dichiarazioni, ancorché non annuali, relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

L'oggetto materiale della condotta è costituito dalle «fatture o documenti per operazioni inesistenti», così come definite al citato art. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 74/2000. Nella definizione di «operazioni inesistenti», vi rientrano:

- operazioni mai effettuate (c.d. inesistenza oggettiva);
- operazioni effettuate, ma per le quali è stato indicato in fattura un importo diverso, generalmente superiore (c.d. sovrafatturazione);
- operazioni effettuate, ma tra parti diverse (c.d. inesistenza soggettiva), con un acquisto realmente effettuato, ma da un fornitore diverso da quello indicato in fattura.

La precisa definizione dell'oggetto del reato permette di comprendere tutti quei documenti «per provare gli oneri o le spese deducibili o detraibili, indicati in dichiarazione», tra i quali possono annoverarsi tutti i documenti attestanti oneri, spese e costi fittizi. Con riferimento al concetto di «fittizietà» si rileva che, da sempre, la giurisprudenza ha oscillato tra la sua riconducibilità all'inesistenza «materiale» (sinonimo di «inesistente in rerum natura») ovvero all'inesistenza «normativa» (quale violazione dei criteri di deducibilità stabiliti dalla normativa tributaria). Il rilievo pratico di tale distinzione non è di poco conto: nel primo caso,

infatti, in linea con l'art. 1, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 74/2000 (laddove definisce le operazioni inesistenti come «non realmente effettuate»), l'elemento può qualificarsi come fittizio unicamente ove inventato, e cioè inesistente nella realtà economica; nel secondo caso, invece, la fittizietà è oggetto di una interpretazione estensiva e ricomprende anche i costi dedotti in violazione dei criteri di inerenza, competenza e indeducibilità secondo la normativa tributaria.

I soggetti attivi

Seppure la norma faccia riferimento al pronome indefinito «chiunque», il reato in argomento è da ritenersi proprio, potendo la fattispecie di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000 essere realizzata solo da soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi e a fini IVA, e riconoscendo la responsabilità penale in capo all'amministratore, al liquidatore o al legale rappresentante dell'Ente.

L'elemento soggettivo

L'elemento soggettivo del delitto è da identificarsi nella volontà e coscienza di evadere le imposte (c.d. dolo specifico di evasione) ed è da intendersi comprensivo anche del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un credito di imposta inesistente.

Sanzioni previste dal D.Lgs. n. 231/2001

Sanzione pecuniaria: fino a 500 quote o fino a 400 se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a Euro 100.000,00.

Sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Sanzione penale: reclusione da 4 a 8 anni, salvo che l'ammontare degli elementi passivi fittizi sia inferiore a Euro 100.000,00, nel quale caso vi è la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni.

Misure di prevenzione

- Adozione del Modello di Organizzazione, gestione e controllo.
- Adeguamento dei comportamenti al Codice etico, promuovendo una cultura aziendale improntata a principi di onestà, correttezza e rispetto della normativa tributaria, assicurandone la completezza e l'affidabilità, nonché la conoscibilità a tutti i livelli aziendali.
- Diffusione degli stessi fra dipendenti e collaboratori.
- Informazione/formazione dei dipendenti e collaboratori.
- Adozione di un sistema amministrativo e contabile adeguato alla natura e alla dimensione dell'impresa.
- Adozione di un sistema informatico dedicato per la gestione del processo amministrativo – contabile.
- Accessi alla rete aziendale profilati.
- Costante monitoraggio del livello di sicurezza del sistema informativo aziendale.
- Adozione di un piano di *Disaster recovery,* finalizzato a garantire l'adeguata disponibilità dei sistemi informatici di supporto e dei relativi dati trattati a fronte i possibili eventi critici/disastrosi o malfunzionamenti.
- Definizione e condivisione interna, tra i vertici aziendali, degli obiettivi in relazione alla «variabile fiscale».
- Chiara attribuzione dei ruoli a persone con adeguate competenze ed esperienze, secondo criteri di separazione dei compiti, riducendo così la probabilità che si verifichino errori o comportamenti inappropriati o fraudolenti, grazie al controllo che ogni soggetto interessato al processo può esercitare sull'operato degli altri soggetti coinvolti.
- Qualificazione/due diligence della controparte commerciale, con previsione di modalità di aggiornamento della due diligence e/o della qualifica/accreditamento finalizzata alla verifica nel tempo del mantenimento dei relativi requisiti.
- Nell'ambito dei rapporti infragruppo, osservanza delle disposizioni di cui al § 2.2.12 di questo documento.
- Adozione e osservanza di apposite procedure:
  - ✓ per la registrazione e contabilizzazione delle fatture e documenti contabili, che prevedono diversi livelli di controllo, a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo:

- la verifica dell'esistenza di un contratto di fornitura;
- accesso tracciato all'anagrafica dei fornitori per la gestione delle modifiche e l'aggiunta di nuovi fornitori;
- con specifico riferimento ai servizi, verifica della chiara indicazione e della corrispondenza tra gli importi indicati nei preventivi e nei contratti;
- accertamento della corretta esecuzione delle consulenze, verifica dei *timesheet* e dei *layout*;
- verifica dell'IBAN indicato in fattura;
- verifica della visura, del bilancio e controllo dei siti web dei fornitori e business partner (anche i retisti) potenziali;
- periodica verifica della visura, del bilancio e controllo dei siti web dei fornitori e business partner abituali (compresi i retisti);
- verifica incrociata sulle provvigioni corrisposte agli agenti;

✓ per la ricezione e conservazione della documentazione rilevante, affinché la stessa sia sempre disponibile in caso di controlli fiscali (ad esempio, relativamente alle consulenze, conservazione dei preventivi, dei contratti, dei *timesheet* e dei *layout*).

- Previsioni contrattuali standardizzate in relazione alla natura e tipologia di contratto.
- Verifica della coerenza tra il soggetto che ha erogato la prestazione, il soggetto indicato nel contratto ed il soggetto che ha emesso la fattura.
- Adeguata e documentata selezione dei soggetti esterni coinvolti nei processi sensibili (consulenti fiscali, commercialisti, consulenti del lavoro), con particolare riguardo, oltre ai requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle funzioni, all'eventuale adozione di protocolli e procedure in materia di prevenzione dei reati tributari (Modello di Organizzazione e Codice etico).
- Verifiche periodiche da parte degli Organi di controllo.
- Procedure per la segnalazione di anomalie / sospetti riscontrati nei processi.
- Periodici flussi informativi tra l'Organismo di Vigilanza e gli attori del controllo: Collegio sindacale, Società di revisione.

19.4. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)

La condotta si ritiene integrata allorquando:

- si verifichi la condotta fraudolenta, attraverso il compimento di operazioni simulate (oggettivamente o soggettivamente), ovvero attraverso l'utilizzo di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione finanziaria;
- la condotta fraudolenta si manifesti attraverso la presentazione della dichiarazione mendace.

Per l'integrazione della fattispecie di reato è altresì necessario il superamento di determinate soglie di punibilità, circostanza che si verifica quando, congiuntamente:

- l'imposta evasa sia superiore ad euro 30.000,00 con riferimento a ciascuna imposta;
- gli elementi attivi sottratti all'imposizione siano superiori al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o comunque superiore a 1,5 milioni di euro; ovvero l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, sia superiore al 5% dell'imposta medesima o comunque ad euro 30.000,00.

Quanto alla prima delle due fasi, analogamente all'art. 2, il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti siano registrati nelle scritture contabili obbligatorie o siano detenuti a fini di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria. La condotta, anche in questo caso, si consuma con la presentazione della dichiarazione relativa alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto. Tuttavia, il reato di cui all'art. 3 integra una fattispecie speciale rispetto a quella prevista dall'art. 2, trovando applicazione quando il reo, per l'indicazione di elementi passivi fittizi, non si avvalga di fatture e degli altri documenti aventi contenuto probatorio analogo alle fatture, ma di «operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente» o di «documenti falsi» o di altri «mezzi fraudolenti», superando le soglie di punibilità previste. Ad esempio, sono da intendersi «mezzi fraudolenti» l'uso di contratti simulati, l'intestazione di beni o conti bancari a prestanome, ecc.

Elemento necessario, dunque, del presente reato è che il soggetto attivo compia operazioni simulate o si avvalga di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento: la violazione dell'art. 3 non può quindi sussistere in conseguenza di un comportamento meramente omissivo, ma richiede un *quid pluris* che, oltre al carattere oggettivamente artificioso della condotta, si estrinsechi nella idoneità della condotta a trarre in inganno, facendo apparire la realtà diversa da quella concreta.

Sanzioni previste dal D.Lgs. n. 231/2001

Sanzione pecuniaria: fino a 500 quote.

Sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Sanzione penale: reclusione da 3 a 8 anni.

I soggetti attivi

Il legislatore della riforma del 2015 è intervenuto sulla fattispecie prevista dall'art. 3 del D.Lgs. n. 74/2000 ampliando il novero dei possibili soggetti attivi. La dichiarazione fraudolenta ai sensi dell'art. 3 è passata, da reato ascrivibile ai soli soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, a fattispecie attribuibile a qualunque soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi o dell'IVA.

Sul piano soggettivo, dunque, si assiste ad un allineamento con la fattispecie di cui all'art. 2.

L'elemento soggettivo

Anche in questo caso è richiesto il dolo specifico, cioè la volontà di conseguire un risultato in termini di evasione di imposta (anche il conseguimento di un credito di imposta non spettante o inesistente, o il conseguimento di un indebito rimborso).

Misure di prevenzione

Oltre a quanto già previsto in merito alla prevenzione dei «Reati societari» (§ 8.4 di questo documento) e al precedente paragrafo di questo capitolo,

- Nella gestione degli affari, con riferimento ai processi a rischio, la Società assicura l'applicazione dei principi richiamati mediante procedure:
  - ✓ per la registrazione e contabilizzazione di operazioni commerciali o che comunque impattano sulla contabilità e sulla gestione fiscale dell'impresa, prevedendo diversi livelli di controllo (approvazione e autorizzazione delle operazioni, identificazione delle controparti, controllo di congruità delle

operazioni, a titolo meramente esemplificativo, sulle provvigioni corrisposte agli agenti);

- ✓ per il controllo di eventuali svalutazioni, plusvalenze, rivalutazioni di beni materiali o immateriali, nonché conservazione della documentazione inerente i processi valutativi; conservazione della documentazione inerente i processi valutativi presso la Società, a cura della business line support AFC.

- Adeguata e documentata selezione dei soggetti esterni coinvolti nei processi sensibili (consulenti fiscali, commercialisti, consulenti del lavoro), con particolare riguardo, oltre ai requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle funzioni, all'eventuale adozione di protocolli e procedure in materia di prevenzione dei reati tributari (Modello di Organizzazione e Codice etico).

19.5. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, co. 1 e 2-bis, D.Lgs. n. 74/2000)

La condotta si sostanzia nell'emissione o nel rilascio di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, non essendo sufficiente la mera formazione degli stessi.

Tale condotta è speculare rispetto a quella prevista dall'art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000 per la dichiarazione fraudolenta: in altre parole, il decreto punisce contemporaneamente e distintamente sia l'emittente la fattura per operazioni inesistenti (art. 8) sia l'utilizzatore della medesima fattura (art. 2).

Tuttavia, la fattispecie in esame si differenzia dal precedente delitto sotto l'aspetto sostanziale: difatti, la violazione di cui all'art. 8 sorge al momento dell'emissione della fattura o del rilascio del documento, indipendentemente dal fatto che l'emittente, come pure il destinatario, utilizzino la fattura o la facciano confluire in dichiarazione. Trattasi infatti di reato «istantaneo», che si configura al momento dell'uscita dei documenti dalla disponibilità dell'emittente.

Analogamente al delitto di cui all'art. 2, invece, si segnala come anche in questa fattispecie l'inesistenza dell'operazione possa essere sia «oggettiva» sia «soggettiva», richiamando quanto detto sul punto per il precedente delitto di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 8 del D.Lgs. n. 74/2000, l'emissione di fatture o altri documenti nell'ambito di un solo periodo d'imposta configura un unico reato che si consuma con

l'emissione dell'ultima fattura o con il rilascio dell'ultimo documento (c.d. reato eventualmente permanente).

Sanzioni previste dal D.Lgs. n. 231/2001

Sanzione pecuniaria: fino a 500 quote o 400 quote se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a Euro 100.000,00.
Sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Sanzione penale: reclusione da 4 a 8 anni; salvo che l'importo indicato nelle fatture o nei documenti e relativo ad operazioni inesistenti sia inferiore, per il periodo d'imposta considerato, a Euro 100.000,00, nel quale caso vi è la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni.

I soggetti attivi

Il reato di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 74/2000 è un reato comune perché può essere commesso da «chiunque».

L'elemento soggettivo

L'elemento soggettivo del reato è da identificarsi nel dolo specifico. Ai fini dell'integrazione del reato è necessario che l'emittente delle fatture si proponga il fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ma non anche che il terzo consegua effettivamente la programmata evasione.

Misure di prevenzione

Oltre a quanto già previsto in merito alla prevenzione dei «Reati societari» (§ 8.4 di questo documento) e ai precedenti paragrafi di questo capitolo,

- Qualificazione/due diligence della controparte, con previsione di modalità di aggiornamento della due diligence e/o della qualifica/accreditamento finalizzata alla verifica nel tempo del mantenimento dei relativi requisiti.

- Definizione delle politiche commerciali che preveda il coinvolgimento dei soggetti responsabili, come da deleghe formalmente attribuite, e del consulente esterno in materia fiscale, in caso di valutazione di politiche commerciali nuove o che si inseriscono in nuovi contesti di business.
- Rispetto del sistema di deleghe e procure adottato in merito ai poteri ed ai limiti di spesa dei soggetti coinvolti.
- Formalizzazione della valutazione delle proposte di offerta (ad esempio, aspetti tecnici e commerciali), ivi inclusa l'analisi economico-finanziaria.
- Formalizzazione del pricing e delle policy infragruppo (incluse eventuali deroghe ed *adjustment*).
- Coinvolgimento del consulente fiscale esterno, sia in fase di definizione contrattuale, sia in fase di esecuzione, al fine di garantire che le operazioni siano svolte in conformità alla normativa fiscale di riferimento.
- Previsioni contrattuali standardizzate in relazione alla natura e tipologia di contratto.
- Verifica della completezza e accuratezza dei dati e delle informazioni contenute nel contratto (rispetto alle prestazioni da eseguire).
- Monitoraggio circa la corretta esecuzione dei contratti e attestazione circa la corretta esecuzione delle prestazioni rispetto ai requisiti e ai termini definiti nei contratti di vendita.
- Emissione delle fatture in conformità agli accordi contrattuali.
- Obbligo di richiedere alla clientela l'utilizzo di modalità di pagamento tracciabili (divieto, quindi, di incasso con modalità non tracciabili).
- Verifica circa: (i) le partite sospese a chiusura dei conti transitori e (ii) la coerenza di abbinamento tra gli incassi ricevuti e le fatture attive emesse; (iii) il tempestivo aggiornamento delle coordinate bancarie non corrette e/o incomplete; pronta formale segnalazione al CFO e al Head of SMBs Acceleration Network di eventuali anomalie negli incassi (come, ad esempio, nel caso di coordinate bancarie riconducibili a più Clienti, alta frequenza di modifica dell'anagrafica/coordinate bancarie).
- Definizione delle modalità di gestione dei reclami e delle eventuali richieste di rettifiche di fatturazione (i.e. emissione di note di credito/note di debito).

19.6. Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)

L'elemento oggettivo è il comportamento di chi occulta o distrugge le scritture contabili.
Se il reato in esame si manifesta sotto forma:

- di distruzione di documenti contabili, si realizza un'ipotesi di reato «istantaneo» e dunque si consuma con la soppressione di tale documentazione, con la demolizione del supporto cartaceo o magnetico o nel renderne inintelligibile il contenuto mediante abrasioni o cancellature;
- di occultamento delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione (nascondimento materiale dei documenti), in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, costituisce invece un reato «permanente», la cui flagranza si protrae sino al momento dell'accertamento tributario scaturito dalla verifica fiscale.

L'integrazione della fattispecie criminosa di occultamento o distruzione di documenti contabili, quindi, presuppone: da una parte, l'istituzione della documentazione contabile e la produzione di un reddito e di un volume di affari ad opera del soggetto attivo; dall'altra, l'impossibilità di consentire la ricostruzione del volume d'affari o dei redditi. Con particolare riferimento a quest'ultimo elemento, si discute se l'impedimento debba essere assoluto e, in tal senso, insuperabile, o se sia sufficiente un'impossibilità relativa, costituita da una seria difficoltà di ricostruzione del reddito o del volume d'affari. Ebbene, sul punto la giurisprudenza prevalente ha assunto un atteggiamento piuttosto rigoroso, configurando il reato anche in presenza di un'impossibilità relativa.

Sanzioni previste dal D.Lgs. n. 231/2001

Sanzione pecuniaria: fino a 400 quote.
Sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Sanzione penale: reclusione da 3 a 7 anni.

I soggetti attivi

Il reato di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 74/2000 è un reato comune che può essere commesso non solo dal soggetto obbligato alla tenuta delle scritture contabili, ma anche da altro soggetto non qualificato.

L'elemento soggettivo

L'elemento soggettivo è costituito dal dolo specifico rappresentato dal fine di evasione, che non deve essere necessariamente conseguito perché il reato si perfezioni.

Misure di prevenzione

Oltre a quanto già previsto in merito alla prevenzione dei «Reati societari» (§ 8.4 di questo documento) e ai precedenti paragrafi di questo capitolo,

- Modalità di archiviazione dei documenti / scritture contabili (digitalizzati) atta a impedirne l'occultamento o la distruzione ovvero a garantire la tracciabilità del processo, nonché sistemi di archiviazione che consentono di garantire la disponibilità delle informazioni contabili.
- Procedure per la corretta tenuta dei documenti, attraverso servizi di conservazione dei documenti nel rispetto anche della normativa privacy. Vale precisare che, con l'introduzione dell'obbligo della fatturazione elettronica, tali documenti sono soggetti a conservazione permanente, con un rischio minimo di distruzione. Il fatto che le fatture siano già a disposizione dell'Agenzia delle Entrate, scoraggia i comportamenti volti ad occultarle. Per gli altri documenti, è istituito un processo di tenuta ed archiviazione accessibile per eventuali controlli.
- Effettuazione dei *backup* periodici dei dati.
- Costante monitoraggio del livello di sicurezza del sistema informativo aziendale.
- Revoca/revisione, in caso di cessazione/cambiamento del tipo di rapporto o dei compiti assegnati, dell'accesso a tutti i sistemi e servizi informativi, anche di terzi; assegnazione di privilegi specifici ai diversi utenti o categorie di utenti in base ad un processo autorizzativo interno; rivisitazione periodica e documentata dei diritti d'accesso degli utenti.
- Adozione di procedure di prevenzione dei reati informatici, onde evitare l'accesso abusivo ai sistemi informatici dell'Amministrazione finanziaria.

19.7. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)

L'interesse tutelato al comma 1 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 74/2000 è da individuarsi nella necessaria conservazione della garanzia patrimoniale (i beni del contribuente) che la condotta tipica pone a rischio. Il reato di sottrazione fraudolenta, fermo restando che il debito tributario deve comunque essere preesistente al momento della condotta tipica, può verificarsi non solo a prescindere dall'esistenza di una procedura di riscossione coattiva nei confronti del contribuente, ma anche in assenza della formulazione di una pretesa fiscale da parte dell'Amministrazione finanziaria e, perfino, prima dall'instaurarsi di un'attività di controllo tesa al recupero fiscale. Inoltre, è sufficiente che l'atto di disposizione abbia messo in pericolo l'efficacia della procedura esecutiva, non essendo più necessario il verificarsi di tale evento.

Trattandosi di reato di pericolo, infatti, il giudizio in ordine all'idoneità dell'atto a compromettere l'efficacia della procedura esecutiva viene condotto ex ante, ovvero al momento del compimento dell'atto in contestazione, ed in astratto. Sicché, a nulla rileva la verifica ex post in merito all'effettivo verificarsi del danno alle ragioni dell'erario, tanto che il delitto può essere contestato anche al contribuente che vinca il contenzioso tributario, ottenendo l'annullamento della pretesa fiscale, oppure paghi le imposte dovute a seguito di accertamento o con ravvedimento.

L'estensione della portata applicativa della norma in esame trova un limite nella previsione di una soglia di punibilità pari a euro 50.000,00, valore limite che tuttavia comprende la sommatoria di «imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte», indipendentemente dall'annualità di riferimento. È prevista altresì una circostanza aggravante nel caso in cui l'ammontare di cui sopra sia superiore a euro 200.000,00.

Il legislatore ha introdotto al comma 2 dell'art. 11 l'autonoma fattispecie di inserimento di dati falsi (indicazione di elementi passivi superiori o attivi inferiori a quelli effettivi) nella documentazione volta ad ottenere la cd. transazione fiscale. La transazione fiscale è una particolare procedura, prevista all'art. 182-*ter* L. fall., ora rubricato "Trattamento dei crediti tributari e contributivi" che permette all'imprenditore commerciale in stato di difficoltà economica di richiedere all'Amministrazione finanziaria, nell'ambito del concordato

preventivo (artt. 160 ss. L. fall.) o di un piano di ristrutturazione dei debiti (art. 182-*bis* L. fall.), una riduzione o una dilazione dei debiti tributari.

Se nella fattispecie del comma 1, il contribuente opera «a valle» del debito tributario e tenta di sottrarsi al pagamento di somme dovute, che restano dovute anche a seguito del comportamento punito, nella fattispecie del comma 2, il contribuente agisce «a monte», sul debito tributario, ed ottiene un abbattimento delle imposte dovute rappresentando in modo non veritiero la propria situazione patrimoniale. Analogamente alla fattispecie del comma 1, anche quella del comma 2 prevede una soglia di rilevanza penale pari a euro cinquantamila e una circostanza aggravante al superamento dell'ammontare di euro duecentomila.

Sanzioni previste dal D.Lgs. n. 231/2001

Sanzione pecuniaria: fino a 400 quote.

Sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Sanzione penale: reclusione da 6 mesi a 4 anni; il minimo si innalza a 1 anno nel caso di importi maggiori di Euro 200.000,00, fino a 6 anni.

I soggetti attivi

La fattispecie, stante il collegamento con la procedura volta alla riscossione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, si configura quale reato proprio, imputabile al soggetto obbligato al pagamento delle imposte sopra citate.

L'elemento soggettivo

L'elemento soggettivo è costituito dal dolo specifico rappresentato:

- dal fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte, nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'art 11. La condotta è connotata dal fine di pregiudicare la pretesa erariale attraverso l'impoverimento reale o fittizio del patrimonio del debitore d'imposta;

- dalla finalità di ottenere il pagamento parziale dei tributi e dei relativi accessori, nell'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 11.

Misure di prevenzione

Oltre a quanto già previsto in merito alla prevenzione dei «Reati societari» (§ 8.4 di questo documento) e ai precedenti paragrafi di questo capitolo,

- Predisposizione e diffusione di uno scadenziario fiscale e monitoraggio delle tempistiche da rispettare per le comunicazioni, denunce e adempimenti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.
- Verifica sulle attività propedeutiche all'elaborazione delle dichiarazioni fiscali, che includono l'effettuazione di verifiche complementari e incrociate sugli elementi destinati a confluire nelle stesse.
- Completa, corretta e tempestiva rappresentazione dei fatti riguardanti la Società; rispetto dei principi di inerenza, competenza e documentazione nelle rilevazioni contabili delle operazioni riguardanti la Società.
- Analisi periodica circa l'andamento dei saldi contabili rispetto ai dati storici, al fine di individuare eventuali situazioni anomale e successiva analisi degli scostamenti significativi (in termini assoluti e relativi).
- Verifica circa la corrispondenza degli importi con i relativi conti di contabilità generale.
- Definizione delle modalità di trasmissione della documentazione rilevante ai fini fiscali fornita al consulente esterno.
- Richiesta, da parte della business line support AFC al consulente incaricato dell'elaborazione delle dichiarazioni fiscali, della condivisione delle medesime entro un congruo termine da quello previsto per l'invio ordinario, al fine di supportare il soggetto delegato al compimento delle attività di verifica complementari sugli elementi destinati a confluire nelle stesse.
- Verifica, da parte del soggetto incaricato e del consulente esterno, circa: (i) il rispetto dei requisiti normativi relativamente alle eventuali somme portate in compensazione; (ii) la veridicità e la correttezza delle certificazioni a supporto dei crediti d'imposta; (iii) la corretta contabilizzazione delle imposte.

- Formalizzazione delle comunicazioni autorizzative circa (i) il contenuto dei Modelli dichiarativi e di versamento, (ii) l'invio degli stessi all'Amministrazione finanziaria e (iii) il pagamento delle imposte.
- Verifica da parte del soggetto incaricato circa l'avvenuta trasmissione del Modello dichiarativo.
- Verifica da parte del soggetto incaricato circa la tempestiva e corretta liquidazione delle imposte (o delle cartelle di pagamento) rispetto alle scadenze di legge e a quanto riportato nelle dichiarazioni presentate, tenendo conto sia dei versamenti in acconto già effettuati che degli acconti dovuti per l'esercizio in corso.
- Accesso diretto al cassetto fiscale da parte della Società.
- Con riferimento alla contabilità clienti: separazione tra soggetto incaricato delle attività di gestione dell'anagrafica, soggetto incaricato delle attività di fatturazione e soggetto incaricato delle attività di monitoraggio degli incassi; attività di manutenzione periodica dell'anagrafica (ad esempio: blocco / sblocco posizioni non movimentate); verifica circa la completezza e correttezza delle fatture emesse verso i clienti rispetto alle previsioni contrattuali ed ai servizi erogati.
- Con riferimento alla contabilità fornitori: separazione tra soggetto incaricato delle attività di gestione dell'anagrafica, soggetto incaricato delle attività di registrazione delle fatture e soggetto incaricato delle attività di predisposizione dei pagamenti; attività di manutenzione periodica dell'anagrafica (ad esempio: blocco / sblocco posizioni non movimentate); verifica circa la completezza e correttezza dei dati riportati in fattura la correttezza delle registrazioni contabili svolte; il trattamento fiscale delle prestazioni/forniture ricevute.
- Adeguata conservazione della documentazione rilevante, affinché la stessa sia sempre disponibile in caso di controlli fiscali.

***

Il Decreto Legislativo n. 75 del 14 luglio 2020 ha previsto l'introduzione, nel novero dei reati tributari ed in ottemperanza alla Direttiva UE n. 1371 del 5 luglio 2017 - la cosiddetta Direttiva PIF - anche dei reati di infedele dichiarazione (art. 4 del D.Lgs. n. 74/2000), omessa dichiarazione (art. 5) e di indebita compensazione (art. 10 - *quater*), «***se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul***

valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro». La puntualizzazione sull'entità dell'evasione si è resa necessaria poiché i reati contro il sistema comune dell'IVA sono ritenuti gravi quando: (i) riguardano il territorio di due o più Stati; (ii) derivano da un sistema fraudolento; (iii) sono commessi, servendosi di un sistema strutturato, per ottenere indebiti vantaggi fiscali; (iv) quando il danno causato nel suo complesso è almeno pari ad euro 10.000.000.

Questo particolare ed ulteriore aggiornamento dei reati presupposto si è reso necessario dal momento che la Direttiva UE n. 1371/2017 ha espressamente richiesto «*la responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche anche per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea e che non sono già compresi nelle disposizioni del medesimo decreto legislativo*» (art. 3 co. 1 lett. e) della L. n. 117/2019).

19.8. Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000)

La condotta che dà luogo al reato di infedele dichiarazione si sostanzia nell'indicazione, nella dichiarazione dei redditi o IVA, di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o di elementi passivi inesistenti, senza che intervengano atti fraudolenti a supporto del mendacio, i quali, laddove presenti, non danno luogo al reato di cui all'art. 4, ma sono punibili ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.Lgs. n. 74/2000.

L'art. 4 co. 1 lett. b) indica la prima condotta, ossia il contribuente che espone nelle dichiarazioni un ammontare di elementi attivi inferiore rispetto a quello effettivo. L'infedeltà in questione, ossia l'esposizione di ricavi per un importo inferiore a quello effettivamente conseguito, può essere totale o parziale: totale nel momento in cui il contribuente non rappresenta nella propria dichiarazione il conseguimento di ricavi effettivi o di ricchezza posseduta, oppure parziale nel momento in cui ne indichi un importo in misura ridotta. Va ricordato che l'infedeltà riguardante gli elementi attivi può essere attuata attraverso l'inserimento di elementi attivi in misura inferiore a quella reale, ma anche attraverso l'esposizione di spese e costi sostenuti in misura superiore a quella effettiva pertanto, nel calcolo dell'importo di base imponibile sottratta all'imposizione devono considerarsi entrambe le fattispecie. Queste condotte danno origine al fenomeno di sottofatturazione dei ricavi, tipico del reato di dichiarazione infedele.

L'altra condotta tipica del reato di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 74/2000 è l'indicazione di elementi passivi inesistenti, aggettivo, quest'ultimo, che ha sostituito il termine fittizi,

presente fino a prima delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 158/2015. La dottrina propende a far coincidere il concetto di fittizietà con quello di inesistenza materiale degli elementi indicati nella dichiarazione e, infatti, solo gli elementi inesistenti possono incidere sul presupposto dell'imposta, ossia il reddito disponibile, alterandone concretamente ed irreversibilmente la configurazione in senso difforme alla realtà, mentre (l'eventuale) indeducibilità degli stessi non sarebbe in grado di inficiare (in quanto i costi sono realmente sostenuti) la veritiera rappresentazione del reddito dichiarato, rilevando unicamente in punto di correttezza delle detrazioni.

È proprio con riferimento al co. 1 lett. a) e b) che viene introdotto il concetto delle soglie di punibilità che, modificate nuovamente dal D.L. n. 124/2019, devono superare i seguenti limiti:

- con riferimento all'imposta evasa, essa deve essere superiore a centomila euro, e
- con riferimento agli elementi attivi sottratti all'imposizione, essi devono superare il dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi denunciati nella dichiarazione, oppure essere superiori a due milioni di euro.

L'art. 4 co. 1-*bis* stabilisce che non deve tenersi conto, in sede penale, della non corretta classificazione o valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali, però, dei criteri utilizzati siano state date adeguate informazioni e delucidazioni nel bilancio o in altra documentazione rilevante ai fini fiscali. La pena prevista per l'inserimento nella dichiarazione di elementi passivi reali, ma non deducibili, consiste nell'irrogazione di una sanzione amministrativa. L'art. 4 co. 1-*ter*, invece, dispone come non siano rilevanti penalmente tutte quelle valutazioni, inerenti ad elementi passivi oggettivamente esistenti, che differiscono da quelle corrette in misura inferiore al dieci per cento, precisando, inoltre, come di tali importi non si debba tener conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità, in ossequio al principio di ragionevolezza della stima. Come nel primo comma, anche il comma 1-*ter* inizia con la clausola di sussidiarietà, la quale intende specificare come la franchigia del dieci per cento operi soltanto in quei casi in cui la punibilità non sia già esclusa sulla base degli elementi di cui al comma 1-*bis*.

Trattandosi di un delitto in materia di dichiarazioni, il momento consumativo del reato si sostanzia nel momento della presentazione della dichiarazione annuale relativa alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto; è questo il momento consumativo del reato in quanto è sanzionando il contribuente nel momento stesso della presentazione della dichiarazione che

il legislatore ha inteso tutelare l'interesse dello Stato alla completa e tempestiva percezione dei tributi. Dal momento in cui, con le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 158/2015, non è stato alterato il riferimento alla dichiarazione annuale, deve dedursi che siano escluse dalla rilevanza penale tutte quelle dichiarazioni presentate con cadenza differente, rispetto a quanto previsto per i reati di dichiarazione fraudolenta e di omessa dichiarazione.
Si ricorda che l'art. 5 del D.Lgs. n. 75/2020 ha inserito il delitto in esame tra i reati-presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, con l'applicazione di una sanzione pecuniaria fino a 300 quote, a condizione che la condotta venga commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti a al fine di evadere l'IVA per un valore complessivo non inferiore a 10 milioni di euro.

Sanzioni previste dal D.Lgs. n. 231/2001

Sanzione pecuniaria: fino a 300 quote.
Sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Sanzione penale: la reclusione da due a quattro anni e sei mesi.

I soggetti attivi

Il reato di dichiarazione infedele è un reato proprio a soggettività molto ampia, cioè può essere commesso soltanto da quei soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale dei redditi o IVA, nonostante nel testo dell'articolo compaia, nuovamente, il termine «chiunque». Tale termine deve essere, dunque, inteso in senso relativo, potendo essere incriminati i titolari di redditi di impresa, i lavoratori autonomi, i titolari di altri redditi, gli amministratori, i liquidatori o i rappresentanti di società, enti o persone fisiche, i sostituti d'imposta ed anche tutti quei soggetti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili. Pertanto, «chiunque» sia obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi o dell'imposta sul valore aggiunto può essere ritenuto autore del reato di dichiarazione infedele, sia omettendo la corretta indicazione di elementi attivi sia indicando elementi passivi inesistenti.

L'elemento soggettivo

L'elemento psicologico caratterizzante il reato di dichiarazione infedele di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 74/2000 è il dolo specifico che, anche in questa fattispecie, si sostanzia nel fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero conseguire un indebito risparmio d'imposta; in particolare, il dolo deve essere esteso sia all'evasione dell'imposta sia al superamento delle soglie di punibilità indicate dalla norma.

Misure di prevenzione

Oltre a quanto già previsto in merito alla prevenzione dei «Reati societari» (§ 8.4 di questo documento) e ai precedenti paragrafi di questo capitolo,

- Nel caso di operazioni di finanziamento, documentazione dei criteri per la valutazione e la selezione delle controparti finanziarie; controlli incrociati, con l'ausilio del consulente esterno e della business line support AFC, circa la corretta applicazione dei tassi di interesse preventiva alla loro liquidazione. La business line support AFC riferisce formalmente al soggetto delegato.

19.9. Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000)

Il reato in analisi è un reato omissivo proprio che si consuma allo scadere del termine ultimo per l'adempimento (reato istantaneo), e che postula la causazione di un danno all'Amministrazione finanziaria.

La condotta tipica del reato di omessa dichiarazione consiste, per definizione, nella mancata presentazione della dichiarazione dei redditi o IVA, entro l'arco temporale previsto per le due diverse tipologie di imposte; inoltre, come affermato dall'art. 5 co. 2 non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine, dunque, nessuna omissione può considerarsi penalmente rilevante se commessa prima dello scadere di tale termine. La motivazione a sostegno di questa decisione si riscontra nel fatto che, così decidendo, il legislatore è riuscito ad allineare le disposizioni penali a quelle tributarie, dal momento che, per la legge tributaria, sono valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salvo restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. È evidente, dunque, come l'omissione trovi luogo soltanto decorso il termine tributario di novanta giorni.

Sono configurabili due modalità attraverso le quali realizzare il reato di omessa dichiarazione: la prima consiste nell'omissione della presentazione della dichiarazione nel senso proprio del termine, ossia nell'assoluta inerzia del soggetto attivo del reato di fronte all'obbligo di legge; la seconda si sostanzia nella presentazione tardiva della dichiarazione, cioè nella presentazione della dichiarazione successivamente al termine massimo di tolleranza pari a novanta giorni. Indipendentemente dalla tipologia di attuazione della condotta, il reato è in ogni caso a consumazione istantanea.

Analoghe disposizioni valgono anche per le dichiarazioni presentate dal sostituto d'imposta. Per quanto concerne la condotta del sostituto d'imposta, siamo in presenza di un reato omissivo, come previsto anche per la fattispecie di cui al primo comma, che si consuma allo scadere del novantesimo giorno a decorrere dalla scadenza del termine fiscale. Anche all'omessa dichiarazione da parte del sostituto si applica quanto disposto dall'art. 5 co. 2, in base al quale non si considerano omesse tutte quelle dichiarazioni presentate entro il predetto termine di novanta giorni, così come le dichiarazioni non sottoscritte o non redatte su modelli non conformi a quello prescritto.

Il momento consumativo del reato di omessa dichiarazione, a differenza di quelli previsti per gli altri reati dichiarativi, si sostanzia allo scadere del novantesimo giorno successivo allo spirare del termine per la presentazione della dichiarazione.

L'art. 5 co. 2 dispone, inoltre, che non danno luogo a violazioni penalmente rilevanti i vizi concernenti la sottoscrizione delle dichiarazioni, ovvero la presentazione delle stesso su uno stampato non conforme a quello proposto dall'Agenzia delle Entrate; in una situazione simile, il legislatore ha ritenuto opportuno non punire l'errore del contribuente perché, in buona sostanza, la volontà del contribuente era chiaramente espressa nel senso di adempiere all'obbligo fiscale.

Dall'altra parte, invece, deve ritenersi configurabile la fattispecie di reato nel momento in cui il contribuente presenti una dichiarazione tanto incompleta da rendere di fatto impossibile la determinazione della base imponibile delle imposte o l'identificazione del contribuente stesso.

Anche per quel che concerne il reato in argomento, con le novità apportate dal D.Lgs. n. 158/2015, è stato soppresso il termine «annuale» affiancato alle dichiarazioni; pertanto, rientrano nelle fattispecie di reato in commento l'omessa presentazione delle dichiarazioni

periodiche IVA, delle dichiarazioni conseguenti ad operazioni di scissione, fusione, trasformazione, fallimento e liquidazione coatta amministrativa.

L'art. 5 co. 1 stabilisce che la soglia di punibilità, elemento costitutivo del reato, e che dà luogo al delitto di omessa dichiarazione, deve essere pari a 50.000 euro, con riferimento a taluna delle singole imposte; ciò significa che, per configurare l'illecito, è sufficiente che da almeno una delle tipologie di imposte sia superata tale soglia, mentre, laddove si riscontrasse un superamento della soglia di punibilità sia per le imposte sui redditi sia per l'imposta sul valore aggiunto, si configurerebbe un concorso di reati. Lo stesso parametro di 50.000 euro è imposto anche dall'art. 5 co. 1-*bis* in merito alla dichiarazione che deve presentare il sostituto d'imposta, il quale si renderà autore del reato solo nel caso in cui l'ammontare delle ritenute alla fonte operate, ma non versate, superi la soglia.

Si ricorda che l'art. 5 del D.Lgs. n. 75/2020 ha inserito il delitto in esame tra i reati-presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, con l'applicazione di una sanzione pecuniaria fino a 400 quote, a condizione che la condotta venga commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti a al fine di evadere l'IVA per un valore complessivo non inferiore a 10 milioni di euro.

Sanzioni previste dal D.Lgs. n. 231/2001

Sanzione pecuniaria: fino a 400 quote.

Sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Sanzione penale: la reclusione da due a cinque anni.

I soggetti attivi

I soggetti attivi del reato, trattandosi di un delitto proprio, sono tutti coloro che sono obbligati alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi o IVA e, dall'introduzione del D.Lgs. n. 158/2015, anche il sostituto di imposta che, onerato dall'incarico di prelevare le ritenute alla fonte, deve provvedere anche a versarle ed indicarle nella relativa dichiarazione.

L'elemento soggettivo

L'elemento psicologico caratterizzante il reato di omessa dichiarazione è il dolo specifico consistente nel fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto; in particolare, l'oggetto del dolo deve necessariamente comprendere anche il superamento del limite quantitativo di riferimento. Evitando di presentare la dichiarazione, il contribuente si prefigge come unico fine quello di sottrarsi al pagamento di quanto dovuto, senza tentare di ottenere un rimborso non dovuto o un credito di imposta inesistente.

Misure di prevenzione

Si applicano le misure già previste con riferimento alla prevenzione dei «Reati societari» (§ 8.4 di questo documento) e ai protocolli dettagliati nei precedenti paragrafi di questo capitolo.

19.10. Indebita compensazione (Art. 10 – quater D.Lgs. n. 74/2000)

La condotta del reato di indebita compensazione si sostanzia nel mancato versamento delle somme dovute attraverso l'indicazione, nell'apposito modello F24, di crediti inesistenti o non spettanti e nel successivo invio o presentazione del modello. Proprio per tale ragione, il delitto in analisi è considerato un delitto istantaneo ed eventualmente abituale: il reato si sostanzia nel momento in cui si supera la soglia penalmente rilevante di euro 50.000 a seguito dell'invio del modello F24 in un periodo di imposta; di conseguenza, è sufficiente un singolo invio per commettere il reato di indebita compensazione, come anche, per effetto di successivi invii, si raggiunga il limite previsto.

La definizione di credito non spettante si ricava per esclusione dall'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, il quale stabilisce che i crediti e i debiti in relazione ai quali il contribuente può operare la compensazione sono relativi: alle imposte sui redditi e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto; all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli artt. 27 e 33 del D.P.R. n. 633/1972, e quella dovuta dai soggetti di cui all'art. 74; alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; all'imposta prevista dall'art. 3, co. 143, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative; ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui

redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 ed agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'articolo 20.
Di conseguenza, l'illecito di cui all'art. 10 – *quater* co. 1 lo commette quel soggetto che estingue un debito tributario, derivante da qualsiasi tipo di versamento irregolare, utilizzando in compensazione un credito non compreso tra quelli indicati dall'art. 17 co. 1 del D. Lgs. n. 241/1997. In aggiunta a quanto appena esposto, crediti non spettanti sono considerati anche i crediti già utilizzati in altre sedi, ad esempio nella dichiarazione annuale di una singola imposta, e tutti quei crediti effettivamente esistenti ma che non competono al soggetto che effettua il versamento. Nel momento in cui il soggetto attivo del reato utilizza in compensazione dei crediti non spettanti, l'oggetto della tutela deve essere individuato, non tanto nell'interesse alla percezione dei tributi, quanto in quello al corretto funzionamento della procedura di compensazione.
Il credito si definisce inesistente, invece, in tutti i casi in cui sia totalmente disancorato dalla situazione fiscale del contribuente, ossia quando derivi esclusivamente da una rappresentazione mendace della realtà ed indipendentemente dall'utilizzo di documentazione non veritiera di supporto. Quest'ultima precisazione è importante poiché il credito è inesistente solo se è letteralmente inventato, e non laddove la sua indicazione derivi dall'utilizzo di fatture o documentazioni per operazioni inesistenti dal momento che, in tal caso, darebbe luogo alla responsabilità ex art. 2 del D. Lgs. n. 74/2000.
Il reato di indebita compensazione ha luogo se si verifica il superamento delle identiche soglie di punibilità indicate ai due commi, ossia pari ad euro 50.000, per ogni periodo d'imposta, sia per effetto della sommatoria di più indebite compensazioni sia per un diverso numero di versamenti effettuati nel medesimo periodo di imposta.
Si ricorda che l'art. 5 del D.Lgs. n. 75/2020 ha inserito il delitto in esame tra i reati-presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, con l'applicazione di una sanzione pecuniaria fino a 400 quote, a condizione che la condotta venga commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti al fine di evadere l'IVA per un valore complessivo non inferiore a 10 milioni di euro.

Sanzioni previste dal D.Lgs. n. 231/2001

Sanzione pecuniaria: fino a 400 quote.

Sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Sanzione penale: da sei mesi a due anni per il co. 1 e da un anno e sei mesi a sei anni per il co. 2.

Soggetti attivi

Il reato di indebita compensazione è un reato omissivo proprio, nonostante il testo di legge esordisca con il termine «chiunque»; pertanto, i soggetti responsabili del delitto possono essere coloro che sono tenuti al versamento delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, di contributi o altre somme a favore dello Stato, delle Regioni e degli enti previdenziali, legittimati ad effettuare dei versamenti con eventuale compensazione di crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti. Il reato può essere commesso dal contribuente persona fisica o, nel caso delle persone giuridiche, dalle persone fisiche che ne hanno la rappresentanza. È importante sottolineare come sia configurabile il concorso dell'*extraneus*, qualora fornisca un contributo causale alla commissione del reato, sia nella forma dell'istigazione sia commettendo il reato su indicazione dell'*intraneus*.

L'elemento soggettivo

Il reato di indebita compensazione è caratterizzato dall'elemento psicologico del dolo generico, il che significa che il soggetto attivo del delitto deve esse consapevole e deve voler effettuare un versamento inferiore al dovuto in seguito alla compensazione di crediti inesistenti o non spettanti per un importo superiore ad euro 50.000. Per questa fattispecie non è previsto alcun fine ulteriore di evasione delle imposte, come invece viene presupposto per molti altri reati.

Misure di prevenzione

Oltre a quanto già previsto in merito alla prevenzione dei «Reati societari» (§ 8.4 di questo documento) e ai precedenti paragrafi di questo capitolo,

- Controllo documentato, da parte del soggetto incaricato e con l'ausilio del consulente esterno, sulla completezza ed accuratezza delle imposte pagate e dei crediti maturati nei confronti dell'Erario.
- Appurata l'esistenza o la spettanza dei crediti tributari, verifica documentata, da parte del soggetto incaricato e con l'ausilio del consulente esterno, se tali crediti non siano stati già utilizzati in periodi d'imposta precedenti.
- Archiviazione della documentazione relativa agli incontri e/o contatti avuti con la Pubblica Amministrazione.
- Monitoraggio dell'evoluzione della legislazione fiscale, anche con il supporto di consulenti esterni, al fine di garantire l'adeguamento alle nuove leggi in materia fiscale.
- Controlli incrociati volti ad assicurare l'accuratezza e la completezza delle informazioni utilizzate per il calcolo delle imposte (business line support AFC, oltre ai consulenti esterni e revisori che analizzano l'esistenza e la spettanza dei crediti).
- Approvazione formale della documentazione a supporto da parte del responsabile della business line support AFC; nel caso di trasmissione di dati tramite sistemi informativi, controllo incrociato volto a verificare la correttezza dei dati inseriti a sistema ed inviati.
- Monitoraggio degli accessi ai sistemi informativi, allo scopo di impedire la manipolazione dei dati fiscali a disposizione del soggetto pubblico.

19.11. Documenti di riferimento

I documenti di riferimento che completano la parte speciale relativa ai rischi in argomento e che costituiscono il sistema di prevenzione alla commissione dei reati sono i seguenti:

- Regolamenti aziendali per l'utilizzo degli strumenti informatici e per lo smart working e BYOD.
- Procedura «Whistleblowing».

20. Reati doganali (Art. 25-*sexiesdecies*)

Per garantire un'efficace individuazione delle responsabilità delle funzioni aziendali coinvolte nell'eventuale commissione di reati presupposto, sarà valutata, caso per caso, la conformità dei processi messi in atto e l'adeguatezza delle responsabilità assegnate a ciascuna funzione. Tale analisi si basa sui protocolli adottati e sulle procedure implementate nel rispetto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, con l'obiettivo di assicurare la massima chiarezza nell'attribuzione dei compiti e l'effettiva attuazione delle misure di prevenzione previste.

20.1. Reati e condotte tipiche

La materia doganale è disciplinata essenzialmente nel DPR n. 43/1973 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale).

Le recenti modifiche previste dal D.Lgs. n. 75/2020 hanno inserito il contrabbando tra i reati da cui può derivare la responsabilità amministrativa degli enti, se l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a 10.000 euro.

La commissione del reato di contrabbando da parte di un soggetto apicale della società o da parte di un dipendente può comportare l'applicazione di:

- una sanzione pecuniaria fino a duecento quote;
- una sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote, se i diritti di confine superano centomila euro;

Quote	Valore minimo in Euro	Valore massimo in Euro
1 quota	258	1.549
Fino a 200 quote	51.600	309.800
Fino a 400 quote	103.200	619.600

- sanzioni interdittive, quali,
  (i) divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
  (ii) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
  (iii) divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Particolari «aggravanti» al reato di contrabbando sono previste se il fatto è connesso con un altro delitto contro la fede pubblica o contro la Pubblica Amministrazione (tipicamente, un reato di falso). È frequente che l'illecito di contrabbando concorra con il reato di falso ideologico commesso in atto pubblico[8] dal privato (art. 483 c.p.) o con il falso ideologico, commesso dal pubblico ufficiale in atto pubblico (combinato disposto degli artt. 48 e 479 c.p.).

Tra i requisiti per la sussistenza del reato:

- il dolo (art. 42 c.p.);
- il nesso di causalità tra la condotta e l'evento (art. 40 c.p.);
- l'offensività della condotta rispetto al bene giuridico protetto (art. 49 c.p.).

In assenza anche di uno solo di questi elementi, la condotta (sottrazione o tentativo di sottrarre merci al pagamento dei diritti di confine) non integra un reato.

20.2. Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (Art. 282 DPR n. 43/1973)

Le condotte di contrabbando vanno distinte in «extraispettive» ed «intraispettive». Le prime sono quelle che si realizzano evitando la visita doganale, mentre le seconde si commettono presentando la merce alla visita, ma ponendo specifici artifici o raggiri tali da evitare gli accertamenti dei doganieri (tali da indurre in errore gli organi preposti all'accertamento sulla natura, origine, quantità, qualità o destinazione della merce). Va segnalato che costituisce contrabbando anche l'uso o il consumo di merce nei punti o nei depositi franchi.

[8] La bolletta doganale è un atto pubblico (Cass. Pen., 7 ottobre 2019).

I soggetti attivi

Soggetto attivo può essere *chiunque*.

L'elemento soggettivo

L'elemento soggettivo richiesto è il *dolo generico*, salvo che per le ipotesi di volontaria sottrazione delle merci alla visita doganale – ex art. 282, co. 1 , lett. c) - per le quali è richiesto il *dolo specifico*.

Sanzioni previste dal D.Lgs. n. 231/2001

Sanzione pecuniaria: fino a 400 quote.

Sanzioni interdittive: divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni e servizi.

20.3. Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (Art. 283 DPR n. 43/1973)

L'elemento oggettivo del reato può assumere tre diverse forme, e consistere:

- nella condotta del capitano che introduce, attraverso il Lago Maggiore o il Lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, a meno che la nave abbia l'ufficio doganale a bordo;
- nella condotta del capitano che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del Lago di Lugano in cui non ci sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte e quelle estere, o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore. In tal caso va rilevato che il contrabbando è presuntivo, non essendo richiesta per l'esistenza del reato l'effettiva sottrazione della merce al pagamento dei diritti di confine. L'esimente prevista dalla disposizione nel caso di forza maggiore si riferisce a quelle ipotesi in cui una diversa rotta si presenta in relazione alle condizioni esterne, pericolosa per la navigazione;

- nella condotta di chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

I soggetti attivi

Soggetti attivi possono essere, nelle prime due ipotesi, solo i capitali dei battelli che navigano nel Lago di Lugano e nel Lago Maggiore. Nella terza ipotesi può essere chiunque.

L'elemento soggettivo

L'elemento soggettivo richiesto è il *dolo generico*, salvo che nell'ultima ipotesi, in relazione alla quale è richiesto il *dolo specifico* (intento di sottrarre le merci alla visita doganale).

Sanzioni previste dal D.Lgs. n. 231/2001

Sanzione pecuniaria: fino a 400 quote.

Sanzioni interdittive: divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni e servizi.

20.4. Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (Art. 284 DPR n. 43/1973)

L'elemento oggettivo si articola in relazione alle diverse fattispecie descritte nella disposizione richiamata. In argomento, è opportuno precisare che il manifesto cui si riferisce la norma è il documento recante le indicazioni sulla nave, sul viaggio e sul carico di cui devono essere muniti, entro la zona di vigilanza doganale marittima, i capitani delle navi dirette ad un porto nazionale. A sua volta, la bolletta di cauzione è il documento previsto dall'art. 141 T.U.L.D. per il caso di spedizione di merci estere ad altra dogana per ulteriori operazioni doganali.

I soggetti attivi

Soggetto attivo del reato può rendersi, nelle prime sei ipotesi di cui all'art. 284 T.U.L.D., solo il capitano di natante, mentre nell'ultima ipotesi chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

L'elemento soggettivo

L'elemento soggettivo richiesto è il *dolo generico*, salvo che nell'ultima ipotesi, per la quale è richiesto il *dolo specifico* (intento di sottrarre le merci alla visita doganale).

Sanzioni previste dal D.Lgs. n. 231/2001

Sanzione pecuniaria: fino a 400 quote.

Sanzioni interdittive: divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni e servizi.

20.5. Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (Art. 285 DPR n. 43/1973)

L'elemento oggettivo si articola, anche in questo caso, attraverso una serie di ipotesi descritte nella norma con un criterio casistico. Per la nozione di manifesto si rinvia a quanto detto nel paragrafo che precede. Rispetto all'ipotesi di «omessa denuncia in caso di atterraggio fuori del territorio doganale», non è punito il fatto di non atterrare in un aeroporto doganale, ma il fatto di non darne immediata comunicazione.

I soggetti attivi

Soggetto attivo del reato può rendersi, nelle prime quattro ipotesi di cui all'art. 285 T.U.L.D., solo il comandante di aeromobile, mentre nell'ultima ipotesi può essere chiunque.

L'elemento soggettivo

L'elemento soggettivo richiesto è il *dolo generico*, salvo che nell'ultima ipotesi, per la quale è richiesto il *dolo specifico* (intento di sottrarre le merci alla visita doganale).

Sanzioni previste dal D.Lgs. n. 231/2001

Sanzione pecuniaria: fino a 400 quote.

Sanzioni interdittive: divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni e servizi.

20.6. Contrabbando nelle zone extra – doganali (Art. 286 DPR n. 43/1973)

L'elemento oggettivo consiste nella condotta di chi, nei territori extra - doganali, costruisce depositi, non permessi, di merci estere soggette a diritti di confine, o li costruisce in misura superiore a quella consentita.

I soggetti attivi

Soggetto attivo del reato può essere chiunque.

L'elemento soggettivo

L'elemento soggettivo richiesto è integrato dal *dolo generico*.

Sanzioni previste dal D.Lgs. n. 231/2001

Sanzione pecuniaria: fino a 400 quote.

Sanzioni interdittive: divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni e servizi.

20.7. Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (Art. 287 DPR n. 43/1973)

L'elemento soggettivo consiste nella condotta di chi dà, totalmente o parzialmente, a merci estere importate in franchigia o con riduzione dei diritti una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione.

Il delitto considerato, consumandosi con l'evasione dell'imposta, non è configurabile quando debba escludersi l'evasione per essere la merce importata in franchigia per un uso determinato, destinata ad altro uso per il quale sia pure concessa la franchigia.

I soggetti attivi

Soggetto attivo del reato può essere chiunque.

L'elemento soggettivo

L'elemento soggettivo richiesto è integrato dal *dolo generico*.

Sanzioni previste dal D.Lgs. n. 231/2001

Sanzione pecuniaria: fino a 400 quote.

Sanzioni interdittive: divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni e servizi.

20.8. Contrabbando nei depositi doganali (Art. 288 DPR n. 43/1973)

Il reato punisce il concessionario di un magazzino che detiene nei magazzini di proprietà privata merci per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico negli appositi registri del deposito. La norma si riferisce ai soli depositi in locali di proprietà gestiti in base alla autorizzazione della autorità doganale di cui all'art. 149, co. 1 del T.U.L.D..

I soggetti attivi

Soggetti attivi del reato possono rendersi solo i concessionari di un magazzino doganale di proprietà privata.

L'elemento soggettivo

L'elemento soggettivo richiesto è integrato dal *dolo generico*.

Sanzioni previste dal D.Lgs. n. 231/2001

Sanzione pecuniaria: fino a 400 quote.

Sanzioni interdittive: divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni e servizi.

20.9. Contrabbando nel cabottaggio e nella circolazione (Art. 289 DPR n. 43/1973)

La condotta illecita consiste nell'introdurre nel territorio nazionale merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in «cabottaggio» o in circolazione. Per «cabottaggio» agli effetti doganali si considera la spedizione per via di mare di merci nazionali o nazionalizzate da un porto all'altro dello Stato. Per «circolazione» si intende la

spedizione di merci nazionali o nazionalizzate da un luogo all'altro della frontiera, o una zona extradoganale, ovvero attraversando le acque estere o quelle nazionali del Lago di Lugano poste fuori del territorio doganale.

I soggetti attivi

Soggetto attivo del reato può essere chiunque.

L'elemento soggettivo

L'elemento soggettivo richiesto è integrato dal *dolo generico*.

Sanzioni previste dal D.Lgs. n. 231/2001

Sanzione pecuniaria: fino a 400 quote.

Sanzioni interdittive: divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni e servizi.

20.10. Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (Art. 290 DPR n. 43/1973)

La condotta illecita consiste nell'usare mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere una indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano. Il riferimento alla fraudolenza indica la necessità dell'uso di artifici o raggiri idonei a trarre in inganno le autorità doganali.

I soggetti attivi

Soggetto attivo del reato può essere chiunque.

L'elemento soggettivo

L'elemento soggettivo richiesto è integrato è il *dolo specifico* (intento di ottenere la indebita restituzione di diritti).

Sanzioni previste dal D.Lgs. n. 231/2001

Sanzione pecuniaria: fino a 400 quote.

Sanzioni interdittive: divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni e servizi.

20.11. Contrabbando nell'importazione o nell'esportazione temporanea (Art. 291 DPR n. 43/1973)

L'elemento oggettivo consiste nel sottoporre le merci a manipolazioni artificiose o nell'usare altri mezzi fraudolenti nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione o di reimportazione. Il riferimento a manipolazioni artificiose e ad altri mezzi fraudolenti consente di escludere che la mera mancata riesportazione della merce importata temporaneamente integri il reato in esame.

I soggetti attivi

Soggetto attivo del reato può essere chiunque e quindi non solo il proprietario della merce, ma chiunque ne disponga.

L'elemento soggettivo

L'elemento soggettivo richiesto è integrato è il *dolo specifico* (intento di sottrarre la merce al pagamento dei diritti dovuti).

Sanzioni previste dal D.Lgs. n. 231/2001

Sanzione pecuniaria: fino a 400 quote.

Sanzioni interdittive: divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni e servizi.

20.12. Altri casi di contrabbando (Art. 292 DPR n. 43/1973)

L'elemento oggettivo va ricostruito tenendo conto che la norma contempla una figura atipica di contrabbando doganale a forma libera, avente per elemento materiale la sottrazione della merce estera al sistema di controllo istituito per l'accertamento dei diritti di confine. In relazione a tale fattispecie, la dichiarazione doganale di importazione, atto formale

indispensabile per il sorgere della obbligazione tributaria, costituisce il momento conclusivo della condotta, sicché il tentativo è ipotizzabile indipendentemente ed anche prima della dichiarazione.

Va osservato che ricorre il delitto in argomento nel caso di natanti battenti bandiera estera che siano stati introdotti nelle acque territoriali italiane in regime di temporanea importazione e che vengano poi fatti stazionare oltre i limiti della temporaneità stessa ed al di fuori delle condizioni previste dalla convenzione di Ginevra del 18 maggio 1956.

I soggetti attivi

Soggetto attivo del reato può essere chiunque.

L'elemento soggettivo

L'elemento soggettivo richiesto è integrato dal *dolo generico,* ravvisabile nel fatto di sottrarre la merce al pagamento dei diritti dovuti, commesso volontariamente e con la consapevolezza di non assolvere l'obbligo tributario.

Sanzioni previste dal D.Lgs. n. 231/2001

Sanzione pecuniaria: fino a 400 quote.

Sanzioni interdittive: divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni e servizi.

20.13. Condotte non rilevanti

Si è ritenuto di non considerare rilevanti le fattispecie di reato in argomento. Si ritiene, infatti, esse siano di così remota ipotesi in relazione allo svolgimento delle attività aziendali inerenti all'oggetto sociale da ritenere sufficiente, ai fini preventivi, le misure di seguito proposte.

20.14. Misure di prevenzione

- Adozione del Modello di Gestione, organizzazione e controllo.

- Adeguamento dei comportamenti al Codice etico, con particolare attenzione alla promozione di una cultura aziendale improntata ai principi di massima correttezza, trasparenza e legalità.
- Diffusione degli stessi fra dipendenti e collaboratori.
- Informazione/formazione di dipendenti e collaboratori.

20.15. Documenti di riferimento

I documenti di riferimento che completano la parte speciale relativa ai rischi in argomento e che costituiscono il sistema di prevenzione alla commissione dei reati sono i seguenti:

- Procedura «Whistleblowing».

21. Delitti contro il Patrimonio Culturale (Art.25-*septiesdecies* D. Lgs.231/2001). Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-*duodevicies* D. Lgs.231/2001).

Per garantire un'efficace individuazione delle responsabilità delle funzioni aziendali coinvolte nell'eventuale commissione di reati presupposto, sarà valutata, caso per caso, la conformità dei processi messi in atto e l'adeguatezza delle responsabilità assegnate a ciascuna funzione. Tale analisi si basa sui protocolli adottati e sulle procedure implementate nel rispetto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, con l'obiettivo di assicurare la massima chiarezza nell'attribuzione dei compiti e l'effettiva attuazione delle misure di prevenzione previste.

21.1. Reati e condotte tipiche

Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518 – ter c.p.)

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

In capo all'ente si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a cinquecento quote.

Importazione illecita di beni culturali (art. 518 – *decies* c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.
In capo all'ente si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a cinquecento quote.

Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518 – *undecies* c.p.)

Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.
La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.
In capo all'ente si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a cinquecento quote.

Riciclaggio di beni culturali (art. 518 – sexies c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000. La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della

reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. In capo all'ente si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento a mille quote. Nel caso in cui l'ente, o una sua unità organizzativa, venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali delitti, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali e paesaggistici (art. 518 – *duodecies* c.p.)

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000. Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000. La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna. In capo all'ente si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento a settecento quote.

Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518 – *terdecies* c.p.)

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni. In capo all'ente si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento a mille quote. Nel caso in cui l'ente, o una sua unità organizzativa, venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali delitti, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Contraffazione di opere d'arte (art. 518 – quaterdecies c.p.)

É punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000: 1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico; 2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico; 3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti; 4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti. É sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato. In capo all'ente si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento a settecento quote.

Furto di beni culturali (art. 518 – bis c.p.)

Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500. La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge. In capo all'ente si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a novecento quote.

Ricettazione di beni culturali (art. 518 – quater c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000. La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. In capo all'ente si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a novecento quote.

Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518 – octies c.p.)

Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi. In capo all'ente si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a novecento quote.

21.2. Condotte non rilevanti

La probabilità che tali tipologie di reato possano essere commesse nel contesto dell'attività istituzionale della Società, e nell'interesse o a vantaggio della stessa può dirsi estremamente remota. Per tale ragione, si ritengono sufficienti, ai fini preventivi, le misure di seguito proposte.

21.3. Misure di prevenzione

- Adozione del Modello di Organizzazione, gestione e controllo.
- Adeguamento dei comportamenti al Codice etico.
- Diffusione degli stessi fra dipendenti e collaboratori.
- Informazione/formazione di dipendenti e collaboratori.

21.4. Documenti di riferimento

I documenti di riferimento che completano la parte speciale relativa ai reati in argomento e che costituiscono il sistema di prevenzione alla commissione dei reati sono i seguenti:

- Procedura «Whistleblowing».

Allegati

- Documento di Valutazione dei Rischi, ex D.Lgs. n. 81/2008 e relativi allegati
- Regolamenti IT e Smart Working e BYOD aziendali
- Codice Etico
- Procedura «Whistleblowing»
- Procedure aziendali formalizzate per ciascun flusso di riferimento